RIORDINAMENTO

del Personale

e del

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

per l'Armata di Terra

in tempo di pace

Torino
Dalla Tipografia Fodratti
Via dell'Arcivescovado, N.° 14.

Determinazioni Sovrane

sopra il

RIORDINAMENTO DEL PERSONALE

e del

Servizio Sanitario Militare

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;

Duca di Savoia, di Genova ecc.;

Principe di Piemonte ecc. ecc.

Nel determinare, con viglietto Nostro del 20 decembre 1831, l'istituzione degli Spedali Militari di Divisione per il ricovero dei Militari che cadono ammalati, persuasi Noi che un primo esperimento di un'istituzione siffatta avrebbe più di ogni altra cosa dimostrato il vero modo di governo e di servizio che vi si conveniva, Ci riservammo d'introdurre in essa tutte quelle modificazioni, ampliazioni e miglioramenti che si venissero a ravvisare utili per giungere allo scopo che Ci siamo prefissi, quello cioè di risparmiare le preziose vite dei Difensori del Trono e dello Stato, assicurandone il buon trattamento e cura se feriti, o malati d'altre malattie.

Guidati Noi sempre da quegli stessi principii creammo, con altro viglietto Nostro del 22 decembre 1832, un Consiglio Superiore Militare di Sanità, i di cui membri ricchi di lumi e di esperienza, furono chiamati a soprintendere al Servizio Sanitario della Nostra Armata così di terra come di mare, riconoscerne i difetti, e proporre i miglioramenti da introdurvisi.

Le assidue loro cure, e l'esperienza di più d'un anno trascorso, dacchè trovansi in esercizio li summentovati stabilimenti, giunsero a fare conoscere come sia necessario un totale riordinamento del Personale Sanitario Militare acciocchè somministri per l'Armata di terra, in caso di guerra, i mezzi di far fronte alle esigenze di sì importante ramo di servizio; assicuri in pace eziandio il buon governo degli stabilimenti militari sanitari, e nel migliorare la condizione degli Uffiziali di Sanità in generale, faccia a giusto titolo richiedere da essi loro quelle cognizioni nella scienza e quell'esattezza nell'adempimento dei proprii doveri, cotanto indispensabili in un servizio sì dilicato e difficile.

La parte ministrativa degli anzidetti stabilimenti non riconobbesi meno necessitosa di più solide discipline, e di un personale più appropriato, il quale provvedere possa con maggiore accertamento all'economia nelle spese, ed al migliore trattamento degl'infermi.

A siffatti emergenti si occupò di provvedere il Nostro Primo Segretaro di Guerra e Marina, secondato dai lumi che su tal materia gli porse con ben lodevole sollecitudine il Consiglio Superiore Militare di Sanità da esso lui su d'ogni cosa consultato, e le proposte che egli Ci rassegnò incontrarono la piena Nostra approvazione, mentre conciliar seppe le esigenze del Servizio Sanitario Militare della Nostra Armata di terra, con la maggior possibile economia a pro del R. Erario.

Volendo Noi impertanto le medesime adottate ed eseguite, abbiamo determinato e determiniamo quanto in appresso.

CAPO PRIMO

Basi generali del servizio sanitario nell'armata di terra in tempo di pace.

SEZIONE PRIMA

Delle varie maniere di servizio.

ART. 1.°

Norme generali.

Il servizio di sanità, nella Nostra armata di terra in tempo di pace, sarà disimpegnato essenzialmente col mezzo degli spedali militari, e sussidiariamente con quello:

1.° Degli spedali civili considerati quali succedanei agli spedali militari.

2.° Degli spedali reggimentali per quei corpi in cui rimangono conservati.

3.° Delle infermerie militari nei corpi, e nei presidii ove saranno stabilite.

SEZIONE SECONDA

Degli spedali militari.

ART. 2.

Riparto loro in due classi.

Gli spedali militari saranno stabiliti in terraferma nei sette capi-luoghi di divisione, cioè: Torino, Genova, Alessandria, Chambery, Nizza, Cuneo e Novara.

Avuto riguardo alla forza delle rispettive guarnigioni, gli anzidetti spedali saranno divisi in due classi: alla prima di esse apparterranno quelli di Torino, Genova ed Alessandria; alla seconda, gli altri quattro.

ART. 3.

Individui che vi hanno ricovero.

Gli spedali militari saranno particolarmente destinati a ricevere i militari infermi appartenenti ai corpi di stanza nella città rispettiva, non che quelli degli altri corpi che, trovandovisi comandati o di passaggio, venissero a cadere ammalati.

Quindi quelli delle guarnigioni secondarie della divisione rispettiva, che non potessero per la natura del loro male essere curati negli spedali civili, siccome sta prescritto all'articolo 5.

Saranno poi esclusi dal ricovero negli spedali militari gl'individui affetti da malattie leggiere, che si cureranno nelle infermerie di reggimento, giusta il disposto dall'articolo 10.

SEZIONE TERZA

Degli spedali civili.

ART. 4.

Devono ricevere i militari infermi.

Gli spedali civili, considerati quai succedanei degli spedali militari, riceveranno, per quanto le località loro saranno per permetterlo, i militari infermi del loro

presidio ogni qual volta non vi esista nel luogo stesso uno spedale reggimentale avente località e mezzi sufficienti per poterli ricevere.

I militari poi, che comandati isolatamente e di passaggio saranno per cadere ammalati, dovranno anch'essi farsi ricoverare negli spedali civili.

ART. 5.

Eccezioni.

Saranno esclusi dalla disposizione di cui all'articolo precedente :

1.° Gl'individui malati di sifilide confermata, e di scabbia complicata o ribelle, i quali, perciocchè possono marciare, dovranno dirigersi allo spedale militare della divisione, per quanto possibile, e sussidiariamente anche agli spedali reggimentali più vicini.

2.° Quelli il di cui genere di malattia deve essere trattato nelle infermerie di reggimento a norma del disposto dall'articolo 10, ove una ne abbia nel luogo stesso il proprio corpo ; mentre in diverso caso saranno ricevuti nell'ospizio civile, se la natura del male ne permette il ricovero, oppure inviati allo spedale militare della divisione od a quello reggimentale più vicino, se affetti da scabbia o morbo venereo.

ART. 6.

Trattamento e cura dei militari.

Li militari ammalati saranno negli spedali civili collocati, per quanto sarà possibile, in sale o camere par-

ticolari, o per lo meno vi saranno, come meglio si potrà, isolati. Il servizio di sanità vi si farà dai medici e dai chirurghi degli stessi spedali civili.

Il comandante della piazza, il commissario di guerra, il comandante la truppa, i chirurghi maggiori ed in secondo che si trovassero nel presidio, saranno tenuti ad una particolare vigilanza sugl' infermi militari negli spedali civili, loro facendo frequenti visite, onde assicurarsi del modo con cui sono trattati, curati e mantenuti, ed accertarne ad un tempo la disciplina e subordinazione alle persone preposte alla direzione del servizio nello stabilimento.

SEZIONE QUARTA

Degli spedali reggimentali.

Art. 7.

Corpi che li conservano.

Fondi di quelli soppressi.

Sussisteranno gli spedali reggimentali per il corpo dei Carabinieri Reali, e pei corpi di stanza in Sardegna.

Per ora, e sino a nuova disposizione, i reggimenti di cavalleria continueranno pure a ritenere il proprio spedale; ma qualora uno o più di questi reggimenti venissero a trovarsi di stanza nei capi-luoghi di divisione, cesserà durante il tempo di tale guarnigione l'esercizio del proprio spedale, ed i loro malati avranno ricovero in quello divisionario.

Gli spedali del corpo Reale d'artiglieria e dei battaglioni di guarnigione, che tuttora sussistono, saranno

soppressi, ed i malati di tali corpi verranno ricoverati negli spedali militari, e sussidiariamente in quelli civili, come fu stabilito pel rimanente dell'armata di terra.

I fondi in danaro, ed in effetti e medicinali esistenti presso quei tre spedali sarannno a diligenza dell'Azienda generale di Guerra fatti versare, cioè, quelli del corpo Reale d'artiglieria e del secondo battaglione di guarnigione allo spedale di Torino, quelli del primo battaglione allo spedale di Genova.

Art. 8.

Individui curati in essi.

Negli spedali reggimentali saranno curati i malati del proprio corpo qualunque sia la malattia da cui siano affetti, ed inoltre quegli altri militari infermi di cui tal volta il commissario di guerra richiedesse il ricovero giusta il disposto dall'articolo 5.

Art. 9.

Eccezioni.

Ogni qual volta per altro Carabinieri Reali, od individui dei reggimenti di cavalleria comandati in distaccamento, di servizio, od in marcia, per qualunque motivo, cadessero ammalati in luoghi ove esistono spedali militari di divisione o di reggimento, essi avranno diritto al ricovero, trattamento e cura in tali stabilimenti come quelli degli altri corpi, sull'invito del commissario di guerra. In mancanza di questi spedali, saranno ricevuti e trattati in quelli civili.

SEZIONE QUINTA

Delle infermerie militari presso i corpi e nei presidii.

Art. 10.

Loro istituzione, e scopo presso i corpi.

I corpi tutti non aventi il proprio spedale, avranno nella loro caserma, in luogo per altro piuttosto appartato, una o più camere destinate ad uso d'infermeria.

La medesima sarà pure stabilita da ogni battaglione, e frazione di reggimenti che seco abbia un chirurgo maggiore, od un chirurgo maggiore in 2.°

In dette infermerie si tratteranno gl'individui del proprio corpo affetti da malattie sifilitiche locali e semplici, da tutte le altre malattie di picciolissimo rilievo, ed i meramente scabbiosi.

Art. 11.

Infermerie nei presidii e nelle fortezze.

Nel presidio di Monaco, nelle fortezze di Lesseillon e Fenestrelle, ed occorrendo col tempo, a seconda dei casi, anche in quelle di Gavi, Exilles, Bard, e Ventimiglia, sarà stabilita una infermeria per curare i malati militari della propria guarnigione.

In queste infermerie, considerate quali succursali dello spedal militare della rispettiva divisione, si tratteranno non solo i malati affetti da malattie leggiere, come fu stabilito all'articolo precedente per le infermerie di reggimento, ma bensì ogni qualunque specie di malattie.

CAPO SECONDO

Assegnamenti e carichi degli spedali. Ritenenze da farsi ai militari infermi.

SEZIONE PRIMA

Spedali militari.

Art. 12.

Assegnamenti.

L'Azienda generale di Guerra corrisponderà all'amministrazione di cadun ospedale militare centesimi *settantadue* al giorno per ogni ammalato ricoverato in esso.

Gli farà inoltre somministrare, per ora, i letti compiti dall'appaltatore delle caserme della divisione che sieno della qualità e forma stabilita dai capitoli d'appalto.

Per ogni individuo, il quale sarà curato nello spedale di una affezione sifilitica, corrisponderà inoltre la stessa Azienda allo stabilimento la somma di lire *dieci* da ritenersi quindi al corpo cui l'ammalato pertiene, e da imputarsi dal corpo a carico della massa individuale.

Art. 13.

Spese cui devono far fronte.

Mediante gli assegnamenti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione dello spedale sarà tenuta di somministrare agl'infermi ogni qualunque siasi cosa necessaria, ivi comprese quelle d'abitudine, di cui tal volta il medico

od il chirurgo fossero per riconoscere opportuna la somministrazione al malato.

Provvederà a tutte le spese occorrenti per il servizio dello spedale sì per derrate che per effetti d'ogni specie, eccettuata quella del bucato degli effetti e lingerie da letto, la quale, sintantochè simile fornitura sarà fatta dall'appaltatore delle caserme, rimarrà a carico di questo; ma dovrà l'amministrazione dello stabilimento, di concerto col commissario di guerra, far invigilare sui liscivii e spurghi, onde accertarsi che si eseguiscano a dovere e con quelle maggiori cautele che all'uopo venissero indicate.

Fra le spese che rimangono a carico dell'amministrazione dello spedale, dovransi annoverare anche le paghe de' sotto aiutanti di contabilità, infermieri maggiori, ed infermieri ordinari; dovendo li soli stipendi assegnati al rimanente del personale amministrativo e sanitario dello stabilimento cadere a carico del Regio erario.

Sarà pure tenuto lo spedale a far fronte alla spesa di somministranza della razione viveri a quella categoria di impiegati subalterni, ai quali con queste Nostre determinazioni viene la medesima conceduta.

Art. 14.

Mobili e lingerie da letto.

A misura poi che sarà formata ad ogni spedale la sua dotazione in mobili, e lingerie da letto, la manutenzione in buono stato di detti mobili ed effetti, lo spurgo e liscivio loro, rimarranno a carico dell'amministrazione dello stabilimento: ed in allora l'Azienda generale di Guerra, a vece della retribuzione di centesimi *settantadue* per ogni giornata d'ammalato fissata dall'articolo 12, gli corrisponderà quella di centesimi *settantasette*.

Art. 15.

Ritenenze ai malati che vi sono ricoverati.

Ai bassi ufficiali e soldati che, cadendo ammalati, saranno ricoverati negli spedali divisionali, l'Azienda generale di Guerra farà ritenenza per tutto il tempo di permanenza in essi, cioè:

Se sergenti, di due terzi del loro prestito e di ogni altra personale competenza così in danaro come in natura, meno quella del deconto.

Se inferiori al grado di sergente, dell'intero prestito e di ogni altra personale competenza, meno quella del deconto.

Art. 16.

Ricovero degli Ufficiali.

Tostochè l'amministrazione degli spedali militari avrà presa consistenza tale da poter permettere di secondare le domande di quegli Ufficiali, i quali, cadendo ammalati, chiedessero di esser in essi curati e trattati, vogliamo che ne sia anche permesso il ricovero, a seconda dei mezzi che sarà per presentare lo stabilimento, accordando sempre la preferenza agli Ufficiali in servizio, su quelli che già fossero provveduti a riposo.

Art. 17.

Ritenenze ad essi per il trattamento.

Nel caso di cui all'articolo precedente, l'Azienda generale di Guerra corrisponderà allo spedale militare per ogni giornata di trattamento e cura:

Se d'un ufficiale subalterno lire *una* e cent. *cinquanta*.

Se d'un capitano, od ufficiale superiore lire *due*.

Se però l'uffiziale ricoverato fosse affetto da malattia sifilitica, sarà accresciuta la retribuzione di centesimi *settantacinque* al giorno.

Le somme, che verranno come sovra corrisposte alle amministrazioni degli spedali divisionari per il trattamento e cura degli uffiziali, saranno dall'Azienda generale di Guerra trattenute sugli averi degli uffiziali stessi.

SEZIONE SECONDA

Spedali civili.

Art. 18.

Retribuzione da convenirsi.

Per il trattamento e la cura, negli spedali civili, dei bassi uffiziali e soldati che cadono infermi, l'Azienda generale di Guerra stipulerà convenzioni colle amministrazioni di quelle opere pie, onde determinare, a seconda della particolare posizione di tali stabilimenti, la retribuzione da corrispondersi per ogni giornata d'ammalato.

Simile retribuzione, a seconda dei casi, potrà estendersi sino a centesimi *ottantacinque* al giorno per cadun malato.

Nel convenire come sovra della somma da retribuirsi, dovrà essere, senza eccezione alcuna, stabilito l'obbligo all'ospizio civile di far curare a sue spese i malati, come pure di provveder loro ogni occorrente durante la permanenza nello stabilimento.

Art. 19.

Fornitura dei letti. Anticipazioni di fondi.

Nel caso in cui la ristrettezza di qualche spedale civile gli facesse chiedere la fornitura dei letti e delle relative

lingerie dall' appaltatore delle caserme, l'Azienda generale di Guerra potrà alla medesima acconsentire, mediante proporzionata diminuzione sulla somma da retribuirsi in danaro.

Qualora poi vi fossero degli ospizii civili i quali per ampliare i loro mezzi di ricovero dei militari infermi abbisognassero di anticipazioni di fondi in danaro, da ritenersi quindi rateatamente sui loro averi, queste potranno anche essere acconsentite, con quelle cautele però che a seconda dei casi e nell'interesse del Regio erario saranno ravvisate necessarie.

ART. 20.

Ritenenze ai ricoverati.

I militari malati, che saranno ricoverati negli spedali civili, andranno soggetti alle stesse ritenenze stabilite dall'art. 15, per quelli trattati negli spedali divisionari.

SEZIONE TERZA

Spedali reggimentali.

ART. 21.

Assegnamenti.

Per far fronte alle spese di mantenimento e cura dei proprii malati, gli spedali reggimentali introiteranno a loro beneficio, oltre il pane e legna degl' infermi:

I due terzi del loro prestito, se sergenti;

L' intero loro prestito, se inferiori a tal grado.

Gli individui poi che saranno affetti da morbo venereo, pagheranno inoltre allo spedale, mediante imputazione a carico sulla massa individuale:

Se per malattia sifilitica locale e semplice, lire *tre.*

Se per sifilide confermata, lire *dieci.*

A detti spedali saranno fatti somministrare gli occorrenti letti compiti dagli appaltatori delle caserme, a diligenza dell'Azienda generale di Guerra.

ART. 22.

Indennità medicinali, a quali spedali corrisposta.

Gli spedali reggimentali dei corpi stanziati in Sardegna, siccome soggetti a più conseguenti spese per la natura del servizio in quel regno, ed al vario modo in cui devono provvedere alla cura e trattamento dei malati, continueranno a percepire dall' Azienda generale di Guerra l'indennità medicinali nel modo sin qui praticato, cioè di lire 3 e cent. 60 nei corpi di cavalleria, e di lire 2 e cent. 40 in quelli di fanteria, per ogni individuo all'anno, esclusi però gli uffiziali, furieri e sergenti, e gli uomini dello stato maggiore, meno i caporali maggiori, i caporali tamburini, ed i vivandieri.

Tale indennità cesserà di essere corrisposta a tutti i corpi in terraferma, benchè aventi il proprio spedale.

ART. 23.

Retribuzione pei ricoverati d' altri corpi.

Per il trattamento, la cura ed il mantenimento in uno spedale reggimentale, degli uomini d' altri corpi che vi si faranno ricoverare, l'Azienda generale di Guerra corrisponderà al corpo che li riceve centesimi *sessanta* per ogni giornata d' ammalato, e gli farà inoltre somministrare i letti compiuti dall' appaltatore delle caserme.

All' uomo che sarà in tal modo curato, saranno fatte le ritenenze stabilite dall' articolo 15.

ART. 24.

Carichi.

I proventi stabiliti dai tre articoli precedenti sono quelli, mediante i quali ogni spedale reggimentale dovrà far fronte a tutte le spese necessarie al buon trattamento e cura dei malati ricoverati in esso, col carico inoltre del pagamento dell'onorario al medico di cui il corpo, previa partecipazione al Ministero di Guerra, dovrà far scelta nella città di guarnigione, per far servizio in concorso co' suoi chirurghi.

Cesserà peraltro la corrisponsione, sui fondi di spedale, d' ogni qualunque gratificazione a favore del chirurgo maggiore e del chirurgo maggiore in 2.° del reggimento, rimanendo tale spesa vietata.

ART. 25.

Eccezioni per lo spedale de' Carabinieri.

Per lo spedale del corpo dei Carabinieri Reali nulla è innovato, nella parte amministrativa, a quanto trovasi in ora stabilito, ma sarà il medesimo come tutti gli altri spedali sotto la dipendenza del Consiglio superiore di sanità militare per quanto concerne alla parte sanitaria; e gli uffiziali di sanità che lo dirigono dovranno uniformarsi alle regole, che saranno stabilite per gli spedali reggimentali in generale.

SEZIONE QUARTA

Infermerie militari.

ART. 26.

Indennità medicinali alle infermerie reggimentali. Ritenenze agl' individui.

I corpi tutti che, a mente del disposto dall' art. 10, dovranno tenere una o più infermerie, riceveranno

dall'Azienda generale di Guerra un'indennità ragguagliata a centesimi *venti* per cadun uomo all'anno, calcolata sulla forza del corpo stabilita dalla relativa formazione, ed esclusi soltanto gli uffiziali.

All' uomo che sarà curato nell' infermeria, verrà fatta la ritenenza del piccolo prestito durante il tempo della cura, se inferiore al grado di sergente; e se di quest'ultimo grado, dei soli due terzi di esso.

Gli ammalati poi di sifilide locale e semplice pagheranno inoltre lire *tre*, che saranno imputate a debito sulla massa individuale.

ART. 27.

Carichi di dette infermerie.

Con questi assegnamenti dovrà ogni corpo far fronte alle spese dei medicinali ed altre che occorranno per dette infermerie, ivi comprese quelle dello spurgo degli effetti di vestiario degli scabbiosi, e soltanto esclusa la spesa degli alimenti, a cui farà fronte la massa d' ordinario, la quale per tal fine incasserà anche per gli uomini in cura all' infermeria la porzione del prestito prescritta pagarsi alla medesima da ogni individuo che vi partecipa.

ART. 28.

Assegnamenti alle infermerie di presidio e fortezze.

Le infermerie militari, le quali, a mente del disposto dall' articolo 11, saranno stabilite nei presidii e nelle fortezze, in vece degli assegnamenti di cui agli articoli 26 e 27, riceveranno dall' Azienda generale di Guerra quello di centesimi *ottanta*, al giorno, per ogni ammalato ricoverato in esse.

Per cadaun ammalato affetto da sifilide, sarà loro inoltre corrisposto, se semplice e locale, lire *tre*, se confermata, lire *dieci*.

Tali retribuzioni saranno pagate dall' Azienda generale di Guerra, nello stesso modo stabilito dall' articolo 12 per gli spedali divisionari, e gli uomini curati in dette infermerie andranno soggetti alle ritenenze fissate dagli articoli 12 e 15.

ART. 29.

Mobili e lingerie da letto alle medesime.

I letti compiuti occorrenti a dette infermerie saranno fatti per ora somministrare, a diligenza dell' Azienda generale di Guerra, dall' appaltatore delle caserme; ed allorquando poi sarà ad esse formata la dotazione in mobili e lingerie da letto, siccome rimarrà a loro carico la manutenzione in buon stato, spurgo e liscivio di detti mobili ed effetti, per compenso di tale spesa sarà loro fatto un aumento di centesimi *cinque* alla retribuzione giornaliera di centisimi *ottanta* per ammalato, fissata dall'articolo precedente.

ART. 30.

Carichi di dette infermerie.

Le infermerie militari nei presidii e forti dovranno cogli assegnamenti, di cui nei due articoli precedenti, far fronte a tutte le occorrenti spese, come si è indicato all' articolo 14 per gli spedali militari divisionari.

CAPO TERZO

Del Personale sanitario

SEZIONE PRIMA

Sua composizione, riparto e paghe.

ART. 31.

Composizione del Personale Sanitario.

Indipendentemente dai membri componenti il Consiglio superiore di sanità militare da Noi istituito colle Regie determinazioni del 22 dicembre 1832, dai medici e chirurghi facienti servizio presso la compagnia delle guardie Nostre del corpo, e presso la Real casa degl' invalidi, sarà il Personale sanitario composto di:

N.° 3 Medici in capo d' ospedali.
» 4 Medici di 1.a classe.
» 3 Medici di 2.a classe.
» 2 Medici di presidio.
» 3 Chirurghi in capo d' ospedali.
» 30 Chirurghi maggiori.
» 32 Chirurghi maggiori in 2.° con paga di 1.a classe.
» 22 Chirurghi maggiori in 2.° con paga di 2.a classe.
» 8 Chirurghi di presidio.
» 1 Farmacista in capo.
» 3 Farmacisti con paga di 1.a classe.
» 5 Farmacisti id. di 2.a id.
» 100 Allievi di medicina, chirurgia e farmacia.

Vi potranno inoltre essere negli spedali di divisione, alcuni Medici applicati in soprannumero, i quali serviranno gratuitamente, qual volontariato, per percorrere la carriera medico-militare.

Art. 32.

Riparto e paghe.

Tutto il surindicato Personale sarà ripartito fra i corpi e gli spedali nel modo risultante dal qui unito stato N.° 1.

Le paghe ed i vantaggi di cui dovrà godere, sono stabiliti dal pure qui annesso stato N.° 2, sottoscritti amendue d'ordine Nostro dal Nostro Primo Segretario di Guerra e di Marina.

SEZIONE SECONDA

Dell'ammessione nel corpo degli Uffiziali di sanità.

Art. 33.

Grado dal quale ha luogo l'ammessione.

L'ammessione nel corpo degli Uffiziali di sanità militare avrà luogo dal grado di;

Medico di 2.a classe o di presidio;
Chirurgo maggiore in 2.°, o di presidio;
Farmacista con paga di 2.a classe.

Art. 34.

Preferenze per li posti in medicina.

Per li posti vacanti nella parte medica avranno la preferenza i Medici applicati in soprannumero, i quali,

riconosciuti dal Consiglio superiore militare di sanità atti al disimpegno di tale incumbenza, conteranno almeno due anni di servizio gratuito in uno spedale militare di divisione.

Dopo di essi, saranno preferti gli Allievi militari, laureati in medicina, i quali giustificheranno, col mezzo d' esame nanti il Consiglio suddetto, d'aver pratica, e cognizioni sufficienti per una simile carica.

Art. 35.

Preferenze pei posti in chirurgia.

Per le vacanze che si faranno nelle categorie dei chirurghi e farmacisti, avranno titoli di esclusiva preferenza gli Allievi militari che avranno presi i loro gradi in tale facoltà, e che saranno dal Consiglio riconosciuti dotati di sufficienti cognizioni.

Qualora poi fra gli Allievi non vi siano giovani atti a cuoprire le vacanze esistenti nelle surindicate due categorie, in tal caso potranno essere occupate da chirurghi e farmacisti non ancora addetti al militare servizio, i quali giustifichino presso il Consiglio di riunire capacità sufficiente.

SEZIONE TERZA

Progressione di carriera nel Corpo sanitario.

Art. 36.

Come debba seguire.

La progressione di carriera nel Corpo sanitario militare, dopo che sia seguita l'ammessione in esso giusta il disposto dalli tre articoli precedenti, si farà nella rispettiva facoltà a

seconda dei meriti e dell'anzianità: ma nessuno potrà concorrere per una promozione, se non avrà almeno tre anni di servizio nel grado immediatamente inferiore a quello in cui esiste la vacanza.

L' anzianità non sarà mai valevole se non a parità di meriti, così per condotta come per cognizioni, nella propria facoltà.

Per la classe chirurgica formerà titolo speciale di preferenza, per la promozione ai gradi superiori, la laurea nelle due facoltà di medicina e di chirurgia.

Art. 37.

Nomine e destinazioni degli Uffiziali di sanità.

Gli Uffiziali di sanità militare, a cominciare dal grado stabilito all' articolo 33, saranno nominati da Noi; e spetterà quindi al Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina la loro assegnazione ai corpi ed agli spedali.

SEZIONE QUARTA

Degli Allievi.

Art. 38.

Condizione per l' ammessione.

Nessuno potrà aspirare all' ammessione nella classe degli Allievi se non avrà compiuto il diciottesimo, o se oltrepasserà il vigesimo terzo anno di sua età.

Gli aspiranti dovranno produrre all'appoggio della loro domanda:

1.° La loro fede di nascita;

2.° I titoli da cui apparir deve che abbiano tutti i requisiti richiesti per gli studi a seconda del disposto dal Regio viglietto del 21 agosto 1832 per lo insegnamento e lo studio della medicina e della chirurgia.

ART. 39.

Domande, come ed a chi dirette.

Le domande saranno dagli aspiranti dirette al Ministero di Guerra e Marina, per mezzo dei comandanti dei corpi, se trattasi d'individui già ascritti al militare servizio pel fatto di arruolamento volontario o di leva; e direttamente poi, da quei tali che non appartenessero ancora alla milizia, i quali per ciò, ai documenti segnati all'articolo precedente, dovranno aggiungere un certificato d'idoneità al militar servizio rilasciato da un chirurgo maggiore.

ART. 40.

Assegnazioni a tai posti, da chi fatte.

Le assegnazioni alla classe degli Allievi, e la loro destinazione ai corpi apparterranno al Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina.

ART. 41.

Condizioni per l'arruolamento.

L'Allievo dovrà, nell'atto dell'arruolamento o passaggio in tale qualità, sottomettersi ad un servizio obbligatorio per lo spazio di anni otto, fatto diffalco, per quelli che già fossero arruolati, del servizio precedentemente prestato.

Non avrà l'Allievo diritto a nessuna somma a titolo di *ingaggiamento*; e colui che l'avesse ricevuto qual soldato, dovrà restituirlo in proporzione del tempo che gli rimarrebbe a servire in detta qualità.

Sarà l'Allievo stesso passibile di tutte le pene disciplinarie imposte ai semplici soldati.

Non avrà egli affidamento d'avanzamento se non nel caso in cui si facciano vacanze nella carriera cui aspira ; e non avendolo ottenuto nel corso del suo servizio obbligatorio , avrà diritto, al termine di esso, di venire congedato.

Art. 42.

Loro mantenimento e vestiario.

Colla paga e vantaggi assegnatigli dal qui unito stato N.° 2 deve l'allievo far fronte al suo mantenimento , e vestiario: a nessun' altra somministrazione, così in danaro come in natura , avendo il medesimo diritto in tempo di pace.

Art. 43.

Classificazione loro ne' corpi.

La classificazione degli Allievi nei quadri dei corpi seguirà mediante collocamento loro allo stato maggiore dopo i Chirurghi.

SEZIONE QUINTA

Trattamento di ritiro, ed uniforme degli Uffiziali di sanità.

Art. 44.

Trattamento di ritiro.

Per il trattamento di ritiro, saranno calcolati i soli servizi prestati a cominciare dal grado segnato all'articolo 33.

Le pensioni di ritiro si accorderanno agli Uffiziali di sanità alle epoche, e secondo le norme stabilite dal regolamento del 9 giugno 1831; ritenuto però che a senso delle basi stabilite per le assimilazioni loro ai gradi militari, con brevetto Nostro del 26 marzo scorso:

I Medici, i Chirurghi, ed i Farmacisti in capo, i Chirurgi maggiori ed i Medici di 1.a classe dovranno avere il trattamento da capitano;

I Medici di 2.a classe e di presidio, i Chirurghi maggiori in secondo, i Chirurghi di presidio, ed i Farmacisti con paga di 1.a e di 2.a classe, quello di tenente.

Art. 45.

Uniforme.

L'uniforme di cui deve far uso tutto il Corpo sanitario è quello stabilito dal regolamento annesso al precitato viglietto Nostro in data del 26 marzo scorso.

La distinzione degli Allievi in tre classi fatta dallo stesso regolamento stabiliendo la divisa loro, essendo nello scopo di distinguere il merito, poichè la paga per essi è una sola, spetterà al Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, sui rapporti che gli perverranno sulla condotta, la moralità, i servizi, e progressi negli studi d'ogni allievo, di stabilire quali delle tre divise dovrà vestire, col determinare la classe di cui farà parte.

CAPO QUARTO

Del Personale amministrativo e dei Cappellani.

SEZIONE PRIMA

Composizione, riparto e paghe del Personale amministrativo.

Art. 46.

Composizione del Personale amministrativo.

Il Personale ministrativo per gli spedali militari sarà il seguente, cioè :

N.° 3 Uffiziali contabili di 1.ª classe;
» 4 id. di 2.ª classe ;
» 3 Aiutanti di contabilità ;
» 12 Sotto aiutanti di contabilità ;
» 29 Infermieri maggiori ;
« 155 Infermieri ordinari.

Art. 47.

Paghe e vantaggi.

Le paghe e vantaggi di cui dovrà godere detto Personale, ed il riparto del medesimo fra li vari stabilimenti sanitari, sono indicati nelli già menzionati stati 1 e 2 qui annessi.

SEZIONE SECONDA

Degli Uffiziali contabili, Aiutanti e sotto Aiutanti di contabilità.

Art. 48.

Malleveria degli Uffiziali contabili.

Gli Uffiziali contabili, siccome risponsabili di tutti i fondi così in danaro come in materiale dello stabilimento

a cui si troveranno rispettivamente applicati, saranno tenuti verso il Nostro erario ad una malleveria in beni stabili od inscrizioni sul debito pubblico per la concorrente di lire *dodici mila* per quelli di 1.ª classe, e di *cinque mila* per quelli di 2.ª classe.

Art. 49.

Condizioni richieste per la nomina. Grado loro.

Questi Uffiziali, di cui l'istruzione e capacità in materia contabile dovranno essere riconosciute, avranno grado non inferiore a quello di capitano per la 1.ª classe, e di tenente per la 2.ª; saranno scelti fra quelli della Nostra armata che ne saranno riputati meritevoli, e che troveransi in grado di dare la malleveria stabilita dall'articolo precedente.

Art. 50.

Requisiti richiesti negli Aiutanti. Grado loro.

Gli Aiutanti di contabilità saranno anch'essi scelti fra gli uffiziali della Nostra armata, i quali, istrutti in materia contabile, saranno ravvisati poter, per moralità e condotta, lodevolmente disimpegnarsi di simile incumbenza.

Avranno il grado di tenente o di sotto tenente, e dopo un proporzionato servizio in tale qualità, avendo tutti i requisiti e l'anzianità richiesta, potranno aspirare eziandio alla promozione ad Uffiziali contabili, in caso di vacanze in tale categoria.

Art. 51.

Requisiti pei sotto Aiutanti. Grado loro.

Li sotto Aiutanti di contabilità, saranno scelti fra i bass'ufficiali dell' esercito, che per condotta, moralità,

capacità nei lavori di scritturazione, e probità saranno reputati meritevoli di ricompensa; e che per la natura dei già prestati servizi saranno divenuti meno idonei a continuare a servire attivamente nei corpi.

Essi avranno il grado di furiere, e dopo un servizio riempito per vari anni con lode in tale qualità, potranno eziandio aspirare alla nomina di aiutanti di contabilità facendosi vacanze in tale categoria.

ART. 52.

Nomine e distinzioni, da chi fatte.

La nomina degli Uffiziali contabili e degli aiutanti di contabilità sarà fatta da Noi. Spetterà quindi al Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina la destinazione loro agli ospedali, come pure la destinazione a tali stabilimenti dei bassi ufficiali, che dovranno riempirvi le incumbenze di sotto aiutante di contabilità.

SEZIONE TERZA

Degl'Infermieri.

ART. 53.

Divisione loro in due classi.

Gl'infermieri militari sono divisi nelle due classi di:
Infermieri maggiori;
Infermieri ordinari.

ART. 54.

Requisiti richiesti negl'Infermieri maggiori.

Nessuno potrà essere nominato Infermiere maggiore se non saprà leggere e scrivere correntemente, se non cono-

scerà le quattro regole dell'aritmetica, e se non avrà almeno due anni di servizio come infermiere ordinario.

Li bassi uffiziali del Nostro esercito, i quali avranno compiuta la loro limitazione di servizio, potranno nullameno concorrere per la metà dei posti da infermieri maggiori che si faranno vacanti.

Art. 55.

Assegnazioni a tali posti, da chi fatte.

Le assegnazioni ai posti d'infermieri maggiori saranno fatte dal Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina.

Art. 56.

Arruolamenti degl'Infermieri.

La categoria degl'Infermieri ordinari si terrà a numero col mezzo d'arruolamenti volontari ed altresì col mezzo di passaggi in essa, ove d'uopo, di caporali e soldati appartenenti ai vari corpi dell'esercito.

Art. 57.

Da chi effettuati.

Gli arruolamenti volontari si faranno, dai commissari e sotto commissari di Guerra nelle rispettive città capiluoghi di divisione, sino alla concorrente del numero fissatone per cadun spedale militare, a misura delle vacanze in tale categoria, sull'accettazione del Direttore del rispettivo spedale, di cui è proposito al capo quinto.

Art. 58.

Limitazione di servizio. Riassoldamenti.

La limitazione di servizio degl' Infermieri è fissata ad

anni otto, ed essi riceveranno a titolo d'ingaggiamento la somma di lire trentasei.

Terminata tale limitazione saranno ammessi a contrarre riassoldamenti per un tempo non mai minore d'anni due, nè maggiore di otto, purchè risultino in stato di continuare a servire per quel numero d'anni pel quale si riassolderanno, e vi concorra l'assenso del direttore dello spedale. Riceveranno a titolo di riassoldamento la somma di lire cinque all'anno.

ART. 59.

Condizioni di ammessione.

Nessuno potrà essere arruolato come infermiere:

1.° Se non produrrà un certificato da cui consti della sua buona codotta;

2.° Se di età minore d'anni venti compiuti, e maggiore di quella d'anni trentasei;

3.° Se non farà risultare d'avere soddisfatto agli obblighi imposti dalle leggi per la leva militare;

4.° Se non saprà leggere e scrivere;

5.° Se sarà ammogliato, o vedovo con prole;

6.° E finalmente se non giustificherà di non essere affetto da alcun'infermità, che possa impedirgli di convenientemente servire in tale qualità.

I militari per altro, che ottengono congedo definitivo per termine di ferma, potranno essere arruolati come infermieri sino all'età di quarant'anni.

ART. 60.

Riparto e destinazione degl' infermieri.

Il riparto degl'infermieri maggiori ed infermieri ordinari stabilito dal qui annesso stato n. 1. fra li vari

spedali, siccome semplicemente approssimativo, potrà essere variato secondo che le esigenze del servizio saranno per suggerirlo al Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, purchè il numero totale di essi fissato dall'art. 44 non si accresca in tempo di pace: dimodochè gl'infermieri maggiori, ed ordinari potranno essere da lui mutati di destinazione ogni qual volta lo ravviserà opportuno.

Occorrendo poi il caso di diminuzione del numero fissatone, essi infermieri saranno, ove d'uopo, anche destinati ad altri servizi, qualora ciò venisse ravvisato opportuno.

Art. 61.

Infermieri ed operai provvisori, come accettati.

Qualora un improvviso aumento di malati in uno, o più spedali facesse ravvisare la necessità di accrescere il numero degl' infermieri, vi si provvederà con infermieri provvisori, i quali riceveranno per il tempo di loro servizio quel trattamento che sarà convenuto nell'atto dell'accettazione, ma che non potrà mai essere maggiore di quello stabilito per gl'infermieri militari.

Per gli occorrenti lavori negli spedali potranno anche essere fermati operai a giornaliera mercede, i quali però non dovranno mai essere mantenuti a spese dello stabilimento, nè ritenersi per un tempo qualunque eccedente il mero necessario.

Art. 62.

Servizio degl'infermieri provvisori non calcolato.

Gl'infermieri provvisori saranno accettati dal Consiglio d'amministrazione dello stabilimento, di cui è cenno al

capo quinto. Così dell'accettazione loro, come del bisogno, e del trattamento convenuto, dovrà risultarne col mezzo di deliberazione.

Detti Infermieri dovranno licenziarsi tosto cessato il motivo per cui saranno stati accettati. Il loro servizio in tale qualità non darà a titolo ricempense, ma bensì a un riguardo per la preferenza in caso di vacanze nella categoria degl'Infermieri militari, qualora la loro precedente condotta ne li faccia ravvisare meritevoli, e riuniscano tutti li necessari requisiti.

Di ciò dovranno essere affidati, e dovrà risultarne nell' atto d'accettazione.

Art. 63.

Trattamento dei Sotto Aiutanti ed Infermieri malati.

Li Sotto Aiutanti di contabilità e gl'Infermieri che sieno malati, avranno diritto al trattamento e alla cura nel proprio spedale; e durante il tempo della malattia l'amministrazione dello spedale, per compenso della spesa loro, farà la ritenenza seguente, cioè:

Al Sotto Aiutante di contabilità ed all' Infermiere maggiore, dei due terzi della paga, meno il deconto.

All'Infermiere, della paga totale, meno il deconto

Art. 64.

Pene cui vanno soggetti.

Gl'Infermieri militari saranno soggetti a tutte le leggi, regolamenti, e pene disciplinarie stabilite per l'armata; e così pure i Sotto Aiutanti di contabilità, come considerati che sono quai semplici bassi ufficiali.

Gl'Infermieri provvisori non essendo vincolati da un

arruolamento, saranno rinviati al menomo mancamento nel servizio; non dovendo eglino essere sottoposti a punizioni economiche.

SEZIONE QUARTA

Trattamento di ritiro del Personale ministrativo.

Art. 65.

Come regolato.

Gli Ufficiali contabili, e gli Aiutanti di contabilità riceveranno il trattamento di ritiro stabilito per il loro grado, giusta le norme del Regolamento del 9 giugno 1831.

Li Sotto Aiutanti di contabilità avranno quello da furiere.

Gl'Infermieri maggiori da sergente.

Gl'Infermieri ordinari da caporale.

Il servizio prestato nelle suindicate qualità sarà calcolato qual servizio attivo.

SEZIONE QUINTA

Uniforme.

Art. 66.

Sua qualità per il Personale ministrativo.

Gli Ufficiali contabili, gli Aiutanti, e Sotto Aiutanti di contabilità faranno uso, colle distinzioni del rispettivo grado, dell'uniforme stabilito sul totale dell'armata.

Gl'Infermieri maggiori, e gl'Infermieri avranno:

L'abito di panno turchino colla goletta e i paramani di panno color marrone, abbottonato con una sola fila di bottoni bianchi, sui quali vi sarà scritta la laggenda *spedali*

militari, i rivolti delle falde turchini, e le scarselle disegnate in lungo con tre bottoni e con una pistagna color marrone.

Il cappotto militare coi bottoni indicati per l' abito.

I pantaloni di panno bigio marengo senza pistagna.

Una giubba di fatica in panno dello stesso colore dei pantaloni, colla goletta e coi bottoni come l'abito.

Il schakot come la fanteria.

Gl'infermieri maggiori avranno per distintivo il gallone da sergente sull'abito, schakot e giubba.

Avranno inoltre la sciabola ed il budriere come la fanteria.

Art. 67.

Vestiario agl'infermieri e sotto aiutanti, come provvisto.

Il vestiario descritto all'art. precedente sarà somministrato agl' infermieri maggiori ed infermieri a diligenza dell' Azienda generale di Guerra, a scadenza d' uso, cioè:

L'abito — ogni 5 anni
Il cappotto — ogni 6 anni
I pantaloni — ogni 18 mesi
La giubba — ogni 2 anni
Il schakot — ogni 6 anni
Il budriere — ogni 10 anni

La sciabola non sarà mai rinnovata, rimanendo a carico loro la manutenzione in buon stato.

Li sotto aiutanti di contabilità dovranno provvedersi il vestiario a proprie spese mediante la paga loro assegnata, e l' uffiziale contabile invigilerà a che ne siano essi sempre convenientemente provvisti, ed abbia il loro vestiario la forma e la qualità volute dai regolamenti.

Art. 68.

Piccolo arredo. Massa di deconto.

Gli oggetti tutti che compongono il piccolo arredo del soldato di fanteria sono quelli, che dovranno pure comporlo per li sotto aiutanti di contabilità, gl' infermieri maggiori ed infermieri, al qual fine sarà loro formata la seguente massa di deconto, cioè:

Di lire 36 ai sotto aiutanti ed agl'infermieri maggiori; e di lire 27 agl'infermieri, mediante ritenenza giornaliera sulla paga:

Di cent. 10 ai sotto aiutanti ed agl'infermieri maggiori; e di cent. 7 1[2 agl'infermieri.

Detta massa sarà amministrata dall' Uffiziale contabile dello spedale.

SEZIONE SESTA

Dei Cappellani.

Art. 69.

Loro nomina.

Nelli tre spedali militari di prima classe vi sarà un Cappellano fisso pel disimpegno del servizio religioso nello stabilimento. Egli avrà in suo aiuto i Cappellani dei corpi della guarnigione, che faranno servizio per turno.

Negli spedali di seconda classe terrà le veci di Cappellano fisso, il più anziano fra quelli dei corpi del presidio; gli altri faranno servizio in aiuto di questo, e per turno.

Negli spedali reggimentali il servizio religioso sarà disimpegnato dal Cappellano del proprio corpo, e nelle infermerie militari dei presidi e forti, da quello del presidio.

ART. 70.

Paga, onori e trattamenti di ritiro.

I Cappellani di spedale godranno della paga segnata dall'annesso stato N.° 2, e per le ricompense, onori, e trattamenti di ritiro saranno assimilati agli Uffiziali di sanità in capo degli spedali militari.

CAPO QUINTO

Ispezione, direzione ed amministrazione degli spedali. Subordinazione nel servizio.

SEZIONE PRIMA

Ispezione.

ART. 71.

Giunta a cui essa è affidata.

La ispezione superiore di cadun spedale militare sarà affidata in ogni capo-luogo di divisione ad una *Giunta Sanitaria Militare*, la quale sarà presieduta dal Governatore, ed in sua assenza od impedimento, o per di lui delegazione dal Generale comandante la divisione, o da chi ne farà le veci.

Ne saranno membri i Colonnelli dei corpi della guarnigione, e quando il numero di essi non giungerà a due, saranno membri altrettanti Uffiziali superiori degli stessi corpi, scelti fra i più anziani.

Il commissaro di guerra della divisione ne sarà membro e segretaro.

In caso di parità di voti avrà voce preponderante il presidente.

ART. 72.

Affari che le dovranno essere riferti.

Saranno alla Giunta rassegnate dal Direttore dello spedale le cose tutte necessitose di provvedimenti per il miglior andamento del servizio nello stabilimento, le quali discusse in adunanza, dovranno quindi essere dalla Giunta determinate; ed ove si tratti di affari sui quali non possa ella pronunciare da se, verranno questi riferti dal presidente al Ministero di Guerra per le provvidenze opportune.

ART. 73.

Speciali attributi della Giunta.

Il tener la mano a che ognuno eseguisca il disposto dai regolamenti nell'adempimento dei proprii doveri; lo assicurare il buon trattamento degli infermi, la necessaria economia nelle spese, ed una rigorosa disciplina nello stabilimento, acciò ogni cosa progredire possa con ordine e regolarità, saranno attributi speciali della Giunta: e pel canale del suo presidente perverranno, così ai corpi come allo spedale, gli relativi ordini, sia che concernino a nuove determinazioni, sia che si riferiscano semplicemente all'eseguimento di cose già stabilite.

ART. 74.

Rapporti e stati di condotta da inviarsi al Ministero di guerra.

Ogni sei mesi la Giunta, per mezzo del suo presidente,

trasmetterà al Ministero di Guerra un circostanziato rapporto sull' andamento d' ogni ramo di servizio nello spedale, accompagnato dagli stati di condotta del Personale così sanitario, come religioso ed amministrativo addetto allo stabilimento, dei quali stati dovrà essergli fatto invio dal Direttore.

Alle annotazioni, che già esisteranno in essi stati sul particolare d'ognuno, la Giunta farà quelle addizioni sue proprie, che crederà opportune.

Art. 75.

Adunanze e deliberazioni della Giunta.

La Giunta dovrà adunarsi regolarmente due volte al mese, ed ogni qualunque altra volta sarà per ravvisarlo conveniente il suo presidente. Le deliberazioni sue saranno inscritte dal segretario sur un apposito registro.

SEZIONE SECONDA

Direzione ed amministrazione.

Art. 76.

Direzione, a chi affidata.

La direzione di cadaun spedale militare, subordinatamente alla Giunta di cui è proposito nella sezione precedente, sarà commessa al Capo dello stato maggiore della divisione, il quale fungerà per ciò le veci di Direttore dello spedale.

In caso d'assenza o di vacanza del posto, lo rimpiazzerà in tali funzioni quell' uffiziale superiore che sarà destinato dal governatore, informandone il Ministero di Guerra.

ART. 77.

Consiglio d'amministrazione, come composto.

Per la ministrazione economica di detti spedali sarà istituito in ognuno d'essi un Consiglio composto:

Del Direttore —— Presidente
Del Medico in capo
» Chirurgo in capo } Membri
» Uffiziale contabile

Riempirà in esso le funzioni di segretaro un sotto aiutante di contabilità.

In caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.

ART. 78.

Amministrazione degli spedali e delle infermerie reggimentali.

Gli spedali reggimentali saranno ministrati dal Consiglio d'amministrazione del proprio corpo, il quale delegherà un suo Uffiziale per dirigerlo.

Le infermerie di reggimento saranno pure ministrate in ogni corpo dallo stesso Consiglio.

ART. 79.

Amministrazione dell' infermeria di Monaco.

L'infermeria militare di Monaco sarà diretta ed amministrata da un Consiglio composto:

Del Luogotenente delle armi, — Presidente
Del Comandante la truppa della guarnigione . . . . — Membro
Del sotto Commissaro di Guerra, segretaro e contabile . — Membro

Art. 80.

Infermerie delle altre fortezze.

Le infermerie militari nelle fortezze, saranno dirette ed amministrate in egual modo, eccettochè ne sarà Presidente il Comandante, e che la contabilità sarà fidata al Maggiore della piazza, ove esiste.

Art. 81.

Attribuzioni dell'Azienda Generale di Guerra.

Il controllare le spese, verificare i conti, e l' ispezione sulla gestione economica d' ogni spedale, ed infermeria, apparterrà all'Azienda Generale di Guerra, i cui Uffiziali, a norma delle direzioni che riceveranno dall' Intendente Generale, adempiranno la parte fiscale nell' interesse del Regio erario.

SEZIONE TERZA

Subordinazione nel servizio degli spedali.

Art. 82.

Come stabilita.

Al Direttore dello spedale sarà subordinato tutto il Personale dello stabilimento.

Al Cappellano dello stabilimento, od a chi ne farà le veci, starà subordinato il Personale addetto al servizio religioso.

Al Medico e Chirurgo in Capo, od a coloro che ne faranno le veci, saranno subordinati, nella parte che si riferisce al servizio sanitario, i Medici, i Chirurghi Maggiori,

i Chirurghi maggiori in 2.°, gli Allievi che faranno servizio allo spedale, ognuno nella rispettiva facoltà.

Al Farmacista saranno subordinati gli Allievi e le altre persone addette nello spedale al servizio di farmacia.

All' Uffiziale contabile sarà subordinato tutto il personale ministrativo, siccome quello ch'è incaricato della disciplina dello stabilimento sotto gli ordini del Direttore.

Gl' infermieri per altro saranno anche tenuti di eseguire gli ordini che riceveranno dagli Uffiziali di sanità, in quanto concerne alle cure da aversi ai malati.

Art. 83.

Azione della subordinazione nelle gerarchie d' impieghi.

La subordinazione si estenderà quindi alle gerarchie d' impieghi, standovi in ognuna d' esse l' autorità e l' azione del grado superiore militare su quello del grado inferiore.

Art. 84.

Subordinazione degli Uffiziali di sanità al Consiglio superiore di sanità militare.

Gli Uffiziali di sanità d'ogni grado dovranno, nella parte che si riferisce all' esercizio della scienza ed all' arte di guarire, uniformarsi alle direzioni tutte che loro verranno date dal Consiglio superiore di sanità militare; e trasmettergli le notizie e i rapporti di cui farà loro domanda; mentre allo stesso Consiglio rimangono intieramente subordinati, siccome risponsabile ch'egli è del servizio militare sanitario della Nostra armata.

CAPO SESTO

Disposizioni generali.

ART. 85.

Soppressione degli attuali Direttori ed Economi, e di alcuni posti di Medici e Chirurghi di presidio.

Mercè il nuovo ordinamento per il servizio sanitario colle presenti stabilito, dichiariamo soppressi i posti di Direttori ed Economi degli spedali divisionali in ora esistenti; riservandoci di altrimenti provvedere a riguardo di quelli fra gli attuali titolari di tali impieghi, che per la natura dei prestati servizi fossero meritevoli di riguardi.

S'intenderanno pure soppressi i posti di Medici e Chirurghi di presidio, di cui non è più fatto cenno in queste Nostre determinazioni; e cesseranno tali cariche cogli attuali titolari, se non saranno questi altrimenti provvisti.

ART. 86.

Soppressione dei Flebotomi.

La categoria dei *fraters* o flebotomi, in tutti i corpi della Nostra armata di terra, rimane pure soppressa: quelli che avranno i necessari requisiti, prenderanno posto nella categoria degli Allievi di medicina, chirurgia e farmacia.

Gli altri, se stati arruolati come soldati saranno ricollocati in tale categoria, se come *fraters* o flebotomi, saranno licenziati, qualora non preferiscano di continuare il servizio da soldato.

Art. 87.

Riduzione dei flebotomi dalla forza de' corpi.

La forza di cadaun corpo, in dipendenza del disposto dall'articolo precedente, sarà ridotta in ogni compagnia o squadrone di quel tanto a cui somma il numero dei *fraters* flebotomi che vi era assegnato, ed accresciuta allo stato maggiore del numero d'Allievi che vi è fissato dalle presenti.

Art. 88.

Provinciali in congedo illimitato esclusi dal ricovero negli spedali cadendo ammalati.

Dalla categoria dei militari che, cadendo ammalati, hanno diritto al ricovero, trattamento, e cura negli stabilimenti sanitari militari; si dovranno escludere i soldati provinciali e quelli dell'armata di riserva, che rimangono in congedo illimitato alle case loro.

Gli uni e gli altri vi avranno titolo soltanto durante il tempo che si troveranno a prestare servizio; e come tali saranno considerati dall'epoca della partenza dai loro focolari pel fatto della chiamata sotto le armi, sino a quella del loro ritorno in patria, purchè si trovino viaggiando muniti di regolare foglio di via.

Art. 89.

Riserve d'ampliazione della forma delle infermerie militari.

Esigenze di servizio potendo far accrescere il numero presuntivo di malati in tempo di pace, da curare nelle infermerie militari dei presidii e forti, Ci riserviamo in tali casi, a misura dell' importanza che fossero per

acquistare maggiore tali stabilimenti, di ampliarne la forma e il modo di governo, con ispeciali provvedimenti adatti alle circostanze.

ART. 90.

Casi di concorso delle Suore di carità pel servizio degli spedali.

Nel caso in cui il disimpegno d'alcune parti del servizio negli spedali divisionari venissero fidate alle cure delle *Suore* di *carità*, la destinazione loro a tali stabilimenti formerà oggetto di speciali provvidenze che emaneranno all' uopo.

ART. 91.

Riserva per le nomine nella parte farmaceutica.

Sino a che si proceda all'istituzione del deposito centrale di farmacia militare, e d'un laboratorio generale chimico farmaceutico, non seguiranno le nomine del Personale per tal ramo di servizio, il quale continuerà intanto ad essere eseguito per via d'appalti.

ART. 92.

Regolamento di servizio per gli spedali.

Farà seguito a queste nostre determinazioni sovrane, e sarà considerato come parte integrante delle medesime il Regolamento di servizio per gli spedali dell'armata di terra in tempo di pace, il quale d'ordine Nostro sottoscritto dal Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, determina il modo di servizio così sanitario, come amministrativo, in ognuno degli stabilimenti di cui è cenno nelle presenti, e regola eziandio quello concernente alle acque termali, così per la parte sanitaria, come per quella ministrativa.

ART. 93.

Servizio sanitario in guerra, e per l'armata di mare.

Il servizio sanitario in guerra formerà oggetto di speciali provvedimenti che Ci riserviamo di emanare.

Quelle modificazioni od ampliazioni al modo di fare il servizio sanitario presso l'armata di mare che venissero a ravvisarsi necessarie, saranno soggetto di apposite determinazioni da emanare all'uopo.

Mandiamo ed Ordiniamo a chiunque spetti di eseguire e far eseguire queste Nostre determinazioni a cominciare dal primo agosto corrente anno, derogando a qualunque regolamento o disposizione che vi fosse contraria; poichè tale è Nostra mente.

Dat. Torino addì 4 di giugno 1833.

CARLO ALBERTO

DI VILLAMARINA.

N.° 1.

STATO *di riparto del Personale addetto al servizio sanitario negli spedali, e nei corpi dell'armata di terra, in tempo di pace.*

IN OGNI OSPEDALE DI PRIMA CLASSE

Parte sanitaria

1 Medico in capo.
1 Medico di seconda classe.
Medici applicati in sorpannumero.
1 Chirurgo in capo.
I Chirurghi maggiori } dei corpi della guarnigione.
I Chirurghi maggiori in 2.° } dei corpi della guarnigione.
Gli allievi } dei corpi della guarnigione.
1 Farmacista con paga di prima classe.

Parte religiosa

1 Cappellano fisso.
I cappellani dei corpi della guarnigione in suo aiuto.

Parte ministrativa

1 Ufficiale contabile di prima classe.
1 Aiutante di contabilità.
3 Sotto aiutanti di contabilità.
6 Infermieri maggiori, di cui uno capo cuoco, ed un altro portinaio.
35 Infermieri, di cui due garzoni di cucina, uno di farmacia, uno di magazzino, uno di dispensa.

N. B. Attesa la minor importanza dello spedale d'Alessandria, in esso vi sarà in meno sul personale suindicato:

1 Sotto aiutante di contabilità.
1 Infermiere maggiore.
6 Infermieri.

Il Farmacista in capo segnato nelle Regie determinazioni sarà incaricato del laboratorio

generale chimico farmaceutico, ed avrà in suo aiuto un Farmacista di seconda classe.

IN OGNI SPEDALE DI SECONDA CLASSE

Parte sanitaria

1 Medico di prima classe, fungente le veci di capo.

Medici applicati in soprannumero.

Il Chirurgo maggiore più anziano dei corpi della guarnigione fungerà le veci di capo permanente.

Gli altri Chirurghi maggiori
I Chirurghi maggiori in 2.°
Gli Allievi.
} dei corpi della guarnigione.

1 Farmacista con paga di seconda classe.

Parte religiosa

Il Cappellano più anziano dei corpi della guarnigione terrà le veci di Cappellano dello spedale.

I Cappellani degli altri corpi in suo aiuto.

Parte ministrativa

1 Uffiziale contabile di seconda classe.

1 Sotto aiutante di contabilità.

3 Infermieri maggiori, di cui uno portinaio, ed un altro capo cuoco.

12 Infermieri, di cui uno garzone di cucina, uno di farmacia, uno di magazzino e dispensa.

INFERMERIA DI MONACO

Il Chirurgo maggiore in 2.° del battaglione che vi sarà di stanza.

Un Medico della città, a cui l'amministrazione corrisponderà un onorario, vi farà servizio per la parte medica.

3 Infermieri.

FORTEZZA DI FENESTRELLE

1 Medico di presidio.

1 Chirurgo id.

3 Infermieri.

CITTADELLA D'ALESSANDRIA

1 Medico di presidio 1 Chirurgo di presidio	Pel disimpegno d'ogni occorrente, e più specialmente pel servizio sanitario dell'infermeria del bagno, e della catena militare.

FORTEZZE DI LESSEILLON, EXILLES, GAVI, BARD, E VENTIMIGLIA

1 Chirurgo di presidio
2 Infermieri, a Lesseillon soltanto.

ACQUI

1 Chirurgo di presidio, specialmente per il servizio dello stabilimento balneario all' epoca della destinazione dei militari a quelle terme.

NEI CORPI DELL'ARMATA DI TERRA

In ciascun reggimento di fanteria di linea, e nel corpo Reale d'Artiglieria	1 Chirurgo maggiore; 1 Chirurgo maggiore in 2.° con paga di prima classe; 1 Chirurgo maggiore in 2.° con paga di seconda classe; 4 Allievi di medicina, chirurgia, e farmacia.
In ogni reggimento di cavalleria, e nel battaglione Cacciatori franchi	1 Chirurgo maggiore; 1 Chirurgo maggiore in 2.° con paga di prima classe; 2 Allievi.
Nel corpo de' Carabinieri Reali	1 Chirurgo maggiore; 1 Chirurgo maggiore in 2.° con paga di seconda classe.
Nel battaglione Zappatori del genio, e nei batt.ni di Guarnigione	1 Chirurgo maggiore in 2.° con paga di prima classe.

Torino addì 4 giugno 1833

D'ordine di S. M.
Il Primo Segretario di Guerra e Marina
DI VILLAMARINA.

N.° 2.

STATO *delle paghe, e dei vantaggi assegnati al Personale addetto al servizio sanitario negli spedali, e nei corpi dell'armata di terra.*

		All'anno
Medici, Chirurghi, e Farmacisti in capo .	sino a 10 anni di servizio nel grado	L. 2200
	dopo i dieci anni .	« 2400
Chirurghi maggiori, e Farmacisti con paga di prima classe . . .	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 1800
	dopo i dieci anni .	« 2000
Medici di prima classe, Chirurghi maggiori in 2.° con paga di prima classe, Farmacisti con paga di seconda classe . .	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 1200
	dopo i dieci anni .	« 1400
Medici di seconda classe	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 800
	dopo i dieci anni .	« 1000
Chirurghi maggiori in 2.° con paga di seconda classe . . .	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 800
	dopo i dieci anni .	« 1000
Medici e Chirurghi di presidio	. . . .	« 720

		Paga all'anno
Allievi di medicina, chirurgia e farmacia	. . . .	« 300
Cappellani di spedale	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 1200
	dopo i dieci anni .	« 1400
Uffiziali contabili di prima classe . . .	sino a 10 anni di servizio nel grado . . .	« 2300
	dopo i dieci anni . .	« 2500
Uffiziali contabili di seconda classe . .	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 1600
	dopo i dieci anni .	« 1800
Aiutanti di contabilità	sino a 10 anni di servizio nel grado . . .	« 1100
	dopo i dieci anni .	« 1300
Sotto aiutanti di contabilità	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 420
	dopo i dieci anni .	« 500
Infermieri maggiori	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 315
	dopo i dieci anni .	« 360
Infermieri . . .	sino a 10 anni di servizio nel grado	« 225
	dopo i dieci anni .	« 270

Mediante la paga qui sopra stabilita, i Chirurghi maggiori ed i Chirurghi maggiori in 2.° dei corpi non godranno più della razione di pane, o di foraggio che loro era assegnata in tempo di pace, secondo l'arma cui pertenevano.

In caso di guerra gli Uffiziali di sanità, e d'amministrazione, destinati presso l'armata, godranno dei particolari vantaggi che saranno loro in tale occorrenza assegnati.

Gli Allievi di chirurgia, medicina, e farmacia alloggieranno, allorchè non comandati a speciali servizi, nel quartiere del proprio corpo, e loro sarà somministrato un letto da *sergente*, mediante pagamento a loro carico della relativa retribuzione all' impresaro delle caserme.

I sotto aiutanti di contabilità, gl' infermieri maggiori e gli infermieri godranno, oltre la paga qui sopra stabilita, d'una razione viveri al giorno uguale a quella dell'ammalato a porzione intiera, non che della caserma competente al proprio grado, ma senza legna.

In guerra avranno le competenze in natura attribuite al proprio grado, e così pure in marcia.

Gl' infermieri maggiori, ed infermieri godranno inoltre del vestiario nel modo e nella forma per essi stabilita.

L' aumento di paga concesso ad ogni categoria d'impiego dopo i dieci anni di servizio nel grado, sarà devoluto al titolare dal giorno successivo a quello del compimento dei dieci anni, i quali s' intenderanno decorrendi dall' epoca della nomina nella qualità stessa per cui si fa luogo all' aumento di stipendio.

Torino addì 4 giugno 1833

D'ordine di S. M.

Il Primo Segretario di Guerra e Marina

Di Villamarina.

REGOLAMENTO

SOPRA

IL SERVIZIO E L'AMMINISTRAZIONE

DEGLI

STABILIMENTI MILITARI DI SANITÀ

TITOLO PRIMO

Dei doveri, delle attribuzioni e delle incumbenze del Personale degli stabilimenti militari di sanità.

CAPO PRIMO

Attribuzioni del Consiglio superiore militare di sanità.

ART. 1.°

Direzione generale del servizio di sanità.

Il servizio di sanità nel *Regio esercito*, e negli spedali militari, per la parte che ragguarda all' arte scientifica del guarire, sarà diretto dal Consiglio Superiore Militare di Sanità, sotto l'autorità immediata del Ministero di Guerra e Marina.

ART. 2.

Attribuzioni particolari del Consiglio.

Per questo fine, oltre a quelle, di cui è caso nelle Regie determinazioni del 22 dicembre 1832, il

Consiglio Superiore Militare di Sanità avrà ancora le seguenti attribuzioni, cioè :

1.° Corrisponderà per mezzo della Regia Segreteria di Guerra e Marina con gli Uffiziali di sanità degli spedali, e dei corpi militari per tutto ciò che concerne agli affari di servizio ;

2.° Invigilerà sulle pratiche seguite negli ospedali pel trattamento dei malati, ed esaminerà i rimedi nuovi che fossero proposti per la cura delle malattie dei militari ;

3.° Proporrà i mezzi che esso ravviserà più convenevoli al miglioramento del servizio di sanità, e più atti a sviluppare i progressi dell'arte ;

4.° Finalmente il parere del Consiglio sarà richiesto su le provvidenze da darsi nei casi di epidemie, sulle misure generali di salubrità, sull'introduzione di ogni pratica novella, ed in ultimo sur ogni qualunque questione d'igiene militare.

Art. 3.

Ruolo del Personale di sanità.

Il Consiglio Superiore Militare di Sanità terrà presso di se un ruolo del Personale degli Uffiziali di sanità, sul quale apporrà le opportune annotazioni rispetto alla condotta morale, all'attitudine, allo zelo, all'istruzione ed ai talenti di ciascheduno dei medesimi ; le quali annotazioni il Consiglio avrà cura di procurarsi, onde essere sempre nel caso di poter rispondere ad ogni domanda del Ministero di Guerra e Marina su tal proposito.

Art. 4.

Membri del Consiglio in messione.

I membri del Consiglio in messione, giusta il disposto

dagli articoli 5 e 6 delle Regie determinazioni del 22 dicembre 1832, daranno agli Uffiziali di sanità incaricati in capo del servizio sanitario negli spedali e nei corpi militari, le istruzioni che ravviseranno necessarie pel trattamento curativo; e proporranno all'autorità amministrativa competente le loro idee di meglioramento intorno al servizio di amministrazione, per ciò che ragguarda al ben essere degl' infermi.

I membri del Consiglio in messione s'informeranno pure del metodo seguito dagli Uffiziali di sanità in capo per l'insegnamento a cui sono tenuti, e si accerteranno dei progressi degli allievi negli studi, col mezzo di esami estemporanei, ai quali procederanno nelle loro visite d'ispezione, nel modo che ravviseranno più opportuno.

Di ogni cosa poi faranno essi relazione al Ministero di Guerra e Marina, ed al Consiglio Superiore Militare di Sanità.

Art. 5.

Membri del Consiglio in messione riconosciuti dai Governatori, e dagli Uffiziali di sanità, e di amministrazione.

Allorchè il Ministero incaricherà i membri del Consiglio di una messione, secondo le disposizioni accennate nel precedente articolo, ne farà avvisati i Governatori delle rispettive divisioni, onde diramino gli ordini opportuni ed analoghi all'oggetto della messione, così ai Direttori degli ospedali militari, come ai Comandanti dei corpi.

CAPO SECONDO

Dei Direttori, e dei Consigli d'amministrazione interna degli spedali.

Art. 6.

Chi funge le veci di Direttore; sua autorità.

Al Capo dello stato maggiore della divisione è affidata la direzione dello spedale della propria divisione, giusta il disposto dall'articolo 76 delle Regie determinazioni del giorno d'oggi, alle quali fa seguito questo regolamento.

Fungendo perciò le veci di Direttore, a lui saranno dovuti i rapporti giornalieri sul servizio; ed a lui ancora starà subordinato tutto il Personale dello spedale.

Art. 7.

Visite da farsi allo spedale dal Direttore.

Chiamato a soprintendere su d'ogni ramo di servizio nello stabilimento, dovrà il Direttore visitare lo spedale più volte per settimana, ed anche giornalmente allora quando il numero dei malati e la gravità delle malattie saranno per consigliarlo, facendo le sue visite ora di giorno, ora di notte per meglio accertarsi dell'andamento delle cose.

Art. 8.

Scopo di tali visite.

In tali visite dovrà esaminare il modo con cui si attende all'esecuzione del servizio, in tutti li suoi particolari:

nè dalla sua disamina dovranno essere esenti i registri degli Uffiziali di sanità e d'ispezione, di cui è proposito agli articoli 291 e 347, onde possa egli riparare a quegli abusi, che simili documenti fossero per accennargli.

Detti registri, per segno dell'essere stati esaminati, verranno da lui vidimati due volte al mese.

Art. 9.

Stati di condotta del Personale.

Il Direttore riceverà ogni sei mesi dall'Uffiziale contabile, e dagli Uffiziali di sanità in capo, gli stati di condotta del Personale, prescritti dagli articoli 23 e 80; aggiungerà in essi, sul particolare d'ognuno, quelle proprie osservazioni che crederà opportune; ne formerà un altro per i summenzionati Capi dei vari rami di servizio, e consegnerà quindi tutti quei documenti alla Giunta sanitaria militare di divisione per l'oggetto di cui all'articolo 74 delle Regie determinazioni in data d'oggi.

Art. 10.

Adunanze del Consiglio d'amministrazione; loro scopo.

Il Direttore adunerà il consiglio, istituito dall'articolo 77 delle summentovate Regie determinazioni sovrane, almeno ogni otto giorni. In tali adunanze si discuteranno le materie tutte che concernono all'amministrazione dello stabilimento, ed i progetti per miglioramenti nel servizio, che l'esperienza fosse per suggerire.

Provvederà il Consiglio sugli oggetti di sua competenza, e sottometterà gli altri, per la via del suo Presidente, alla Giunta sanitaria militare.

ART. 11.

Registro per le deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio saranno inscritte sur un apposito registro conforme al qui unito modello N.° 1, e sottoscritte, seduta stante, dai membri che lo compongono.

CAPO TERZO

Attribuzioni ed incumbenze degli Uffiziali di Sanità

SEZIONE PRIMA

Degli Uffiziali di sanità in generale.

ART. 12.

Corrispondenza col Consiglio superiore di sanità militare.

Gli Uffiziali di sanità, incaricati di un servizio in qualche stabilimento militare, corrisponderanno, per mezzo della Regia Segreteria di Guerra e Marina, col Consiglio Superiore Militare di Sanità, cui trasmetteranno i risultamenti delle loro osservazioni teoriche e pratiche; e saranno tenuti di seguire le istruzioni di esso Consiglio superiore sopra tutto ciò che ragguarda agli affari del servizio.

ART. 13.

Non possono ingerirsi nei particolari d'amministrazione.

Gli Uffiziali di sanità, qualunque sia il loro grado, ed il loro ufficio negli stabilimenti militari, non potranno

intromettersi, oltre i limiti prescritti dal presente regolamento, nei particolari del servizio amministrativo; nè dare ordine alcuno agli agenti di questo servizio, tranne agl' Infermieri nell'esercizio dei loro doveri.

ART. 14.

Non possono avere interesse nei servizi, nè nulla trarre dagli spedali per proprio uso.

Gli Uffiziali di sanità, di qualunque grado o condizione, non potranno aver parte alcuna, nè direttamente nè indirettamente, nei contratti e nelle provviste relative al servizio degli stabilimenti militari di sanità. Loro è pure vietato di trarre dagli stabilimenti militari, nè anche con condizione di pagamento, rimedi, alimenti, od altri oggetti di consumo pel proprio uso.

ART. 15.

Costituzione in carica.

Gli Uffiziali di sanità sono stabiliti in carica, negli spedali militari dal Direttore, e nei corpi di truppa dal Comandante del corpo.

ART. 16.

Doveri nel caso di cangiata destinazione.

Nel caso di mutata destinazione, gli Uffiziali di sanità incaricati di un servizio, prima di lasciare lo stabilimento, saranno tenuti di rimettere all'uffiziale contabile gli oggetti tutti che loro fossero stati affidati per servizio dello stabilimento, come pure ogni scrittura relativa alle proprie attribuzioni.

SEZIONE SECONDA

Attribuzioni ed incumbenze degli Uffiziali di sanità in capo.

ART. 17.

Responsabilità del servizio.

Gli Uffiziali di sanità incaricati in capo del servizio negli ospedali militari, saranno risponsabili di questo servizio, ciascheduno per la parte che lo ragguarda particolarmente; sarà però loro dovere d'invigilare sopra i loro subordinati, e di dirigerli nell'esercizio delle rispettive loro funzioni.

ART. 18.

Conferenze, ed azione sul servizio amministrativo.

Gli Uffiziali di sanità in capo conferiranno assieme intorno a qualunque oggetto che abbia per iscopo il miglioramento del servizio di sanità in ogni sua parte, e proporranno, occorrendo, all'autorità amministrativa competente le loro osservazioni e le loro idee di miglioramento intorno agli oggetti di polizia, e di amministrazione, che giudicassero poter interessare i malati commessi alle loro cure.

ART. 19.

Istruzione agli Allievi del 3.°, del 4.°, e del 5.° anno di corso.

Gli ospedali militari di divisione essendo particolarmente destinati a servir d'ospedali d'instruzione ai giovani Allievi, i quali aspirano a seguitare la carriera sanitaria militare, gli Uffiziali di sanità incaricati in capo

del servizio in tali spedali, saranno tenuti a dirigere, nei limiti delle particolari loro attribuzioni, negli studi e nella pratica quelli fra que' giovani Allievi, i quali dopo di avere studiato i due primi anni sotto i Chirurghi maggiori dei corpi militari, a tenor del regolamento del 21 agosto 1832 per lo studio e per l'insegnamento della medicina e della chirurgia, approvato da S. M., sono chiamati a fare il 3.°, il 4.°, ed il 5.° anno del loro corso negli spedali militari sotto gl'insegnamenti degli Uffiziali di sanità in capo; i quali per questo fine dovranno attenersi ai trattati che, per quegli anni di corso, si dettano o si leggono nella Regia Università.

Art. 20.

Allievi del 1.° e del 2.° anno di corso, chiamati a servire ed a studiare negli ospedali militari.

Gli Allievi del 1.° e del 2.° anno di corso appartenenti ai corpi militari di guarnigione nei capi-luoghi di divisione, potranno anche essere chiamati a servire, occorrendo, ed a studiare nello spedale militare della divisione, nello stesso modo che trovasi stabilito dall'articolo precedente per gli Allievi, che già sono più innoltrati nel corso de' loro studi.

Art. 21.

Ripartizione del servizio.

Gli Uffiziali di sanità, incaricati in capo del servizio negli ospedali militari, procederanno di concerto alla ripartizione del servizio, la quale dovrà essere regolata in modo, che gli Allievi, alternandosi senza distinzione di facoltà di medicina e di chirurgia, possano istruirsi così nelle diverse parti del servizio.

ART. 22.

Necroscopíe ; pezzi patologici.

Il Medico ed il Chirurgo in capo degli spedali militari procederanno essi stessi, o faranno procedere sotto la loro direzione, dai loro subordinati, alle autossíe cadaveriche, sempre quando sia proposito di verificare qualche conghiettura, o di raccogliere qualche osservazione nell'interesse della scienza. Dei fatti rari e rilevanti, che avessero osservato, daranno poi essi ragguaglio al Consiglio Superiore Militare di Sanità nel rendiconto loro mensuale, di cui è detto all'articolo seguente.

Che se nelle necroscopíe occorresse loro di rinvenire alcun pezzo patologico meritevole di essere conservato, sarà loro cura di prepararlo a dovere per essere poi collocato, a generale instruzione, nel patrio museo di patología; ed alle spese occorrenti farà fronte l'Amministrazione dell'ospedale, salve a questa le ragioni al rimborso.

ART. 23.

Corrispondenza, e stato caratteristico del Personale di sanità.

Per gli affari di servizio gli Uffiziali di sanità in capo corrisponderanno col Consiglio Superiore Militare di Sanità, a cui trasmetteranno, di sei in sei mesi, uno stato nominativo e caratteristico del Personale sanitario impiegato negli spedali sotto la loro disciplina; nel quale stato siano le occorrenti annotazioni particolari sopra la condotta morale, lo zelo, ed i talenti di ciascheduno de' loro subordinati, come altresì sulla condotta morale e religiosa, e sui progressi degli Allievi negli studi.

Una copia di tale stato sarà da essi loro rimessa al

Direttore dello stabilimento per l'oggetto di cui all'articolo 9.

ART. 24.

Rendiconto mensuale dello stato di situazione degli stabilimenti militari di sanità.

Gli Uffiziali di sanità in capo degli stabilimenti militari saranno particolarmente incaricati del rendiconto mensuale del movimento dei malati dei rispettivi spedali, che sarà compilato in comune, dal Medico e dal Chirurgo in capo, giusta le norme proposte nel quadro *Nosografico-clinico* annesso al presente Regolamento, (modello N.° 2).

A questo quadro sarà annessa una succinta relazione, compilata pure in comune dal Medico e dal Chirurgo in capo, nella quale, accennata la costituzione atmosferica che dominò durante il mese, renderanno ragione della natura delle malattie, che si ebbero a trattare in quello spazio di tempo, delle cause morbifiche generali e locali, come ancora del risultamento del metodo di cura praticato, e dell'esito delle gravi operazioni chirurgiche che si fossero fatte, e proporranno ad un tempo le loro idee sui mezzi che essi reputassero più giovevoli al miglioramento del servizio di sanità in generale, e di quello in ispecialità di cui sono incaricati.

Dello stato e della relazione anzidetta saranno fatte due copie, da rimettersi l'una al Direttore dello spedale, il quale la rassegni alla Giunta Sanitaria Militare di Divisione; e da trasmettersi l'altra al Consiglio Superiore Militare di Sanità a cui, colla scorta di tali stati particolari, secondo che prescrive l'articolo 14 delle Regie determinazioni del 22 dicembre 1832, è affidato l'inca-

rico di compilarne uno generale da presentarsi ogni mese al Ministero di Guerra e Marina.

ART. 25.

Avvertenze particolari.

Negli spedali, che ricevono regolarmente malati da più di un corpo militare in guarnigione, si faranno altrettanti stati separati, quanti sono i corpi che mandano i loro malati all'ospedale medesimo; o per lo meno dovrassi avvertire di ripetere, se sia possibile, sur uno stesso stato le indicazioni 1, e 2, proposte nel citato modello N.° 2.

ART. 26.

Vigilanza sul servizio in generale.

La più rigorosa vigilanza intorno alla salubrità dei locali, alla condizione degli oggetti per l'uso d'infermeria, alla quantità ed alla qualità dei rimedi e degli alimenti, non che alla pronta e regolare distribuzione de' medesimi a norma delle quotidiane prescrizioni, è in particolar modo raccomandata agli Uffiziali di sanità in capo di ciaschedun ospedale militare.

ART. 27.

Incumbenze particolari del Medico in capo; trattamento dei febbricitanti, e ripartizione del servizio medico.

Il Medico in capo di uno spedale militare sarà specialmente incaricato del trattamento dei febbricitanti, i quali verranno per esso divisi in sezioni, sicchè il servizio de' medesimi, se v'ha luogo, trovisi ripartito fra lui ed i Medici ordinari di 2.a classe, ed i Medici applicati in soprannumero suoi subordinati.

Art. 28.

Consiglio nei casi difficili, o singolari.

Il Medico in capo soccorrerà de' suoi consigli i Medici sottoposti a' suoi ordini, ed alla sua direzione, in ogni emergente che abbia tratto all'arte del guarire in generale, ed in particolare nel trattamento delle malattie per propria essenza difficili, o per singolarità di fenomeni straordinarie.

Art. 29.

Segregazione dei vari generi di morbi di medica pertinenza.

Sarà dovere del Medico in capo d'invigilare acciocchè nessun ferito, scabbioso, o sifilitico sia collocato nelle sale dei febbricitanti, e di far sollecitamente segregare dagli altri, gl' individui che avessero, o nei quali venissero a svilupparsi malattie contagiose o gangrenose.

Anche i malati di morbi cronici od incurabili saranno, per cura del Medico in capo, e per quanto le località lo permetteranno, collocati a parte nelle sale a tali malattie destinate.

Art. 30.

Incumbenze particolari del Chirurgo in capo, e ripartizione del servizio chirurgico.

Il Chirurgo in capo sarà specialmente incaricato del servizio delle sale dei feriti, dei venerei, e degli scabbiosi. Simili malattie formeranno, in ciaschedun ospedale, altrettante isolate divisioni, delle quali il Chirurgo in capo ripartirà il servizio tra lui ed i Chirurghi suoi subordinati.

Sono subordinati al Chirurgo in capo degli ospedali di

Divisione, gli Allievi ed i Chirurghi maggiori in 2.° di guarnigione, ai quali corre l'obbligo di fare il servizio negli ospedali; e per il servizio interno nei medesimi, i Chirurghi maggiori pure di guarnigione, i quali dal Chirurgo in capo saranno fatti chiamare ad assumere alternativamente una parte di servizio nello spedale.

ART. 31.

Segregazione dei vari generi di morbi spettanti alla chirurgia.

Il Chirurgo in capo avvertirà che nelle sale dei feriti non siano ricevuti malati di febbre, di sifilide, o di scabbia; e farà collocare in sale isolate gli infetti di questi due ultimi generi di malattie.

ART. 32.

Operazioni di alta chirurgia.

Il Chirurgo in capo sarà particolarmente incaricato dell'eseguimento delle operazioni spettanti alla così detta *alta chirurgia.*

Potrà per altro commetterne l'esecuzione, ma sotto la immediata sua assistenza e direzione, ai Chirurghi maggiori, ed ai Chirurghi maggiori in 2.° dei corpi militari di servizio nello spedale.

ART. 33.

Dissecazioni anatomiche, e corso d'operazioni chirurgiche sul cadavere.

Al Chirurgo in capo correrà l'obbligo di dirigere gli Allievi nelle dissecazioni anatomiche, che egli avrà cura d'ordinare per l' ammaestramento dei medesimi; e

invigilare acciocchè in questa maniera di esercizi si proceda con la dovuta decenza, e con circospezione.

Il Chirurgo in capo farà pure, nell'inverno, un corso d'operazioni chirurgiche sul cadavere, al qual corso gli Allievi, ed i Chirurghi maggiori in 2.° della guarnigione, non impediti da affari di servizio, saranno tenuti di assistere.

In questo corso il Chirurgo insegnante farà speciale soggetto delle sue lezioni ciò che si riferisce alle lesioni cagionate dalle armi da guerra, ed alle varie maniere di operazioni che quelle lesioni possono richiedere.

Art. 34.

Vigilanza sul servizio chirurgico nelle sale mediche; apparecchi preparati; medicature pei casi fortuiti.

Il Chirurgo in capo invigilerà attentamente acciocchè nelle infermerie mediche, nelle quali le medicature debbono sempre precedere la visita del Medico, il servizio chirurgico vi si eseguisca in tempo opportuno, a dovere, e con precisione.

Egli farà apprestare per tempo sotto la sua direzione, da' suoi subordinati l'occorrente per le medicature; e farà sì, che vi sia sempre in pronto un certo numero di apparecchi preparati per i casi fortuiti di ferite, di fratture, di lussazioni, o di altri accidenti, che potessero dar luogo a qualche grave chirurgica operazione.

Art. 35.

Custodia degli stromenti per le operazioni, e visita di quelli portatili di chirurgia.

Il Chirurgo in capo sarà incaricato della custodia, e della conservazione in buona condizione, delle casse di

stromenti per le operazioni chirurgiche nel proprio spedale, le quali gli verranno consegnate dall'Uffiziale contabile.

Procederà pure di quando in quando alla visita degli stromenti portatili di chirurgia appartenenti ai Chirurghi destinati a far servizio nello stabilimento, e non ne ammetterà alcuno all'esercizio delle sue funzioni, se non ne sarà provveduto a dovere.

Art. 36.

Incumbenze particolari del Medico e del Chirurgo in capo dell'ospedal militare della divisione di Torino.

Il Medico ed il Chirurgo in capo dello spedale militare della divisione di Torino saranno, in ispecialità, tenuti a visitare e ad assistere nelle loro malattie i prigionieri di stato ditenuti nella cittadella di Torino, ogni volta che verranno di ciò richiesti dal Governatore della medesima: ed avranno inoltre il carico del disimpegno delle incumbenze tutte, che erano dapprima affidate al Medico ed al Chirurgo di detta cittadella, valendosi ove d'uopo in loro aiuto dei loro subordinati.

Art. 37.

Attribuzioni ed incumbenze particolari del Farmacista in capo, e dei Farmacisti ordinari.

Le attribuzioni, i doveri, le incumbenze ed il modo di contabilità del Farmacista in capo, e dei Farmacisti ordinarii degli stabilimenti militari di sanità, saranno ulteriormente dichiarati, allorchè secondo il tenore della riserva espressa all'articolo 16 delle Regie determinazioni del 22 dicembre 1832, sarà creato in Torino un deposito centrale di droghe medicinali, ed un laboratorio generale

di chimica farmaceutica, e che conseguentemente saranno stabilite le farmacie particolari nei singoli spedali militari.

SEZIONE TERZA

Attribuzioni ed incumbenze dei Medici ordinari di 1.a e di 2.a classe, e dei Medici applicati in soprannumero.

ART. 38.

Dei Medici ordinari di 1.a classe.

I Medici ordinari di prima classe saranno incaricati in capo del servizio degli spedali militari di seconda classe, con gli stessi doveri, e con le stesse attribuzioni ed incumbenze a cui sono tenuti i Medici in capo degli spedali militari di prima classe.

ART. 39.

Dipendenze e doveri dei Medici ordinari di 2.a classe.

In ciascun ospedale i Medici ordinari di seconda classe saranno immediatamente subordinati, per tutto ciò che si attiene al servizio, al Medico in capo, il quale assegnerà loro quella parte di esso servizio che giudicherà opportuno di affidar loro.

ART. 40.

Rimpiazzano, occorrendo, i Medici in capo.

I Medici ordinari di seconda classe rimpiazzeranno in caso di legittimo impedimento, i Medici in capo in tutti gli uffizi ai quali questi sono tenuti, con obbligo di ragguagliarne il Consiglio Superiore Militare di Sanità, nel caso che si prolungasse l'impedimento dei Medici in capo.

ART. 41.

Incumbenze dei Medici applicati in soprannumero.

I Medici applicati in soprannumero agli ospedali militari saranno, per le cose di servizio, sotto la dipendenza dei Medici in capo dei medesimi spedali, e potranno, se riconosciuti abili e zelanti, essere all'uopo incaricati di una parte del servizio.

ART. 42.

Rimpiazzano, occorrendo, i Medici ordinari di 2.a classe.

I medesimi potranno ancora, occorrendone il caso, essere surrogati ai Medici ordinari di seconda classe, e disimpegnarne le funzioni sotto la direzione del Medico in capo.

SEZIONE QUARTA

Attribuzioni ed incumbenze dei Chirurghi maggiori.

ART. 43.

Servizio dei Chirurghi maggiori.

Il servizio dei Chirurghi maggiori ragguarda specialmente:

1.° Ai corpi militari, ai quali sono applicati;

2.° Agli ospedali di divisione, nei quali sono chiamati a servire in capo, o parzialmente;

3.° Agli ospedali di reggimento per que' corpi militari, che provvisoriamente li conservano;

4.° Finalmente le infermerie militari;

Di queste due ultime maniere di servizio sarà tenuto apposito discorso nel titolo settimo di questo Regolamento.

ART. 44.

Servizio dei Chirurghi maggiori nei corpi; vigilanza su la sanità degl'individui, e su la salubrità dei quartieri.

Ai Chirurghi maggiori è in particolar modo raccomandato di vigilare sulla sanità individuale dei corpi di milizia, a cui sono applicati, e sulla salubrità dei quartieri nei quali essi corpi hanno loro stanza. Epperò sarà loro obbligo di proporre in ogni tempo ai rispettivi Comandanti le provvidenze igieniche, che giudicassero utili alla conservazione dell'una, ed al miglioramento dell'altra.

ART. 45.

Visita quotidiana del quartiere.

I Chirurghi maggiori faranno ogni mattina la visita del quartiere, e delle prigioni del quartiere nelle quali vi fossero militari ditenuti; ed ove incontrino uomini ammalati, daranno gli ordini necessari al caporale di settimana onde vengano condotti nelle infermerie militari, o nell'ospedale, secondo la natura delle malattie, avvertendo di rimettere in quest'ultimo caso, al caporale predetto, gli occorrenti biglietti per l'entrata negli spedali militari.

ART. 46.

Visita generale sanitaria dei corpi militari.

Due volte al mese, e nel giorno stabilito dal Comandante del corpo, il Chirurgo maggiore procederà ad una visita generale sanitaria del corpo di milizia in cui serve; e rinvenutovi alcun individuo affetto di scabbia, o di morbo venereo tenuto nascosto, lo farà immantinenti

segregare dagli altri, e lo manderà all'ospedale, o all'infermeria del reggimento.

Così della visita giornaliera al quartiere, come delle due visite generali ora dette, il Chirurgo medesimo trasmetterà relazione al Comandante, od al Maggiore di servizio del respettivo corpo.

ART. 47.

Presenza di un Chirurgo agli esercizi, alle bagnature generali ecc. Cassetta per gli annegati.

Agli esercizi dei corpi di cavalleria, agli esercizi a fuoco della fanteria, ed alle applicazioni di castigo corporale assisteranno sempre un Chirurgo ed un Allievo muniti delle cose occorrenti a recare i soccorsi necessari in ogni possibile emergente.

Sarà pure presente un Chirurgo ogni volta che, per ordine del Comandante, nella stagione estiva il reggimento si rechi a bagnarsi.

Il Chirurgo in tale occasione avvertirà di portar seco la cassetta per gli annegati, della quale ogni reggimento dovrà provvedersi coi fondi della massa di economia.

ART. 48.

Precauzioni per casi fortuiti.

Corre stretto obbligo ai Chirurghi maggiori di essere in ogni tempo provveduti a dovere dei necessari stromenti portatili di chirurgia, e di avere sempre in pronto una sufficiente copia di materiale per le fasciature, che potessero occorrere estemporaneamente.

Art. 49.

Visite dei neo-militari ; vaccinazione ; designazione alle acque minerali; ed altre esigenze di servizio cui i Chirurghi maggiori sono tenuti.

I Chirurghi maggiori dei corpi militari saranno eziandio incaricati :

1.° Di visitare, nelle circostanze prevedute, e secondo le norme prescritte dai vigenti regolamenti , gl' individui novellamente ammessi nei corpi ;

2.° Di vaccinare i militari presenti ai corpi, i quali sembrassero suscettibili di questa operazione ;

3.° Di designare in tempo debito i militari, ai quali reputassero che l'uso delle acque minerali potesse tornare vantaggioso ;

4.° E finalmente di visitare gli uomini che chiedono l'arruolamento volontario; quelli che cadessero ammalati essendo in marcia come ancora di attendere a quelle altre emergenze di servizio, per le quali siano richiesti dai Commissari di guerra.

Art. 50.

Servizio parziale dei Chirurghi maggiori negli ospedali militari di divisione.

Negli spedali militari di prima classe, ed anche in quelli di seconda classe, se sia ragguardevole il numero degli infermi , il Chirurgo in capo assegnerà a' Chirurghi maggiori della guarnigione , il servizio di una divisione di malati cui dovranno essi attendere per turno.

Tale servizio sarà regolato in modo che tutti i Chirurghi maggiori della guarnigione vi cooperino ugualmente durante l'annata , e sarà significato a' corpi con ordini

appositi del Governatore della Divisione, dietro proposta del Direttore dello spedale.

Il Chirurgo di guardia avvertirà di far collocare di preferenza nella suddetta divisione, i militari malati che spettino al corpo, cui il Chirurgo maggiore di servizio appartiene.

Saranno però dispensati dal menzionato servizio, i Chirurghi maggiori dei corpi militari, che hanno provvisoriamente il proprio spedale in esercizio.

ART. 51.

Istruzione agli Allievi del 1.º e del 2.º anno di corso.

Secondo il tenore del già citato Regolamento del 21 agosto 1832 per lo studio della Medicina e della Chirurgia, i Chirurghi maggiori dei corpi militari dovranno ammaestrare negli studi gli Allievi del 1.º e del 2.º anno di corso, ai quali per tal fine spiegheranno i trattati adottati, per simili anni di corso, nella Regia Università.

ART. 52.

Servizio in capo dei Chirurghi maggiori negli spedali militari di 2.a classe.

I Chirurghi maggiori più anziani di servizio e di grado tra quelli che sono di guarnigione nei capi-luoghi di divisione dove esistano ospedali militari di 2.a classe, saranno incaricati del servizio in capo degli spedali di esse divisioni, ed assumeranno il titolo di *Chirurghi in capo* di tali spedali.

ART. 53.

Quel titolo non conferisce alcun diritto particolare.

Il titolo anzidetto di Chirurgo in capo, di cui i Chirurghi

maggiori dei corpi militari trovansi così per a tempo insigniti, non conferirà loro alcun diritto particolare, tranne l'autorità in materia di disciplina, rispetto al servizio interno dello spedale; dovendo quel titolo cessare col cessare delle funzioni loro temporarie in essi spedali.

Art. 54.

Attribuzioni ed incumbenze de' Chirurghi in capo degli ospedali di 2.a classe.

I doveri, le attribuzioni e le incumbenze dei Chirurghi maggiori, incaricati del servizio in capo negli spedali militari di 2.a classe, sono quelle istesse già indicate negli articoli 17 a 35 di questo Regolamento, per gli Uffiziali di sanità in capo degli ospedali militari di 1.a classe.

SEZIONE QUINTA

Attribuzioni ed incumbenze dei Chirurghi maggiori in 2.°

Art. 55.

Dipendenze dei medesimi nei corpi militari.

Per le cose di servizio i Chirurghi maggiori in 2.° nei corpi, saranno sotto la immediata dipendenza dei rispettivi Chirurghi maggiori.

Art. 56.

Loro servizio negli ospedali militari di divisione.

I Chirurghi maggiori in 2.° di guarnigione nei capiluoghi di divisione, tranne quelli applicati ai corpi militari aventi un proprio spedale in esercizio, concorreranno

tutti indistintamente al servizio degli ospedali militari divisionali sotto la dipendenza e direzione degli Uffiziali di sanità incaricati in capo del servizio di tali spedali.

ART. 57.

Chirurghi in 2.º di guardia negli ospedali.

Il Chirurgo incaricato in capo del servizio in uno spedale militare, destinerà ogni giorno alcuni Chirurghi maggiori in 2.º di guardia all'ospedale. Il numero dei Chirurghi da destinarsi di guardia sarà regolato con riguardo a quello dei malati di ciascun spedale, per modo però che negli spedali, in cui non vi fossero più di due o tre Chirurghi maggiori in 2.º, il servizio di tal guardia possa essere alternato con gli Allievi più anziani di corso applicati all' ospedale. Negli ospedali poi di prima classe un Allievo potrà essere alternativamente aggiunto al Chirurgo di guardia, perchè s'addestri in questa parte del servizio.

ART. 58.

Doveri dei Chirurghi di guardia.

I Chirurghi di guardia riceveranno i malati che entrano nello spedale; li faranno collocare nelle infermerie secondo il vario genere di morbo; e provvederanno estemporaneamente ad ogni urgente occorrenza.

Durante il tempo della loro guardia, la quale comincierà subito dopo la visita del mattino, e terminerà il dì dopo a simil ora, i Chirurghi di guardia dovranno sempre essere pronti a recare i soccorsi dell'arte ovunque fossero necessari nell'ospedale.

Art. 59.

Disposizioni particolari.

Qualora in uno spedale militare i malati tanto crescessero in numero, che per la sicurezza del servizio, oltre a quelli della guarnigione, si stimassero necessari altri Chirurghi in 2.°, il Direttore se negli spedali di Divisione, ed i Comandanti dei corpi militari, se negli spedali di reggimento, ne renderanno avvertita, per mezzo del Presidente della Giunta sanitaria militare di Divisione, la Regia Segreteria di Guerra e Marina; la quale, secondo la proposizione del Consiglio Superiore militare di sanità, destinerà in supplimento un numero sufficiente di altri Chirurghi in 2.° tratti dai corpi, e dagli spedali militari, che meno abbisognassero dell'opera dei medesimi.

Art. 60.

Attribuzioni dei Chirurghi maggiori in 2.° isolati.

I Chirurghi maggiori in 2.°, quando siano isolati, avranno le stesse attribuzioni, e saranno tenuti alle medesime incumbenze del Chirurgo maggiore, per tutto ciò che concerne al servizio nei corpi, e negli stabilimenti militari di sanità, come ancora all'istruzione degli Allievi.

SEZIONE SESTA

Dei doveri, e delle incumbenze degli Allievi.

Art. 61.

Doveri degli Allievi nella loro qualità di Studenti.

I giovani Studenti, ai quali è fatta facoltà d'intraprendere, o di continuare il corso de' loro studi nei corpi,

e negli ospedali militari, saranno strettamente obbligati di soddisfare ai doveri di religione e di disciplina, loro imposti dal più volte citato Regolamento del 21 agosto 1832, approvato da S. M. per lo studio e per l'insegnamento della Medicina e della Chirurgia, onde essere ammessi poi alle rassegne, ch'essi dovranno prendere in tempo debito, ed agli esami pel conseguimento dei gradi e della laurea dottorale, senza la quale non potranno sperare di essere promossi agl'impieghi.

Tali esami dovranno per essi subirsi nel tempo, e nel modo stabilito dal sovr'indicato Regolamento.

Art. 62.

Devono assistere alle lezioni nei corpi, e negli ospedali.

Secondo lo stesso Regolamento, essendo i giovani Studenti ammessi a fare il primo ed il secondo anno di corso nei corpi militari, ed a studiare il terzo, quarto, e quinto anno di corso, negli ospedali militari; gli Allievi saranno rigorosamente tenuti di assistere, tranne il caso di legittimo impedimento, alle lezioni che loro si daranno dai Chirurghi maggiori nei corpi, e dagli Uffiziali di sanità in capo negli spedali militari. Dei loro progressi negli studi, gli Allievi renderanno conto ai Membri del Consiglio Superiore Militare di Sanità che siano in messione; e questi dovranno accertarsene nel modo che loro sembrerà più opportuno, durante le girate loro d'inspezione.

Art. 63.

Giorno ed ora delle lezioni.

Le lezioni dovranno essere fatte in ogni giorno; eccettuati però i giovedì, le domeniche, e gli altri giorni

festivi; nè sotto verun pretesto, potranno mai cominciarsi prima della distribuzione degli alimenti del mattino.

Art. 64.

Instruzione sui particolari del servizio di sanità.

Sul finir di ogni anno, gli Uffiziali di sanità in capo si concerteranno assieme per insegnare agli Allievi, in una serie di lezioni, i principii e le particolarità del servizio sanitario negli ospedali, e nell'esercito.

Queste lezioni dovranno presentare un quadro delle funzioni degli Uffiziali di sanità di tutte le professioni, e di tutti i gradi, in qualunque circostanza del servizio.

Art. 65.

Doveri degli Allievi nei corpi e negli spedali militari.

Tutti gli Allievi, indipendentemente dai loro doveri in siffatta qualità, sono tenuti ancora di soddisfare, pel servizio dei corpi e degli spedali militari, alle incumbenze particolari che loro saranno assegnate dagli Uffiziali di sanità in capo.

Per tal modo il servizio di sanità, nella parte che concerne alla chirurgia così detta minore, sarà fatto dagli Allievi, sotto la direzione dei Chirurghi maggiori, in quei corpi militari, ai quali, o per effetto della leva, o per arruolamento spontaneo, saranno stati applicati dal Ministero di Guerra.

Nel terzo, quarto, e nel quinto anno poi di corso, gli Allievi faranno un simile servizio, senza distinzione di facoltà di medicina o di chirurgia, negli spedali militari sotto la direzione, e gli insegnamenti degli Uffiziali di sanità in capo, ai quali spetterà di regolarne la

ripartizione e l'alternazione nelle varie parti del servizio, sicchè possano gli Allievi in ciascheduna di esse instruirsi.

Art. 66.

Disposizioni particolari.

In caso di urgenza, gli Allievi del primo e del secondo anno di corso potranno anche essere chiamati dal Ministero di Guerra a fare il servizio negli ospedali militari di divisione o di reggimento.

SEZIONE SETTIMA

Della subordinazione degli Uffiziali di sanità, e delle punizioni a cui possono esser soggetti.

Art. 67.

Subordinazione degli Uffiziali di sanità fra di loro, e al Consiglio Superiore di sanità militare.

Per le cose, che hanno tratto all'esercizio dell' arte, ed all' eseguimento del servizio, gli Uffiziali di sanità sono subordinati fra di loro giusta la rispettiva categoria, ed il grado loro nella medesima. Tutti, poi per le cose ora dette, sono subordinati al Consiglio Superiore Militare di sanità, siccome sta espresso agli art. 82, 83 e 84 delle Sovrane determinazioni in data d'oggi.

Art. 68.

Dipendenza immediata degli Uffiziali di sanità dal Ministero di Guerra e Marina.

Tutti gli Uffiziali di sanità del Regio Esercito sono indistintamente sotto la immediata autorità e dipendenza del Ministero di Guerra e Marina. Epperò, nessuno di

essi potrà sottrarsi all' obbligo di recarsi alla sua destinazione, sotto pena di dimessione dal proprio impiego, a meno ch'esso non giustifichi il suo rifiuto con ragioni reputate valevoli dal Ministero.

ART. 69.

Da chi debbono essere inflitte le punizioni.

Allorquando un Ufficiale di sanità meriti di essere punito, il castigo dovrà, per quanto sia possibile, essergli inflitto dal suo Capo immediato, o per mezzo di esso: cioè, se negli spedali dal Direttore, o da' superiori immediati nella classe sanitaria; se ne' corpi, dal Comandante di esso corpo, o dal superiore immediato della classe sanitaria del corpo.

ART. 70.

Qualità delle punizioni.

Le punizioni disciplinali cui andranno soggetti gli Uffiziali di sanità per trasgressioni alla stabilita subordinazione, ed ai doveri del servizio; sono: 1.° Le guardie straordinarie, pei Chirurghi maggiori in 2.° ; 2.° gli arresti semplici, o di rigore, all' ospedale o alla caserma, per tutti gli Ufficiali di sanità indistintamente; 3.° e nei casi gravi la sospensione dalle funzioni.

ART. 71.

Guardie, arresti, e sospensione dalle funzioni.

Le guardie potranno essere duplicate o triplicate, avvertendo però di alternare questa punizione per modo, che essa non sia inflitta più giorni di seguito. Gli arresti semplici, e rigorosi non potranno eccedere *dieci* giorni.

La sospensione dalle funzioni potrà soltanto essere

inflitta dal Ministero di Guerra, o dal Governatore della Divisione col carico però d'informarne tostamente il Ministero.

ART. 72.

Reclami contro gli abusi d'autorità.

L'Uffiziale di sanità, che si credesse offeso da un abuso d'autorità, potrà rivolgere i suoi reclami al Governatore della Divisione, e sussidiariamente anche al Ministero di Guerra.

In tutti gli altri casi le domande, od i reclami non potranno mai pervenire al Ministero, se non se per le vie gerarchiche d'impiego.

ART. 73.

Punizioni agli Allievi.

Per mancamenti affatto leggieri, gli Allievi potranno anche essere sottoposti alle guardie di punizione; ma per ogni qualunque altro mancamento più grave saranno soggetti a tutti i castighi, ed a tutte le pene imposte nei corpi ai semplici soldati.

CAPO QUARTO

Delle Attribuzioni, dei doveri, e degli obblighi del Personale ministrativo.

SEZIONE PRIMA

Dell' Ufficiale contabile, e dell' Aiutante di contabilità.

ART. 74.

Incumbenze dell' Ufficiale contabile.

All' Ufficiale contabile rimangono affidati: 1.° tutto il carico della ministrazione dello spedale, e la disciplina dello stabilimento; 2.° tutti li minuti particolari di servizio di esso stabilimento, che alla parte sanitaria o religiosa non concernano.

ART. 75.

Costituzione in carica. Caricamento dei fondi di spedale.

L' Ufficiale contabile sarà stabilito in carica dal Direttore; ed a diligenza del Commissaro di Guerra della Divisione riceverà quindi, col mezzo d'apposito inventario, il caricamento dei fondi d'ogni specie esistenti nello spedale.

ART. 76.

Cauzione da prestare precedentemente.

Siccome risponsabile di tutti i fondi dello spedale, e di ogni operazione amministrativa in esso, l' Ufficiale

contabile non potrà assumere l' esercizio della sua carica, sino a che abbia egli prestata la cauzione stabilita dall' articolo 48 delle menzionate Regie determinazioni del giorno d'oggi.

ART. 77.

Rendiconto in caso di cambio di destinazione.

In caso di cambio di destinazione, prima di abbandonare lo stabilimento al quale era addetto, dovrà l'anzidetto Uffiziale rendere esatto conto di tutta la contabilità che gli era affidata, così in danaro come in materiale, e dare ogni più minuto ragguaglio della situazione dei vari rami di servizio.

ART. 78.

Vigilanza sul servizio.

L'Uffiziale contabile dovrà assistere, il più frequentemente possibile, alle visite, medicature, e distribuzioni.

Invigilerà specialmente sul servizio degl'Infermieri che riflette alle cure da aversi ai malati; sulla mondezza delle sale e loro dipendenze nello stabilimento; sulla qualità delle derrate e degli oggetti di consumazione.

Si accerterà che ai malati siano prestate tutte le cure che il loro stato può esigere; ma veglierà ad un tempo a che da essi loro non sia mai turbato l'ordine interno.

Provvederà inoltre perchè:

1.° Le sale siano tenute illuminate, alla temperatura prefissa, e sufficientemente ventilate.

2.° Gli utensili pei malati siano costantemente puliti.

3.° Coloro che recano le distribuzioni non rimangano di soverchio nelle sale.

4.° E finalmente che la massima mondezza regni in tutto lo stabilimento, e nei cortili: nè vi si trattengano materie fetenti, o tali che in qualche modo possano nuocere alla salubrità dello spedale.

ART. 79.

Amministrazione dei fondi di deconto.
Ruoli degl'Infermieri, e sotto Aiutanti di contabilità.

L'Ufficiale contabile dovrà amministrare i fondi di deconto dei sotto Aiutanti di contabilità, degl' Infermieri maggiori ed ordinari, giusta le norme contabili stabilite pei corpi in generale, siccome farebbe un capitano per la propria compagnia; avrà poi per tali persone, una copia esatta de' Ruoli che ne terrà il Commissaro di Guerra della divisione, onde poter all'occorrenza giustificare i loro servizi.

ART. 80.

Stati di condotta del Personale ministrativo.

L'Ufficiale contabile dovrà tener nota della capacità, condotta, e moralità degli Aiutanti, e sotto Aiutanti di contabilità, e degl'Infermieri posti sotto li suoi ordini. Ogni sei mesi formerà lo stato loro di condotta, coll' indicazione delle mutazioni occorse nel Personale, in tale spazio di tempo; e lo rimetterà al Direttore per l' oggetto di cui all'art. 9.

Detto stato, per la parte che si riferisce agl'Infermieri, dovrà eziandio essere sottoscritto dagli Ufficiali di sanità in capo, i quali vi apporranno quelle annotazioni individuali ch'essi ravvisino opportune.

ART. 81.

Lavori contabili.

L'Ufficiale contabile dovrà tenere alla giornata tutti i lavori della sua contabilità; fermare e rimettere i conti ed i titoli della sua gestione, alle epoche e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 82.

Dell' Aiutante di contabilità.

L'Aiutante di contabilità, in quegli spedali ove fu stabilito, starà in aiuto dell'Ufficiale contabile; ne eseguirà gli ordini, come altresì le incumbenze che da lui gli sieno affidate; e lo rimpiazzerà in caso d'assenza, o di malattia.

Egli sarà risponsabile verso l' Ufficiale contabile dei particolari del servizio di cui questi lo incaricherà, e dei fondi in materiale che sarà per confidargli.

ART. 83.

Applicabile all' Ufficiale contabile ed all' Aiutante, il disposto dagli art. 14, 67, 68, 69, 70, 71 *e* 72.

Il disposto dagli articoli 14, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del presente Regolamento, sarà anche applicabile all'Ufficiale contabile ed all' Aiutante di contabilità.

SEZIONE SECONDA

Dei Sotto Aiutanti di contabilità.

ART. 84.

Incumbenze loro.

I Sotto Aiutanti di contabilità, i quali ben anche staranno sotto gli ordini dell' Uffiziale contabile, dovranno

bensì adempiere le incumbenze che loro stimerà di affidare esso Uffiziale; ma saranno più specialmente addetti ai lavori di scritturazione, ed alle contabilità parziali dei vari magazzini.

Art. 85.

Risponsabilità loro verso l' Ufficiale contabile.

La risponsabilità loro verso l' Uffiziale contabile, così per il disimpegno dei loro doveri, come per li fondi loro affidati, sarà tale che venne detta per l'Aiutante di contabilità.

Art. 86.

Sotto Aiutante di guardia. Suoi doveri.

Negli spedali, in cui i malati eccederanno giornalmente i duecento, sarà settimanalmente destinato di guardia, per turno, un Sotto Aiutante di contabilità.

Questi riceverà gli Uffiziali di visita e le altre persone autorizzate a visitare lo stabilimento; le accompagnerà, e prenderà nota delle loro domande per riferirle all' Uffiziale contabile.

Visiterà le sale di notte tempo a varie riprese, per accertarsi del buon ordine e della regolarità del servizio.

Non potrà uscire, durante la guardia, dallo stabilimento, senza averne ottenuto il permesso dall'Ufficiale contabile, che in tal caso lo farà rimpiazzare.

Art. 87.

Punito come gl' Infermieri maggiori.

I Sotto Aiutanti di contabilità, nella loro qualità di semplici Bass'Uffiziali, andranno soggetti alle stesse punizioni degl'Infermieri maggiori, delle quali sarà detto appresso;

e come questi verranno sottoposti alla ritenenza della paga durante la detenzione.

SEZIONE TERZA

Dei doveri, e delle attribuzioni degl'Infermieri.

Art. 88.

Attribuzioni degl' Infermieri.

Gl' Infermieri maggiori, e gl' Infermieri ordinari sono incaricati di tutti i minuti particolari del servizio interno degli stabilimenti militari di sanità, secondo il riparto che ne vien fatto loro dall'Uffiziale contabile.

Art. 89.

Riparto degl' Infermieri.

Gl' Infermieri saranno ripartiti dall' Uffiziale contabile di concerto con gli Ufficiali di sanità in capo, per modo che vi sia un Infermiere maggiore per ciascuna divisione di circa *cento* malati, ed un Infermiere ordinario per ogni *dieci* o *dodici* infermi. Nelle sale degl' Uffiziali, vi sarà un Infermiere ordinario di servizio, ogni *sei* malati.

Art. 90.

Servizio degli Infermieri maggiori nelle sale dei malati.

L' Infermiere maggiore incaricato del servizio di una divisione di malati, avrà cura che gl' Infermieri ordinari posti sotto i suoi ordini, adempiano con esattezza i loro doveri; invigilerà sul buon governo delle sale, e vi farà mantenere la mondezza, e la temperatura che sarà stata regolata dagli Ufficiali di sanità in capo; assisterà alle visite dei medesimi, ed a quelle degli altri

Uffiziali di sanità che sono incaricati del servizio di una divisione; sarà presente alle distribuzioni; si accerterà, sì di giorno sì di notte, con frequenti visite nelle sale, che i malati siano debitamente assistiti; finalmente di ogni cosa, che sia relativa al servizio della sua divisione, farà ogni mattina relazione all'Ufficiale di sanità in capo, ed all' Ufficiale contabile.

ART. 91.

Responsabilità degl' Infermieri maggiori.

L' Infermiere maggiore di una divisione avrà il carico speciale di distribuire agli infermieri ordinari le biancherie occorrenti a rinnovare quelle dei malati, e de' loro letti, e di vegliare perchè le biancherie sucide vengano nel tempo stesso esattamente restituite. A questo fine l'infermiere maggiore riterrà sempre presso di se un certo numero di camicie e di lenzuoli per li cambi accidentali, che fossero necessari. Non solo poi sarà egli risponsabile del servizio della sua divisione verso l' Ufficiale contabile; ma lo sarà ben anche di tutti gli effetti che gli sieno affidati pel servizio medesimo.

ART. 92.

Infermieri ordinari di guardia.

Per opera dell' Uffiziale contabile, e di concerto cogli Uffiziali di sanità in capo, sarà giornalmente comandato di guardia, per servizio delle sale sì di giorno, sì di notte quel numero d'infermieri ordinari, che sarà proporzionato alla quantità de' malati, ed alla natura più o men grave delle malattie.

La lista nominativa degl'Infermieri ora detti sarà data, dall' Ufficiale contabile ai vari Infermieri maggiori, per

cura dei quali dovrà essere affissa all' ingresso delle sale delle rispettive divisioni.

ART. 93.

Subordinazione degli Infermieri verso gli Ufficiali di Sanità e di Amministrazione.

Gl' Infermieri maggiori e gl' Infermieri ordinari applicati agli ospedali militari staranno sotto gli ordini dell' Ufficiale contabile, e sussidiariamente sotto quelli degli Aiutanti e Sotto Aiutanti di contabilità. Obbediranno parimenti, per ciò che riguarda l'assistenza dei malati, agli Ufficiali di sanità, come ancora agl' Infermieri maggiori, per quanto spetta all' eseguimento dei loro doveri.

ART. 94.

Punizioni degl' Infermieri.

Qualunque Infermiere sia negligente in qualsiasi parte del suo servizio; si addormenti durante la sua guardia; procuri ai malati alimenti in maggior copia, o diversa di quella prescritta dagli Ufficiali di sanità; maltratti gli ammalati, od usi asprezza di modi con esso loro; manchi in somma per qualunque altra maniera ai propri doveri, sarà punito colla detenzione al prevosto, o secondo la gravità dei casi, colla detenzione nella prigione militare dello stabilimento, a pane ed acqua, e coi ferri lunghi, corti, od incrocicchiati.

ART. 95.

Durata delle punizioni.

La detenzione sarà ordinata dall' Ufficiale contabile, ed il Direttore, a cui dovrà esserne fatto rapporto nelle ventiquattr'ore, ne determinerà la durata.

Tale durata però non potrà eccedere un mese, se nel prevosto; giorni quindici se nella prigione a pane ed acqua; e qualora la detenzione a pane ed acqua oltrepassi i giorni tre, il ditenuto dovrà ricevere, due volte per settimana, l' ordinario intero e solito; e ne' giorni poi in cui starà a pane ed acqua, avrà doppia razione di pane.

Il tempo più lungo della ditenzione ai ferri sarà di giorni otto, se ai ferri lunghi, di quattro, se ai corti, e di tre, se ai ferri incrocicchiati.

All' uomo condannato ai ferri corti dovranno i medesimi allungarsi per due ore ogni sei, ed inoltre durante tutta la notte.

Art. 96.

Infermieri maggiori meritevoli di castigo.

Gl' Infermieri maggiori, che si renderanno meritevoli di castigo, andranno soggetti alle stesse punizioni, ma saranno rinchiusi in prigioni separate da quelle degl' infermieri ordinari.

Art. 97.

Retinenza della paga agl' Infermieri ditenuti.

Agl' Infermieri ditenuti, durante il tempo della detenzione, sarà fatta la retinenza totale della paga, tranne il deconto, a benefizio dello spedale. Se per altro tali ditenuti si trovassero in debito sulla propria massa, la metà della paga trattenuta andrà in soccorso di essa massa sino a che sia ella compita.

Acciocchè il Commissario di Guerra possa nelle sue verificazioni riconoscere se tali ritenenze seguirono con esattezza, il Direttore dovrà rimettergli nel primo dì del mese, la nota da lui sottoscritta degl' individui puniti

nel mese antecedente, coll'indicazione della durata delle punizioni.

ART. 98.

Passaggi ne' Cacciatori Franchi.

Gl' Infermieri maggiori ed ordinari potranno anche essere destinati per punizione a passare ne'Cacciatori Franchi; e le domande per tal fine saranno trasmesse dal Direttore, per la via del Governatore, al Ministero di Guerra, accompagnate dagli stati delle punizioni già inflitte , e dall'estratto di arruolamento in doppia spedizione.

ART. 99.

Per delitti sottoposti ad un Consiglio di Guerra.

Pei delitti, gl'Infermieri di qualunque grado andranno sottoposti alle pene prescritte dal codice penale militare, e saranno giudicati da un Consiglio di Guerra Divisionario.

CAPO QUINTO

Dei Cappellani, e della Cappella.

ART. 100.

Direzione spirituale affidata al Cappellano.

La direzione spirituale dello spedale è affidata al Cappellano dello stabilimento, od al Cappellano più anziano, dei corpi di truppa della guarnigione, che ne farà le veci , giusta il disposto dell' articolo 69 delle menzionate determinazioni sovrane del giorno d'oggi.

ART. 101.

Concorrenza, in aiuto, de' Cappellani dei corpi della guarnigione.

Loro dipendenza dal Cappellano dello spedale.

In aiuto del Cappellano dello stabilimento, in quegli spedali ove ne sarà riconosciuto il bisogno, concorreranno i Cappellani dei corpi della guarnigione, il servizio dei quali si farà per turno in quel modo che, di concerto col Direttore dello stabilimento, verrà determinato dal Governatore della Divisione.

I Cappellani dei corpi, per quanto si attiene all'eseguimento del servizio nello spedale, staranno subordinatamente al Direttore, sotto gli ordini del Cappellano dello stabilimento, o di quel Cappellano che ne farà le veci.

ART. 102.

Celebrazione della Santa Messa.

Sarà dovere del Cappellano di celebrare la S. Messa tutti li giorni, nella Cappella a tale uopo stabilita nello spedale, e nell'ora intermedia tra la visita e la distribuzione. Ove ragioni di salute od altri particolari motivi essenziali ne lo impedissero, dovrà supplirlo il Cappellano di servizio, di cui è cenno all'articolo precedente.

ART. 103.

Assistenza ai malati in qualunque circostanza.

Il Cappellano sarà obbligato di esser sempre presto, e di accorrere prontamente, in caso venga chiamato, a prestare li soccorsi del suo ministero ai malati che ne abbisognino, tanto di giorno, quanto di notte; ed

occorrendogli di dover uscire dallo spedale, si farà supplire dal Cappellano di servizio, acciocchè mai gl'infermi non rimangano sprovveduti de' conforti della religione.

ART. 104.

Visite delle sale. Assistenze e conforti di religione.

Il Cappellano dovrà visitare giornalmente le sale tutte; porgere all'occorrenza i suoi consigli ai malati; e procurare colla dolcezza, colle esortazioni e coll'esempio d' inspirare, e mantenere vivo lo spirito religioso tanto negl'infermi, quanto negl'inservienti.

Assisterà, e di giorno e di notte, gli ammalati pericolosi; e presterà loro i soccorsi della religione sino agli ultimi momenti della vita, confortandoli colle orazioni, e coi consigli.

ART. 105.

Vigilanza sulla condotta morale, e religiosa.

Invigilerà il Cappellano sulla condotta morale e religiosa così degl'inservienti come dei malati, e qualora scoprisse qualche abuso, o scandalo, ne farà rapporto al Direttore, seco lui concertando i mezzi di porvi riparo.

ART. 106.

Spirituale giurisdizione.

La spirituale giurisdizione del Cappellano si estenderà su tutti gl'individui, senza eccezione alcuna, che faranno parte dello stabilimento; al di cui Regolamento di servizio egli pure dovrà uniformarsi, per quanto concerne l'economica ministrazione, e la disciplina.

ART. 107.

Ripartisce ed alterna le incumbenze col Cappellano di servizio.

Il Cappellano dello spedale ripartirà con quello di servizio le sue incumbenze; seco lui dividendo od alternando le sacre funzioni del suo ministero, a maggior vantaggio corporale e spirituale degli individui addetti allo stabilimento, o in esso ricoverati.

ART. 108.

Suppellettili occorrenti per la Cappella.

La Cappella dovrà essere provvista con decenza bensì, ma senza lusso, degli arredi, e delle suppellettili occorrenti: ed avrà pure la cassetta portatile ed i vasi sacri necessari, per l'amministrazione dei Ss. Sacramenti agli infermi.

ART. 109.

Cura della Cappella, delle suppellettili, e de' vasi sacri.

La cura della Cappella, la conservazione delle suppellettili e dei vasi sacri, è affidata al Cappellano dello stabilimento, il quale sarà risponsabile di ogni cosa che vi si riferisca.

Sarà impertanto suo dovere d'invigilare alla conservazione in buon stato d'ogni oggetto, e di rimettere all' Ufficiale contabile le note dei ristauri occorrenti, e delle spese necessarie per il servizio e decoro della Cappella medesima, onde vi si possa tosto provvedere.

ART. 110.

Vino, candele ed olio per la Cappella.

Il vino, le candele, e l'olio per la lampada, che dovrà

sempre stare accesa davanti l'altare, saranno fatti somministrare dall' Ufficiale contabile, secondo le domande particolareggiate e scritte che il Cappellano gliene farà.

Art. 111.

Infermiere per servizio della Cappella.

Lo speciale incarico del servizio della Cappella, sarà affidato ad un Infermiere.

Art. 112.

Preghierè. Seppellimenti.

Il Cappellano dello stabilimento, sussidiato ove sia d'uopo da quello di servizio, dovrà fare ogni sera dopo la distribuzione, la preghiera prescritta, nelle sale degli Infermi.

Prenderà gli opportuni concerti col Parroco della parrocchia per le sepolture dei trapassati.

Assisterà egli stesso alle esequie per recitarvi le preghiere prescritte dal rituale; ed accompagnerà li cadaveri sino alla porta dello spedale, ed anche sino al luogo della tumlazione, secondo le località, e le usanze di esse.

Art. 113.

Divieto a' Cappellani d'ingerirsi nell'Amministrazione, e di accettar gioielli, danari ecc. dai malati.

È vietato a' Cappellani d'ingerirsi in tutto ciò che concerne all'amministrazione dello spedale; di provocare, o ricevere per parte dei malati riclami che si riferiscano a tale amministrazione; di accettare dai medesimi, gioielli od effetti qualunque, per qualsiasi titolo, o destinazione; come anche di essere esecutori testamentarii, od eredi fiduciarii di qualunque malato, che venga a morire nello stabilimento.

TITOLO SECONDO

Dei locali; della loro distribuzione interna, e condizioni di salubrità.

Del riparto degli alloggi particolari.

CAPO PRIMO

Della fornitura, e della scelta dei locali; e delle condizioni di salubrità

SEZIONE PRIMA

Della fornitura, e della scelta dei locali.

ART. 114.

Fornitura dei locali.

I locali occorrenti per gli spedali militari, verranno somministrati dall' Azienda Generale di Guerra; saranno per quanto possibile presi fra quelli di Regia pertinenza, e dove ciò, in alcuni luoghi, non potesse conciliarsi colle esigenze del servizio, vi supplirà l'Azienda medesima, previa l' autorizzazione del Ministero di Guerra, con locali tolti a pigione.

ART. 115.

Scelta dei locali.

Nella scelta dei locali si avranno presenti le condizioni

di salubrità, e le altre occorrenze indicate in questo titolo, per quanto potranno le medesime conciliarsi colla natura dei fabbricati che si potranno rinvenire, e coi carichi che sarebbero per derivarne alle Regie Finanze.

ART. 116.

Da consultarsi il Consiglio di sanità.

Nella scelta dei locali saranno consultati gli Uffiziali di sanità in capo del rispettivo stabilimento, ed anche il Consiglio Superiore Militare di Sanità, ogni qualvolta si potrà muovere dubbio sulla loro convenienza per l' uso cui si vorranno destinati.

SEZIONE SECONDA

Delle condizioni di salubrità.

ART. 117.

Regole generali di salubrità pel collocamento degli spedali militari.

Nella formazione degli spedali militari si dovrà in particolar modo avvertire:

1.° Che gli edifizi siano collocati in siti appartati, sani e vasti, e forniti di acque correnti, e di tale portata, che sia sufficiente ai vari usi dello spedale, ed a trarne via le immondizie.

2.° Che non siano esposti all' influsso di verun fomite d' infezione, e non lo divengano essi stessi in danno della città, per cagione dei venti dominanti, e per la comunicazione delle acque.

3.° Che la capacità dei locali, la quale sarà sempre determinata dal Ministero della Guerra, superi anzi che

nò la ragione diretta del numero ordinario dei malati che vi debbono essere ricoverati.

4.° Finalmente, che gli edifizi offrano sufficiente spazio per collocarvi, a pian terreno, gli uffizi di Amministrazione, i magazzini e tutte le altre dipendenze necessarie in uno spedale; ed ai piani superiori, le varie infermerie.

ART. 118.

Disposizione delle sale ad uso d' infermerie.

La disposizione delle sale ad uso d' infermerie dovrà esser tale, che mentre favorisca le opportune separazioni dei vari generi di malattie, e la libera circolazione e rinnovazione dell'aria, non renda intercetta quella generale e necessaria comunicazione, cui richiede il più comodo e facile servizio. Simili avvertenze dovranno anche usarsi nella distribuzione dei cortili, destinati a servire di luogo di convegno o di passeggio ai malati convalescenti.

ART. 119.

Altezza delle sale ad uso d'infermeria.

Le sale ad uso d' infermeria dovranno avere almeno trentadue decimetri (piedi 6. 2. 8) di altezza, e ricevere la luce da finestre corrispondenti, non più elevate di due metri (piedi 3. 11.)

ART. 120.

Delle latrine.

Le latrine dovranno essere collocate in tutti i diversi quartieri dello spedale, ed a prossimità delle infermerie; ma però sempre in camere isolate, e munite di finestre traversali.

Le latrine stesse saranno praticate, se sia possibile, sur una corrente d'acqua, o almeno su pozzi neri di facile espurgazione.

L'ingresso loro dovrà essere munito di una doppia porta, od almeno di una porta che chiuda battente, facilmente e bene; ed il suolo sarà di pietre coll'opportuno suo scolo.

Nelle camere, col mezzo di chiavi a fontana, l'acqua dovrà potersi far scorrere facilmente per lavare il suolo ed il seggio delle latrine, e scolar quindi introducendosi ne' canali e pozzi neri.

Art. 121.

Applicazione delle regole prescritte per la salubrità dei locali.

Le regole generali di salubrità, prescritte negli articoli precedenti, intorno al collocamento, alla scelta ed alla distribuzione degli edifizi destinati agli stabilimenti per il servizio sanitario militare, saranno messe in pratica sempre che si tratterà di novelle costruzioni; e successivamente verranno applicate, per quanto lo permetteranno le località, agli stabilimenti attualmente esistenti, ed a quegli altri che occorresse di formare negli edifizi già costrutti.

CAPO SECONDO

Distribuzioni interne dei locali ad uso di ospedale militare.

Art. 122.

Dipendenze, e locali necessari in ciaschedun ospedale.

Gli edifizi ad uso di spedale militare, come meglio lo permetterà l'ampiezza dei locali, saranno distribuiti

per modo, che contengano tutte le dipendenze necessarie al servizio dello spedale; le quali sono le seguenti:

1.° Il corpo di guardia.

2.° Il camerino pel portinaio.

3.° La camera pe' Chirurghi di guardia.

4.° L'ufficio d'ingresso dei malati.

5.° Una camera di vestiario per li malati che entrano.

6.° Il magazzino per conservare gli effetti dei militari ammalati, munito di scansie isolate, e di rastrelliere per le armi.

7.° La farmacia, che vorrà esser situata in luogo sufficientemente chiaro, asciutto, e composta de' membri separati occorrenti al magazzino dei medicamenti, al laboratorio, alla preparazione delle tisane, ed alla camera di guardia dello Speziale.

8.° La dispensa, con siti separati, e muniti de' necessari scaffali chiusi a chiave, per la provvista degli alimenti, pel deposito della carne cruda, e per quello delle pesate della carne destinata alle distribuzioni giornaliere.

9.° Magazzini per le provviste di vario genere.

10.° Cantina pei liquidi alimentari.

11.° Cantina pei liquidi medicinali.

12.° La cucina con tromba da acqua, e con accessori per un lavatoio, una legnaia, ed un camerino di guardia per il cuoco.

13.° Un sito per l'Infermiere maggiore di guardia.

14.° Le sale occorrenti per l'alloggio, giusta le competenze del proprio grado, dei Sotto Aiutanti di contabilità, Infermieri maggiori ed ordinari.

15.° Il magazzino dei mobili, che abbia gli scompartimenti occorrenti per la lingeria, per gli effetti di lana,

e per gli utensili; e sia fornito di scaffali e di rastrelliere fisse alle mura, ovvero movibili.

16.° Un magazzino per la lingeria sucida, munito di cavalletti, o di lunghi bastoni, con siti appartati per tener segregata la lingeria degli scabbiosi e dei venerei.

17.° Camere pei bagni, con gabinetti particolari per gli Ufficiali.

18.° Un sito per lo spurgo e la disinfezione degli effetti.

19.° Le prigioni.

20.° Un camerino ben chiuso pei maniaci, e per gli idrofobi.

21.° Una camera per le grandi operazioni di chirurgia.

22.° Due camere, che non siano in vista delle sale, e che comunichino internamente fra di esse, una delle quali pel deposito dei morti, opportunamente disposta per tale uso; e l' altra per le dissecazioni anatomiche, e le necroscopìe.

23.° Locale per gli uffizi del servizio amministrativo.

24.° Una Cappella con sagristia attigua.

25.° Cortili, ed ove sia possibile, giardino e luoghi riparati pel passeggio dei convalescenti.

26.° Una sala di conferenza, che pure serva alle adunanze periodiche del Consiglio interno dello spedale.

Art. 123.

Distribuzione delle sale per categoria di malattie.

Stabilitasi la massima indispensabilmente necessaria della separazione dei malati a norma dei varî generi di malattie, le sale dovranno essere distribuite in modo,

che vengano a formare in ciaschedun ospedale altrettante separate infermerie:

1.° Pei febbricitanti.

2.° Pei feriti, ed i malati di altre malattie chirurgiche.

3.° Pei sifilitici.

4.° Per gli scabbiosi.

ART. 124.

Sale per malattie particolari.

Oltre alle infermerie ordinarie, specificate nell'articolo precedente, saranno, in ciaschedun ospedale militare, sale o camere specialmente destinate agl' infetti di morbi primitivamente contagiosi, o gangrenosi, o fattisi tali nel loro decorso.

ART. 125.

Sale pei cronici, e per gl' incurabili.

Anche gl' infermi di malattie croniche, od incurabili dovranno essere separati dai malati di morbo acuto, ed essere collocati in camere, o sale particolari.

ART. 126.

Camere pei militari ditenuti.

I militari ditenuti, se infermi, saranno trattati in camere particolari negli ospedali militari. Lo stesso dicasi ne' casi di malattia dei prigionieri di guerra.

ART. 127.

Camere per gli Ufficiali.

Secondo le disposizioni, di cui all' articolo 16 delle

Regie determinazioni che precedono questo Regolamento, in ogni ospedale militare saranno alcune camere convenevolmente disposte, e destinate specialmente agli Ufficiali, ed agli altri individui considerati come tali, i quali tutti dovranno sempre essere trattati separatamente dai Bass' Ufficiali e dai soldati. Siffatta disposizione si estenderà pure anche agli Ufficiali ditenuti, ed all'uopo agli Ufficiali prigionieri di guerra, che ammalassero.

ART. 128.

Sale per i convalescenti.

Fino a tanto che non sarà stabilito un locale speciale ad uso de' convalescenti, in ogni spedale militare una o più sale, quanto più si possa segregate, ed isolate dalle infermerie, saranno particolarmente destinate per siffatto uso.

ART. 129.

Scelta delle sale ad uso d' infermeria.

L' Ufficiale contabile e gli Ufficiali di sanità in capo si concerteranno assieme per la scelta delle sale da destinarsi così ad uso d' infermerie, giusta i vari generi di malattie, come ad uso delle varie occorrenze del servizio, per quanto però il riparto sin qui segnato potrà attualmente conciliarsi colle località, e con gli altri bisogni del servizio.

CAPO TERZO

Riparto degli Alloggi particolari.

Art. 130.

Persone cui sono di preferenza accordati gli alloggi nello spedale.

Semprechè le località lo permetteranno, sarà conceduto l'alloggio negli spedali militari, al Cappellano, agli Ufficiali di sanità, ed agli Ufficiali di amministrazione.

A difetto di locale sufficiente, l'alloggio sarà accordato di preferenza a coloro fra di essi, i servigi dei quali sono più frequentemente necessari, secondo l'ordine seguente, cioè:

1.° All'Ufficiale contabile.
2.° Al Chirurgo in capo.
3.° Al Cappellano.
4.° Al Medico in capo.
5.° Al Farmacista in capo.
6.° All'Aiutante di contabilità.

Art. 131.

Composizione degli alloggi particolari.

Gli alloggi particolari attribuiti dall'articolo precedente, avuto riguardo alla natura delle rispettive funzioni degli individui chiamati a godere di un tal benefizio, dovranno essere composti come segue:

Per l'Ufficiale contabile, e gli Ufficiali di sanità in capo, ciascuno da tre a cinque camere oltre la cucina, secondo che siano ammogliati, celibi, o vedovi con,

o senza prole: per il Cappellano, da due a tre camere; e per l'Aiutante di contabilità una camera con gabinetto.

Gli alloggi ora detti non potranno mai eccedere le surindicate competenze, ned essere arredati di mobili, qualunque siano, a carico del Regio Erario, o dello stabilimento.

Art. 132.

Disposizioni particolari.

Allorchè per difetto di locale, gli Ufficiali di sanità e quelli di amministrazione non potranno essere alloggiati negli spedali, sì gli uni, che gli altri saranno tenuti di provvedersi di stanza a prossimità dello spedale quanto più loro sia possibile.

TITOLO TERZO

Del Materiale

CAPO PRIMO

Della Composizione del Materiale

ART. 133.

Di quante parti si componga.

Il materiale d' uno spedale consta:

1.° Di mobili, lingerie, ed utensili vari, compresi gli stromenti ed apparecchi di Chirurgia, come ancora le suppellettili, e gli arredi per la Cappella.

2.° Di derrate, ed altri oggetti di consumazione, compresi quelli occorrenti per le medicature.

3.° Di medicinali.

ART. 134.

Note per la composizione del materiale.

Le note annesse al presente Regolamento, e segnate colle lettere A. B. C. fanno conoscere:

1.° I principali oggetti che compor devono la prima parte del materiale.

2.° Il quantitativo di mobili, lingerie da letto, ed effetti accessori, necessari per uno spedale di *cinquanta* malati.

3.° Le principali derrate, e gli oggetti diversi di consumazione, compresi quelli occorrenti per le medicature. I medicinali sono particolarmente specificati nel Codice militare farmaceutico.

ART. 135.

Provviste in proporzione dei fondi disponibili.

Occorrendo il bisogno di far provviste, gli spedali dovranno bensì attenersi, per quanto sia possibile, alle surindicate note; ma tali provviste fatte, giusta le basi risultanti dalle note A e B, non altrimenti dovranno effettuarsi che in proporzione dei fondi, di cui lo stabilimento potrà tratto tratto trovarsi in grado di disporre.

CAPO SECONDO

Delle Provviste in materiale.

SEZIONE PRIMA

Provviste relative ai mobili, alle lingerie, ed ai vari utensili.

ART. 136.

Oggetti forniti dall' Azienda di Guerra.

Tutti gli oggetti di lana, e di tela, e gli stromenti di chirurgia saranno provveduti ad ogni spedale, mediante pagamento, dall' Azienda Generale di Guerra, la quale ne riterrà perciò sempre nei magazzini un competente

fondo, onde essere in grado di soddisfare alle domande che le verranno dirette.

ART. 137.

Oggetti da provvedersi dallo spedale.

Tutti i vari altri utensili saranno provveduti per cura dello spedale, e comprati nel luogo stesso dov'è lo stabilimento; se però l'Amministrazione dello spedale, non ravvisasse di sua convenienza il far acquisto in tal modo di alcunò di simili utensili, potrà anche rivolgersi, ond' esserne fornita, all'Azienda Generale di Guerra, la quale sarà tenuta di provvederli.

ART. 138.

Devono le provviste essere acconsentite dal Consiglio Amministrativo.

Nessuna provvista in materiale potrà essere fatta, se non sarà riconosciuta necessaria, ed acconsentita dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 139.

Modo di fare le domande all'Azienda di Guerra, e le provviste ad economia.

Le forniture, che dovranno farsi dall'Azienda Generale di Guerra, saranno eseguite per domanda dell' Uffiziale contabile, vidimata eziandio dal Presidente per consenso ed a nome del Consiglio Amministrativo.

Quelle da effettuarsi ad economia, seguiranno per cura dell' Uffiziale contabile; ma dove trattisi di spesa eccedente le lire cinquanta, dovrà eseguirsi per via d'accordo in iscritto da farsi coll' intervento del Commissario di Guerra.

Art. 140.

Fornitura dei mobili, e delle lingerie da letto.

In ordine ai mobili, ed alle lingerie da letto, sintanto che ne sarà fatta la fornitura dall'appaltatore delle caserme, le distribuzioni ne verranno ordinate dal Commissario di Guerra secondo le domande dell' Ufficiale contabile, il quale rimarrà risponsabile verso l'appaltatore degli effetti che riceverà.

Allorquando poi que' mobili, e quegli effetti formeranno dotazione dello spedale, la somministrazione loro verrà eseguita dai Regi magazzini per cura dell' Azienda Generale di Guerra.

SEZIONE SECONDA

Delle provviste in derrate, ed in altri oggetti di consumazione.

Art. 141.

Forniture da darsi ad appalto.

La fornitura del pane, del vino, della carne, delle paste, del riso, di tutti i liquidi, della legna, dell' olio, delle candele e del carbone, sarà data annualmente ad appalto dal Commissario di Guerra, coll'intervento dell' Ufficiale contabile, e sotto la speciale direzione dell' Azienda Generale di Guerra.

I capitoli d'onere per simili provviste saranno conformi al modello N.° 3 annesso al presente Regolamento.

ART. 142.

Provviste degli oggetti per medicature.

Gli oggetti destinati per le medicature potranno bensì darsi ad appalto, d' anno in anno; ma dove ciò non riuscisse possibile, o conveniente, saranno essi provveduti ad economia: ed i bracchieri d' ogni specie, i cosciali, le gambe di legno, e le stampelle saranno eziandio, ove d' uopo, somministrati dall'Azienda Generale di Guerra, mediante sempre pagamento.

ART. 143.

Provviste giornaliere d' alimenti.

Gli alimenti destinati per gli Ufficiali, i legumi freschi, e generalmente tutte le derrate, la di cui provvista vuol essere giornaliera, come altresì gli utensili in terra ed in vetro pel servizio abituale dei malati, e quelli occorrenti per la pulizia dello stabilimento, saranno incettati ad economia dall' Ufficiale contabile, con quelle cautele però che, nell' interesse del Regio Erario, saranno dal Commissario di Guerra ravvisate necessarie.

SEZIONE TERZA

Delle provviste dei medicinali.

ART. 144.

Medicinali ad appalto.

Sintantochè non sarà stabilito il laboratorio generale chimico farmaceutico per fornire i medicinali a tutti gli

stabilimenti militari, la fornitura ne sarà data ad appalto, d' anno in anno.

I capitoli, che regger dovranno siffatta impresa, saranno conformi al qui unito modello N.° 4.

Art. 145.

Modo di deliberare l'appalto.
Contratti non valevoli, se non approvati dall'Azienda di Guerra.

L' appalto siffatto verrà deliberato per via di licitazione privata, alla quale si faranno soltanto intervenire quei farmacisti che godranno, nella città, maggior fama di capacità e di probità. Il deliberamento seguirà nanti il Commissario di Guerra, e coll'intervento dell'Ufficiale contabile; ma i contratti, come quelli ancora di cui all'articolo 141, non saranno valevoli, se non dopo essere stati approvati dall'Azienda Generale di Guerra.

Art. 146.

La provvista a prezzo fisso, o con ribasso sulla tassa.

La provvista dei medicinali dovrà, per quanto sia possibile, convenirsi ad un tanto per giornata d' ammalato, siccome sta indicato nel modello dei capitoli d' impresa. Ove per altro in qualche città ciò non riescisse possibile o conveniente, potrà anche seguire mediante ribasso di un tanto per cento sul prezzo di tassa; ritenuto sempre, per il modo di composizione dei rimedi, il disposto dal Codice militare farmaceutico.

CAPO TERZO

Della conservazione dei mobili, delle lingerie, degli utensili, e dei vari effetti.

Art. 147.

Riparto delle operazioni relative.

Nelle operazioni che ragguardano la conservazione dei mobili, delle lingerie, e degli effetti vari, annoveransi:

1.° La classificazione loro.

2.° Il bucato, e gli spurghi delle lingerie ed effetti.

3.° I rattoppamenti.

SEZIONE PRIMA

Della classificazione.

Art. 148.

Divisione degli effetti in classi.

Gli effetti principali componenti la dotazione d'uno spedale dovranno dividersi in cinque classi, cioè:

Nuovi;

Buoni;

Mediocre stato;

Da rattoppare;

Fuori uso.

Staranno gli effetti nella categoria dei *nuovi*, sintanto che non siano posti in uso.

Passeranno in quella dei *buoni*, tostochè siano messi in servizio.

S' annovereranno fra i *mediocri*:

1.° Gli oggetti già stati sottoposti a conseguenti rattoppamenti per causa di logoranza in servizio.

2.° Le coperte, i cappotti, le vesti e i pantaloni, all' approssimarsi del termine della loro durata.

3.° Le materasse ed i traversini, la di cui lana sia divenuta corta, ed usata.

Faranno parte della categoria degli oggetti *da riparare*, quelli che richiedono rattoppamenti di conseguenza.

Dovranno quindi figurare nella classe dei *fuori uso*, gli oggetti soltanto divenuti affatto inservibili, e non più suscettivi o meritevoli di rattoppamenti.

Art. 149.

Ricollocamento nelle classi degli effetti rattoppati.

Gli effetti *buoni* o *mediocri* che si trasferiranno momentaneamente alla categoria di quelli *da riparare*, per guasto accidentale e non prodotto da logoranza per servizio, saranno, dopochè rattoppati, ricollocati nella classe a cui prima appartenevano.

SEZIONE SECONDA

Del bucato, e degli spurghi delle lingerie e degli effetti.

Art. 150.

Epoche del bucato delle lingerie sucide.

Le lingerie sucide saranno date al bucato almeno ogni otto giorni, e dovranno sempre essere liscivate ed insaponate.

Sarà fatto un bucato separato per quelle, che servirono agli scabbiosi, e ai venerei.

ART. 151.

Epoche del bucato dei paglioricci ed effetti di lana.

Le tele dei paglioricci, le coperte, ed altri articoli in lana, dovranno essere lavati almeno dopo sei mesi che si troveranno in servizio, e più frequentemente se sarà riconosciuto necessario. Le coperte in lana saranno in tale occorrenza anche passate al follone, se così giudicheranno gli Uffiziali di sanità in capo.

ART. 152.

Spurghi speciali.

Gli speciali spurghi, di cui fossero per abbisognare gli oggetti in lana, saranno indicati dal Medico o dal Chirurgo in capo rispettivamente, e dovranno effettuarsi in quel modo, e con quelle cautele che saranno da esso loro prefisse.

ART. 153.

Il bucato ad appalto.

Il liscivio delle lingerie dovrà, per quanto possibile, effettuarsi per via d'appalto, in ragione d'un tanto per capo di roba, fatto caso delle ceneri provenienti dai vari fuochi dello spedale, le quali dovranno essere cedute all'appaltatore, od a prezzo fisso in deduzione dell' importo de' suoi averi, od in diminuzione sui prezzi dell' impresa.

L' appalto seguirà coll' intervento del Commissario di Guerra.

ART. 154.

Registro del bucato. Rilevare della spesa.

Tutte le lingerie, che si daranno al bucato, saranno per cura dell' Ufficiale contabile fatte inscrivere su d' un apposito registro, modello N.° 5.

Alla fine di ciascun mese ne sarà fatto il riassunto, il quale, firmato per quitanza dall'appaltatore, servirà di titolo all' Ufficiale contabile per giustificare la spesa.

SEZIONE TERZA

Dei rattoppamenti.

ART. 155.

Minuti rattoppamenti, come eseguiti.

I minuti rattoppamenti agli oggetti d' ogni specie saranno fatti eseguire ad economia, a diligenza dell' Ufficiale contabile ; e le relative spese dovranno essere da esso lui giustificate col mezzo d' apposito stato in cui saranno indicati :

1.° Gli oggetti riparati.

2.° Le spese fatte per pagamento della mercede pattuita cogli operai, e se eseguite nell'interno dello stabilimento in ragione di un tanto per giornata di lavoro, le giornate a tal uopo impiegatesi, ed il nome degli operai stessi.

ART. 156.

Da effettuarsi ad ogni ritorno del bucato.

Per le lingerie, e per gli effetti in lana, i minuti rattoppamenti, saranno fatti operare ogni volta che ritornino dal bucato, e senza dilazione alcuna ; non dovendosi mai

rimettere in servizio effetti necessitosi di racconciamenti, se non dopo che siano questi effettuati.

Art. 157.

Riparazioni di maggior conto, come eseguite.

Li rattoppamenti di maggior conto si faranno eseguire ogni mese cumulativamente per ciascuna specie o categoria di effetti. Prima di eseguirli, la spesa occorrente ad ogni categoria sarà fatta stimare; e dove non ascenda ad una somma maggiore di lire cinquanta, l'Ufficiale contabile potrà far procedere alle riparazioni in via economica, giustificando quindi detta spesa in modo preciso e circostanziato: se la medesima poi eccederà la somma anzidetta, non potranno esse riparazioni essere eseguite se non che per via d'accordi, col consenso del Commissario di Guerra.

Art. 158.

Piccole riparazioni ai ferri di Chirurgia.

Le riparazioni di poco conto di cui saranno per abbisognare i ferri di Chirurgia, si faranno eseguire, per quanto sia possibile, nella città stessa ove sta lo spedale, sotto la speciale direzione, e vigilanza del Chirurgo in capo.

Art. 159.

Riparazioni di maggior conto a' detti stromenti, come eseguite.

Per le riparazioni di maggior conseguenza, che non si ravvisassero eseguibili da operai locali, gli stromenti saranno spediti all'Azienda Generale di Guerra, la quale farà effettuare le medesime per conto dello spedale cui spettino.

ART. 160.

Collaudazione dei ristauri, e delle provviste di stromenti chirurgici.

Le riparazioni, di cui è cenno all'articolo precedente, come pure le nuove provviste di stromenti di Chirurgia che saranno fatte dall'Azienda Generale di Guerra, dovranno sempre essere collaudate dal Chirurgo Generale dell'armata, o per delegazione di lui, dal Chirurgo Ispettore, o dal Chirurgo in capo dello spedale militare di Torino.

CAPO QUARTO

Delle consumazioni in materiale

ART. 161.

Dei vari modi di consumazione.

Le consumazioni in materiale constano:

1.° Delle consumazioni occorrenti per il trattamento dei malati.

2.° Dell'impiego degli oggetti fuori di uso, in rattoppamenti, in conversioni e scambi.

3.° Di vendite.

4.° Di perdite.

Art. 162.

Consumi pel trattamento dei malati, come giustificati.

Li consumi di effetti, che seguiranno pel trattamento degl'infermi, dovranno essere giustificati nel modo stabilito dal titolo quinto di questo Regolamento.

SEZIONE PRIMA

Dell'impiego degli oggetti fuori uso.

Art. 163.

Oggetti fuori uso, come impiegati.

Gli oggetti fuori uso s'impiegheranno specialmente nei rattoppamenti, quindi in conversioni di effetti d'altra specie, od in iscambj con altri effetti della stessa qualità.

Art. 164.

Da chi debba essere autorizzato l'impiego loro.

L'impiego degli oggetti fuori d'uso non seguirà mai se non colla previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione dello stabilimento, a cui occorrendo l'Uffiziale contabile dovrà farne la proposta; e qualora trattisi di rattoppamenti per cui occorra di dover fare un apposito contratto, dovrà in esso farsi menzione degli effetti, che per tale oggetto verranno ceduti alla persona che si assumerà il carico del lavoro.

Art. 165.

Conversioni.

Allorquando tratterassi di conversioni, si avrà per base di comprendere in esse soltanto quegli oggetti, che ne

seno realmente meritevoli; ritenute le seguenti norme generali per gli oggetti che ne sono maggiormente suscettivi, cioè:

1.° Le lenzuola dei febbricitanti e feriti, meno rappezzate, e meno bigie, si ponno convertire in sputacchiere.

2.° Le lingerie dei febbricitanti e feriti, deduzione fatta di quella porzione che si converte in sputacchiere; i grembiali, le tovaglie, ed i tovagliuoli, che non saranno impiegati in rattoppamenti, si riducono a pannilini, ed a filaccie per medicature; e gli oggetti non più atti a tali usi, si convertiranno in sciugamani e strofinacci.

3.° Le tele dei paglericci, materassi, traversini, e trappunte eccedenti il bisognevole per i racconciamenti, si convertono in sciugamani, strofinacci e sudari.

4.° Le lingerie degli scabbiosi, e dei venerei, che non s'impieghino in rattoppamenti, sono convertiti unicamente in sudari.

Art. 166.

Modo di giustificare le conversioni.

Le conversioni d'ogni specie dovranno essere giustificate in modo affatto circonstanziato, onde risulti degli aumenti e delle diminuzioni alle relative categorie del materiale.

Art. 167.

Scambj.

Difficilmente potranno seguire conversioni d'effetti fuori di quelli più sovra indicate, mentre tutti gli altri articoli si prestano preferibilmente agli scambj; i quali dovranno effettuarsi, previa l'autorizzazione del Consiglio, per via d' accordi; e se di qualche conto, anche coll'

intervento del Commissario di Guerra; e sì nell'un caso, che nell'altro, sempre dovranno essere debitamente giustificati.

SEZIONE SECONDA

Delle vendite.

Art. 168.

Oggetti da porsi in vendita.

Sarà fatta la vendita, a profitto dello stabilimento, di tutti quegli oggetti fuori uso, che il Consiglio amministrativo riconoscerà non più suscettivi d'essere convenevolmente utilizzati in rattoppamenti, conversioni, o scambj.

Art. 169.

Da chi si fanno le vendite.

Le vendite si faranno dall'Uffiziale contabile assistito dal Commissario di Guerra, per via di licitazioni private; e qualora si trattasse di cose conseguenti, anche per via di formali incanti.

Art. 170.

Verbale di vendita. Incasso del prodotto.

Il risultato della vendita sarà consegnato in un processo verbale nel quale si dovranno minutamente indicare gli oggetti venduti, il nome e prenome dei compratori, ed il prezzo a cui si saranno deliberati; si farà inoltre in esso constare dell'incasso operato dall'Uffiziale contabile del relativo importare, il cui pagamento dovrà essere contemporaneo alla cessione degli effetti al compratore.

Art. 171.

Il verbale forma titolo di scarico al Contabile.

Il verbale ora detto servirà di titolo all'Uffiziale contabile per darsi scaricamento ne' suoi conti degli oggetti venduti, e caricamento del prodotto della vendita.

SEZIONE TERZA

Delle perdite.

Art. 172.

Quali sono le perdite, e le avarie ammessibili.

Le sole perdite, ed avarie da ammettersi a scarico dell'Uffiziale contabile, saranno le seguenti, cioè :

Furti a forza armata, e con fratture.

Trafugamenti per diserzione di militari curati nello stabilimento.

Incendj, innondazioni, diroccamento di magazzini, od altri simili casi fortuiti.

Abbruciamenti d'effetti, che siano stati ordinati.

Art. 173.

Perdite a carico degli Uffiziali di sanità.

Salvo il caso di forza maggiore comprovata, le perdite di stromenti di Chirurgia, o d'altri effetti confidati alle cure degli Uffiziali di sanità, rimarranno a loro carico; ed il valsente dovrà esserne dai medesimi pagato alla cassa dello spedale, dietro all'invito del Commissario di Guerra, da inserirsi nel relativo verbale di perdita, che sarà compilato sull'istanza dell'Uffiziale contabile.

ART. 174.

Perdite per furti o casi fortuiti, come comprovate.

Le perdite per furti, o per altri casi fortuiti, non saranno mai ammesse a scarico dell'Uffiziale contabile, se i furti specialmente non saranno comprovati legalmente; e se tali perdite non risulteranno da processo verbale fatto, ad instanza del Contabile, dal Commissario di Guerra nelle ventiquattr'ore dopo occorso il fatto.

ART. 175.

Trafugamenti per diserzioni, come giustificati.

Li trafugamenti d'effetti per causa di diserzione d'uomini curati nello spedale, dovranno essere giustificati nel modo stabilito dal titolo quarto, capo 2.°, sezione 3.a del presente Regolamento.

ART. 176.

Perdite od avarìe cagionate dai locali, quando ammesse

Le perdite e le avarìe d'effetti che fossero per risultare, e di cui l'Uffiziale contabile accagionasse la mancanza di salubrità o degli occorrenti ristauri ai locali, non saranno ammesse a suo scarico, se non nel caso in cui fosse per giustificare di aver fatto in tempo utile le opportune instanze all'autorità competente.

ART. 177.

Abbruciamenti, da chi ordinati, e come giustificati.

Nei casi di malattie contagiose, in cui gli Uffiziali di sanità in capo dello stabilimento giudichino che gli effetti

adoperati non siano suscettivi di disinfezione, dovranno questi essere abbruciati.

L'abbruciamento seguirà coll'intervento del Commissario di Guerra, il quale dovrà farlo risultare, per iscarico dell'Uffiziale contabile, col mezzo di processo verbale in cui saranno indicate le cause, che resero indispensabile una siffatta misura, la natura degli oggetti abbruciati, e la classe cui pertenevano.

CAPO QUINTO

Degli inventari.

Art. 178.

Epoche alle quali si effettuano gl'inventari.

Ogni sei mesi il Commissario di Guerra procederà ad una generale ricognizione del materiale dello spedale, affine di cerziorare la qualità e la quantità degli oggetti che lo compongono; e qualora ne sia il caso, egli si farà assistere in tale operazione da periti, le di cui vacazioni si dovranno pagare coi fondi dello stabilimento.

Art. 179.

Chiusa primitiva dei registri.

Prima di procedere a sì fatti inventari, il Commissario di Guerra fermerà i registri dell'Uffiziale contabile, e stabilirà la situazione esatta del materiale dello stabilimento, all'epoca dell'operazione.

ART. 180.

Eccedenze in effetti.

Qualora il Commissario di Guerra riconosca, nell'inventario, eccedenze in effetti, l'Uffiziale contabile sarà tenuto di dichiararne la causa, e sul rapporto del verificatore l'Intendente Generale di Guerra deciderà se sia il caso, o no, di farne aumento al caricamento.

ART. 181.

Deficienze, come coperte.

Scoprendo alcune deficienze, il Commissario di Guerra le farà risultare per via di processo verbale, ch'ei trasmetterà all'Intendente Generale di Guerra, cui spetterà di stabilire quindi, se gli occorrenti rimpiazzamenti dovranno farsi dall'Uffiziale contabile in natura, od in danaro; qualora si tratti di rimborso in danaro, il prezzo sarà regolato sul valor medio, che gli oggetti risulteranno aver avuto sul luogo stesso nel mese precedente quello in cui la deficienza sarà stata riconosciuta.

Le altre maggiori provvidenze, che in dipendenza del risultato dell'inventario, fossero credute opportune, saranno dall'Intendente Generale promosse presso il Ministero di Guerra.

ART. 182.

Effetti danneggiati.

Se nella ricognizione vi risulteranno effetti danneggiati, e che, giusta le basi stabilite dal presente titolo, le avarìe debbano rimanere a carico del Contabile, il Commissario di Guerra ne indicherà i motivi nel suo verbale d'inventaro, e l'Intendente Generale determinerà eziandio il modo di rimborso pe' medesimi.

TITOLO QUARTO

Dell'ammessione dei malati negli spedali militari; e delle mutazioni che le sono relative.

CAPO PRIMO

Delle ammessioni e delle formalità, per l'entrata.

Art. 183.

Delle ammessioni.

Le ammessioni de' malati negli spedali militari, seguir dovranno giusta le basi, e colle condizioni stabilite dalle sovrane determinazioni del giorno d'oggi.

Art. 184.

Visite degli Uffiziali di sanità.

I militari malati, o feriti non saranno ricevuti negli spedali militari, se prima non saranno stati visitati da un Uffiziale di sanità militare.

Nei corpi dell'armata, una tale visita dovrà farsi specialmente per opera de' rispettivi Chirurghi, i quali sono tenuti di tosto mandare i malati allo spedale, come prima siasi dichiarata la invasione della malattia.

Art. 185.

Malati, che si ponno conservare nelle infermerie reggimentali.

È raccomandato espressamente ai Chirurghi dei corpi di non conservare nelle infermerie reggimentali se non se gli individui affetti di malattie cutanee, scabbiose e veneree non suscettibili di un trattamento speciale all'ospedale, e quelli presi da altre affezioni di picciolissimo rilievo.

Art. 186.

Viglietto d'entrata all'ospedale.

Nessun militare ammalato potrà essere ricevuto negli stabilimenti militari di sanità, se non sarà provveduto di un *biglietto* o *bulletta* di entrata, in cui siano indicati:

1.° Il nome e cognome del malato;

2.° Il suo grado, ed il suo numero di matricola.

3.° Il corpo di cui fa parte.

4.° La data della nascita.

5.° Il luogo di nascita, e la provincia.

6.° I nomi e prenomi de' proprii genitori.

7.° La destinazione che deve ricevere dopo che sarà guarito.

Art. 187.

Spedizione e sottoscrizione del viglietto d'entrata.

Il viglietto d'entrata, che dovrà essere conforme al modello N.° 6, sarà sottoscritto;

1.° Dall'Uffiziale di sanità, che avrà riconosciuto lo stato del malato.

2.° Per gl'individui appartenenti ai corpi di Regia truppa, dall'Uffiziale comandante la compagnia, e dal

Direttore dei conti, od Uffiziale pagatore, se esiste nella città stessa.

3.° Per li militari isolati, dal Commissario di Guerra.

ART. 188.

Casi particolari.

Nelle occasioni di urgenza, i militari ammalati, o feriti, saranno ricevuti negli ospedali militari anche senza il biglietto d'entrata; ma in questo caso l'Ufficiale contabile ne farà stabilire uno provvisorio, che dovrà essere sottoscritto dal Chirurgo di guardia, e sottoposto al vista del Commissario di Guerra.

A questo biglietto provvisorio ne sarà quindi tosto fatto surrogare un altro, che sia regolare, dalla persona cui apparteneva di rilasciarlo.

ART. 189.

Provvidenze pei militari, che viaggiano isolatamente.

I militari che, viaggiando isolati, cadessero infermi, e non potessero procurarsi dal Commissario di Guerra un biglietto di entrata nell'ospedale, si rivolgeranno a tal fine all'amministrazione civica del luogo.

Questa darà loro una bulletta d'ingresso nell'ospedal civile del luogo, o non essendovi spedale, loro somministrerà i mezzi occorrenti di trasporto sino all'ospedale militare o civile più prossimo, seppur ve ne sono nelle vicinanze; ed in caso contrario, come altresì nelle occasioni urgenti, l'amministrazione civica farà provvedere ricovero e soccorso, a sue spese, al militare infermo, e ne sarà rimborsata dall'Azienda Generale di Guerra.

ART. 190.

Formalità e dettagli dei viglietti d'entrata.

Li viglietti d'entrata dovranno essere riempiti con caratteri leggibili, senza cancellature o pentimenti, e le date vi dovranno essere espresse in tutte lettere.

Nei viglietti medesimi i Chirurghi indicheranno accuratamente la natura della malattia, la data dell'invasione ed i mezzi curativi che per avventura già fossersi praticati sia nelle infermerie reggimentali, sia negli ospedali militari.

Sul dorso poi di essi viglietti dovrannosi accuratamente descrivere il corredo, e le armi che l'ammalato seco recasse all'ospedale.

ART. 191.

Bollo indicante il genere di malattia, apposto sulle bullette d'entrata.

Presentandosi alla porta dello spedale un militare ammalato, il portinaio ne darà tosto avviso al Chirurgo di guardia, il quale, visitatolo incontanente, apporrà sul dorso della bulletta di entrata all'apposito sito e col mezzo di un bollo, l'indicazione del genere di malattia, cioè se *febbricitante*, *ferito*, *venereo o scabbioso*, avvertendo, in caso di morbo complicato, di apporre sul viglietto il bollo indicante la malattia che ravviserà più grave, e però più urgente di trattare.

Lo stesso Chirurgo annoterà sulla bulletta la sala, ed il numero del letto nel quale dovrà essere collocato il malato.

Art. 192.

Dovere del Chirurgo di guardia, se ravvisa che la malattia non sia reale.

Qualora il Chirurgo di guardia riconoscesse, che la malattia indicata sulla bulletta d' entrata non fosse reale, o non abbastanza grave per essere trattata negli spedali, o che la medesima possa, senza inconveniente, essere curata nelle infermerie reggimentali, ne renderà conto all' Uffiziale di sanità in capo competente, il quale ne ragguaglierà l'Uffiziale contabile, ed inscriverà, occorrendo, il militare per la uscita della domane.

Questa circostanza sarà indicata sullo stato delle mutazioni giornaliere da rimettersi al Direttore.

Art. 193.

Registrazione e verificazione del biglietto d' entrata.

La bulletta d'entrata, (la quale dovrà essere sottoscritta, nella giornata, dall' Uffiziale di sanità in capo competente, sotto pena di essere considerata come nulla), sarà dal Chirurgo di guardia trasmessa immediatamente all'Uffiziale contabile, il quale farà inscrivere il malato sul registro di cui è proposito all' art. 231, e verificare quindi, in presenza del bass' uffiziale che avrà accompagnato l'infermo, tutte le indicazioni portate dal viglietto d'entrata.

Riconoscendo qualche errore così nei connotati personali, come nella descrizione degli effetti di cui l'uomo è latore, l' Ufficiale contabile lo rettificherà col mezzo di opportuna annotazione, ch'ei farà sottoscrivere dallo stesso basso uffiziale, supplendovi con un segno di croce, ed un testimonio, se fosse il medesimo illetterato.

ART. 194.

Bulletta di sala, o d' infermeria.

Compite le accennate formalità, l'Uffiziale contabile stabilirà una bulletta di sala (Modello N.º 7), la quale sarà rimessa al malato; e quando tutte le colonne vuote di essa saranno state riempite, fino alla data dell' uscita esclusivamente, farà descrivere, in quelle apposite, tutti gli oggetti pertinenti al malato, distinguendo gli articoli da collocarsi in deposito nel magazzino, da quelli che soli possono essere lasciati a disposizione dell' infermo.

ART. 195.

Deposito del danaro e degli oggetti preziosi di ciaschedun malato entrante.

Il danaro, e gli oggetti preziosi che il malato entrante avesse con seco, saranno rimessi all'Uffiziale contabile, che ne spedirà una ricevuta particolare, e li collocherà in un deposito, il numero del quale sarà inscritto sul viglietto di entrata, e su quello di sala.

Dove poi il malato dichiari non ritenere nè danaro, nè oggetti di prezzo, sarà fatta menzione, nel biglietto di entrata ed in quello di sala, di questa sua dichiarazione negativa.

ART. 196.

Vestiario, deposito degli effetti, e loro cambio con gli abiti d' infermeria.
Avvertenze di pulizia.

Il malato, tostochè sarà stato visitato ed inscritto a registro, verrà condotto nella camera del vestiario, dove, deposti i propri abiti ed effetti, ad eccezione di quelli

accennati all'art. 199, sarà provveduto di abiti e di effetti dell' ospedale ad uso d' infermeria. Frattanto l' incaricato del vestiario radunerà nel sacco del malato tutti gli effetti che appartengono ad esso lui, e ne formerà un pacco, cui appenderà una bulletta, che porti il numero della registrazione col nome e la data dell' ingresso del militare presente.

Le camicie sucide non saranno però riunite agli altri effetti, se prima non saranno state lavate; ed a questo fine loro si apporrà lo stesso numero di registrazione, per poterle poi riconoscere.

Così pure gli effetti dei rognosi non saranno collocati in magazzino, se prima non saranno stati con fumigazioni sulfuree, od in qualche altra maniera purificati.

Art. 197.

Registrazione degli effetti, del danaro, e degli oggetti preziosi degli entranti.

Tutti gli effetti, ed altri oggetti deposti dai malati saranno, immediatamente dopo la loro entrata, descritti sullo speciale registro menzionato all' art. 363.

Se il danaro, e gli oggetti di prezzo non potranno essere descritti su quel registro, il Contabile dovrà stabilirne un altro particolare, i numeri del quale corrispondano col registro principale.

Art. 198.

Magazzino per gli effetti dei malati: custodia del danaro nella cassa dell' Ufficiale contabile.

Gli effetti deposti dai malati, dovranno essere collocati,

entro la stessa giornata, nel magazzino destinato a tale uso, e classificati sotto una serie di numeri identici ai numeri dei letti contenuti nell'ospedale.

L' incaricato di questo magazzino avrà cura che vi regni l'ordine e la pulizia necessaria per la sicurezza degli effetti, e la conservazione loro in buon stato.

Il danaro, e gli oggetti di prezzo saranno deposti nella cassa dell' Ufficiale contabile, il quale ne rimarrà risponsabile.

Art. 199.

Invigilanza dell' Ufficiale contabile sopra le disposizioni precedenti.

L' Ufficiale contabile dovrà provvedere per l' eseguimento di tutte le disposizioni prescritte negli articoli precedenti, ed invigilare onde non sia lasciato agli entranti alcun articolo di vestimenta, arme, danaro od oggetto prezioso. Siffatta regola generale non soffrirà altra eccezione fuorchè pei moccichini, ed i farsetti, che potranno esser lasciati agli infermi, se domandati.

Art. 200.

Collocamento dei malati nelle sale.

Rivestito degli abiti ad uso d' infermeria, previa, se nulla si opponga, lavatura dei piedi e delle mani (il che tutto dovrà operarsi il più sollecitamente possibile), il malato sarà condotto nella rispettiva sala dall' infermiere istesso preposto al servizio del vestiario, e collocato nel letto indicato dal viglietto di sala, giusta il genere di malattia, e le instruzioni sul piazzamento dei malati

giornalmente trasmesse alla persona preposta alle entrate dall'Ufficiale contabile di concerto con gli Ufficiali di sanità in capo.

ART. 201.

Avvertenze nel collocare i malati.

I Chirurghi di guardia primieramente, poi i Medici ed i Chirurghi curanti, nel collocare gli ammalati avvertiranno alla varia natura delle malattie. Per tal modo gli emoftoici, a cagion d'esempio, e gli apopletici, od i minacciati da apoplessia saranno sempre collocati nei luoghi più distanti dalle stufe e dal fuoco; gli affetti da ottalmia non saranno mai collocati in letti troppo esposti all'azione della luce; agli etici, ed ai disposti all' etisia non saranno mai assegnati letti posti agli angoli delle sale; e così dicasi delle varie altre malattie particolari.

ART. 202.

Alimenti e medicinali agli entranti.

Il Chirurgo di guardia prescriverà, per mezzo di un *vaglia*, al malato entrante tra una visita e l'altra, o dopo quella della sera, gli alimenti ed i medicinali di che gli sembrasse abbisognare. Nei casi gravi però egli farà immantinenti chiamare l' Uffiziale di sanità in capo competente.

ART. 203.

Eccezioni per gli Uffiziali.

Tutte le disposizioni del presente capitolo, saranno egualmente applicabili così agli Ufficiali, come ai bass'uffiziali e soldati ammessi negli ospedali: tuttavia gli Uffiziali

potranno conservare nelle loro sale gli effetti di vestimenta, che desiderassero ritenere presso di loro, purchè non siano infetti.

ART. 204.

Effetti di cui debbono essere provveduti gli ammalati, che si faranno ricoverare negli spedali.

I bass' uffiziali ed i soldati ammalati, che saranno fatti ricoverare negli spedali militari o civili, in tempo di guerra, ovvero che fossero agli alloggiamenti o ne' campi d' istruzione, seco loro porteranno l' intero corredo, le armi e le buffetterie.

Ma quando siano in guarnigione od in distaccamento, seco avranno soltanto il corredo di loro pertinenza, ed occorrendo anche il cappotto.

Quegl' individui, che cadranno ammalati essendo in marcia, isolati, od in congedo entreranno allo spedale con tutti gli effetti di cui saranno provveduti.

CAPO SECONDO

Delle uscite.

SEZIONE PRIMA

Delle uscite per guarigione.

ART. 205.

Formalità per le uscite.

Ogni Uffiziale di sanità incaricato del servizio d' una divisione di malati, riconoscendo alla visita del mattino

qualche individuo risanato, dovrà destinarlo per uscir dallo spedale nella domane, facendone fare menzione sul registro di visita, e sul biglietto di sala.

Il viglietto di sala munito di tale annotazione, sarà dall' Infermiere maggiore tosto consegnato all' Ufficiale contabile, cui incumberà quindi di far preparare il viglietto d'uscita; il quale viglietto poi non dovrà mai essere sottoscritto dall' Ufficiale di sanità in capo, se prima non vi si troveranno apposte tutte le indicazioni richieste.

Art. 206.

Viglietti di uscita.

Per viglietto d'uscita varrà lo stesso modello N.º 7 per quello di sala, menzionato all'articolo 194. Tutti i vacui dovranno esserne riempiuti, e le date esservi apposte in tutte lettere; sul dorso l' Uffiziale di sanità in capo vi apporrà le sue annotazioni per la convalescenza.

Qualora si tratti di malato stato successivamente curato in vari spedali, ciò dovrà pure essere notato con indicazione delle date d'entrata e d'uscita da ognuno di essi.

Sul viglietto sarà apposto il bollo del genere di malattia della quale sarà stato curato l' individuo, e ciò per norma del corpo cui appartiene, specialmente se trattisi di malattia venerea, per la quale va soggetto ad una speciale ritenenza sulla sua massa di deconto.

Art. 207.

Restituzione degli effetti all' individuo che esce.

Sul viglietto d' uscita si annoteranno gli effetti d'ogni specie spettanti all' uomo che esce, e che erano stati

da esso lui deposti nell' atto dell'entrata. Tali effetti gli dovranno essere restituiti, colla previa ricognizione loro in sua presenza.

ART. 208.

Uso del viglietto di sala.

Il viglietto di sala dell' uscente rimarrà presso l'Ufficiale contabile, per giustificazione dell' uscita del malato; per titolo di scaricamento degli effetti sul registro N.° 25, di cui è proposito all' art. 363; e per norma della registrazione d' uscita.

ART. 209.

Alimenti all' individuo che esce.

L' uscita dovrà sempre aver luogo dopo la distribuzione degli alimenti della sera se l'individuo appartiene ad un corpo di truppa della guarnigione. Ma dove il medesimo debba viaggiare per recarsi alla sua destinazione, l'uscita seguirà la mattina per tempo, e l'uomo non riceverà più gli alimenti pel giorno del suo egresso.

ART. 210.

Foglio di via. Indennità e mezzi di trasporto.

L' individuo non appartenente ad un corpo della guarnigione, uscendo dallo spedale, dovrà presentarsi al Commissario di Guerra il quale, a norma delle indicazioni risultanti dal viglietto d' uscita di cui prenderà cognizione, dovrà provvederlo di foglio di via per recarsi alla sua destinazione, fargli corrispondere la indennità di via nelle proporzioni stabilite dai regolamenti, ed in casi speciali anche somministrare i mezzi di trasporto, se

questi siano stati riconosciuti necessari dall' Uffiziale di sanità, e ne sia fatta menzione nella bulletta d'uscita.

ART. 211.

Proibizione di ritenere individui risanati.

Nessun individuo, ricoverato in uno spedale, potrà dopo la di lui guarigione continuare a rimaner nello stabilimento per qualunque siasi motivo.

SEZIONE SECONDA

Delle uscite per convalescenza, o per incurabilità.

ART. 212.

Congedi di convalescenza.

Nel caso in cui un ammalato abbisognasse di cambiamento d'aria, e di un congedo di convalescenza, l' Uffiziale di sanità, che l'avrà in cura, rilascierà un certificato indicante la malattia da cui il malato è affetto, i motivi pei quali ravviserà necessario un tale congedo, ed il tempo che crederà poter abbisognare per la convalescenza.

Simile certificato sarà, per cura dell' Ufficiale contabile, rimesso al Direttore dello spedale, a cui incumberà di riferirne al Governatore della Divisione.

Questi ravvisandolo opportuno, autorizzerà il Comandante del reggimento, se si tratterà d'individuo appartenente ad un corpo della guarnigione, ad accordare l'opportuno permesso: e se l' individuo non farà parte della guarnigione, farà dar quel permesso dal Comandante della Piazza, il quale dovrà informarne quindi il corpo a cui apparterrà il malato.

ART. 213.

Uscite per convalescenza.

Le uscite per convalescenza avranno effetto nello stesso modo, e secondo le stesse basi, che sono segnate nella sezione precedente per quelle che si effettuano per guarigione.

ART. 214.

Provvedimenti nei casi d' incurabilità.

Nei casi in cui qualche individuo dia segni evidenti d' incurabilità, e di rimanere perciò inabile a continuare il militare servizio, il Medico o Chirurgo in capo, secondo il genere di malattia, ne farà rapporto al Direttore dello spedale, e ne rilascierà, ove d'uopo, circostanziata dichiarazione.

Il Direttore ne riferirà al Governatore, cui spetterà quindi d' informarne il Ministero di Guerra, per quei provvedimenti che saranno del caso.

ART. 215.

Uscite per causa d' incurabilità.

Alle uscite dallo spedale per causa d' incurabilità, sono anche applicabili le norme tutte segnate nella sezione precedente a riguardo di quelle per guarigione.

SEZIONE TERZA

Delle uscite per diserzione.

ART. 216.

Caso di diserzione.

Occorrendo il caso di diserzione di un individuo ricoverato in uno spedale, l' Ufficiale contabile dovrà farne

immediato rapporto al Direttore, al quale spetterà di darne gli opportuni avvisi alle autorità competenti.

ART. 217.

Modo di comprovare la diserzione.

La diserzione dovrà essere comprovata nel termine di ventiquattr'ore dopochè sia seguita, col mezzo di processo verbale, che sarà compilato dal Commissario di Guerra coll'intervento dell'Uffiziale contabile, del Comandante la guardia dello stabilimento, e di quelle altre persone che sia opportuno di dover interrogare per meglio accertarla.

L' anzidetto verbale, da cui apparirà il risultato dell' inchiesta, dovrà inoltre indicare gli effetti di pertinenza dello spedale asportati dal disertore, e quelli da lui lasciati, che siano di sua spettanza, o di quella del Governo.

Una copia del verbale sarà rimessa all'Uffiziale contabile per suo scarico nei conti, e per sua giustificazione nelle annotazioni da farsi sui vari registri.

ART. 218.

Destinazione degli effetti lasciati dai disertori.

Gli effetti tutti lasciati dal disertore saranno dall'Uffiziale contabile rimessi al Commissario di Guerra, e per cura di questo fatti pervenire al corpo cui perteneva l' uomo, in un con copia del verbale di cui all' articolo precedente.

SEZIONE QUARTA

Dei testamenti e delle morti.

Art. 219.

Dei testamenti.

Allorquando un ammalato esternerà la volontà di far testamento, l' Ufficiale contabile provvederà tosto a che possa effettuarlo nel modo stabilito dalle leggi.

Art. 220.

Ultime volontà dei moribondi.

Le ultime volontà dei moribondi saranno inscritte su di un apposito registro, ogni articolo del quale dovrà essere firmato dall' Ufficiale contabile, e dal Cappellano; ma il malato dovrà essere avvertito, che un testamento condito da quelle sole formalità, non è dalle leggi tenuto per valido, salvo nel caso di guerra.

Art. 221.

Provvidenze in caso di morte. Decenza verso gli agonizzanti. Doveri dell' Infermiere maggiore.

Dove qualche militare infermo si faccia agonizzante, la massima decenza dovrà essere osservata nell' intervallo di tempo che separa la vita dalla morte.

Tosto seguito il decesso, l' Infermiere maggiore ne renderà avvertito l' Ufficiale contabile, ed il Chirurgo di guardia: prenderà nota del danaro che alle volte venisse a ritrovarsi presso il trapassato, che fosse giunto a tenerlo nascosto al suo ingresso nello spedale, e lo rimetterà, in un cogli effetti proprii del defunto che gli si

fossero lasciati al suo entrare nell'infermeria, all'Ufficiale contabile, il quale ne sarà risponsabile. Chè se l'Infermiere maggiore riconoscesse, che gli Infermieri ordinari si fossero appropriati qualche cosa spettante al militare defunto, sarà suo dovere di tosto ragguagliarne l'Ufficiale contabile per le opportune provvidenze.

Art. 222.

Traslocamento del cadavere.

Due ore dopo seguito il decesso, ed anche più presto, quando così venga comandato da qualsivoglia ragione di prudente precauzione, il Chirurgo di guardia, dopo di essersi assicurato con ogni mezzo della vera morte dell'individuo, ne farà trasportare, con decenza e cautela, il cadavere nel deposito destinato a tal uopo. Questo deposito, appartato il più che si potrà, e fuori della prospettiva degli infermi, dovrà essere riparato, e convenevolmente disposto per il caso possibile, che il creduto morto nol fosse che apparentemente.

Art. 223.

Bulletta di sala del trapassato. Registrazione della morte.

L'Infermiere maggiore rimetterà all'Ufficiale contabile la bulletta di sala, sulla quale l'Ufficiale di sanità che aveva in cura il trapassato, avvertirà sempre di cerziorare la costui morte, la data e l'ora in che avvenne, e la malattia che la cagionò.

Colla scorta della bulletta di sala in tal modo cerziorata, l'Ufficiale contabile farà inscrivere subito il trapassato sul registro dei morti, il quale registro, conforme al modello N.° 8, dovrà essere tenuto con tutta la maggior possibile

precisione e chiarezza, senza cancellatura, e colle date scritte in tutte lettere.

Della morte sarà anche fatta annotazione sul registro d'entrata ed uscita di cui è proposito all' art. 231.

ART. 224.

Fede di morte da inviarsi al corpo.

La morte dovrà essere a diligenza dell'Ufficiale contabile, per mezzo del Direttore, partecipata al corpo cui perteneva il defunto, mediante invio d'una fede conforme al modello N.° 9; e sarà quindi debito del corpo stesso di notificarla ai parenti nei modi, e secondo le forme stabilite dall' istruzione del 2 febbraio 1821.

Se il corpo non fosse di guarnigione nella città stessa la fede ora detta gli sarà spedita per mezzo del Commissario di Guerra.

ART. 225.

Restituzione al corpo degli effetti del defunto.

Gli effetti tutti, di cui il trapassato era provveduto entrando allo spedale, saranno dall'Ufficiale contabile consegnati al Commissario di Guerra, per l'opportuno invio al corpo cui perteneva il defunto.

ART. 226.

Consegne di morte alle Autorità locali.

Sarà obbligo dell' Uffiziale contabile di uniformarsi alle leggi vigenti per le consegne delle morti che si dovessero fare alle Autorità locali; e di eseguir ben anche quelle altre formalità, che venissero per simili occorrenze stabilite.

ART. 227.

Avvertenze da usarsi per la tumulazione dei cadaveri.

In generale i cadaveri dei trapassati negli spedali militari non saranno tumulati che ventiquattr' ore dopo il decesso. I Medici ed i Chirurghi avvertiranno però seriamente di andare cautissimi nell'ordinare le tumulazioni, onde non lasciar luogo ad un tardo ed inutile pentimento.

Mentre adunque vien lasciato alla prudenza degli Ufficiali di sanità l' ordinare, anche prima che siano passate le ventiquattr' ore prefisse, la sepoltura dei cadaveri, nei quali si manifestassero certissimi segni di cominciata putrefazione, sarà loro sacro dovere di protrarre quello spazio di tempo anche ai tre giorni, e più ancora se sia necessario, prima di ordinare il tumulamento dei cadaveri delle persone morte di morbi acutissimi, violenti, e così detti accidentali, segnatamente se appartenenti alla classe delle neurosi.

In ogni caso però, dovranno gli Ufficiali di sanità in capo di ogni spedale militare preporre un Chirurgo specialmente, od anche quello di guardia, perchè i cadaveri dei trapassati siano per esso loro in quel frattempo più volte al giorno visitati, onde provvedere ad ogni possibile emergente.

ART. 228.

Tumulamenti dei cadaveri.

I tumulamenti si faranno o allo spuntar del giorno, o dopo il tramonto.

Gli Ufficiali che passeranno di vita nello spedale, saranno trasportati al tumulo in un feretro particolare, la di cui spesa verrà, dall' Azienda Generale di Guerra,

rimborsata allo stabilimento sur apposita nota che questi ne darà, e trattenuta quindi sugli averi del defunto.

I bass' uffiziali e soldati vi saranno fatti trasportare sulla bara dello spedale.

Sì gli uni che gli altri, saranno sepolti o vestiti di una camicia di loro proprietà, o coperti con un sudario da somministrarsi dallo stabilimento.

Art. 229.

Onori funebri.

Ai militari che passano di vita, sono dovuti gli onori funebri del proprio grado, in conformità di quanto è stabilito dal Regolamento pel servizio militare nelle divisioni e piazze.

Affinchè impertanto possano tali onori essere resi ai trapassati nello spedale, il Direttore dello stabilimento, ad ogni occorrenza di esequie, informerà il Comandante del corpo, se della guarnigione, cui perteneva il defunto, acciò comandi il distaccamento stabilito pel rispettivo grado.

Se il trapassato non apparteneva ad un corpo della guarnigione, il Governatore della Divisione, secondo il rapporto che ne farà il Direttore, provvederà per gli occorrenti onori funebri.

Art. 230.

Spese di sepoltura.

Per le spese di sepoltura sarà dall' Amministrazione dell' ospedale pagata al Parroco la somma di lire *tre* per cadaun bass' ufficiale e soldato; e quella di lire *sei* per ogni Ufficiale.

L' Azienda Generale di Guerra darà rimborso allo spedale di siffatte spese, sulla produzione dei titoli che

dovranno giustificarle, e ne farà quindi ritenenza ai corpi cui rispettivamente appartenevano i defunti; i corpi poi le imputeranno a debito sul conto dei trapassati.

CAPO TERZO

Del modo di giustificare la presenza, ed il numero dei malati nello spedale

---

SEZIONE PRIMA

Del registro d'entrata e di uscita, e del conto aperto per ciascun corpo.

ART. 231.

Registro d'entrata e di uscita.

Sarà tenuto nello spedale un registro d'entrata e d'uscita pei malati conforme al modello N.° 10.

Le inscrizioni ed annotazioni dovranno farsi sul medesimo nell'atto stesso delle entrate e delle uscite degli uomini, e senza intercalazioni; le morti occorse vi saranno pure annotate.

ART. 232.

Invigilanza del Commissario di Guerra sopra tale registro.

Sarà speciale cura del Commissario di Guerra d'assicurarsi che il registro, di cui all'articolo precedente, sia tenuto con regolarità, precisione, e chiarezza, e di apporvi, al termine di cadaun mese, la sua firma *ne varietur*.

ART. 233.

Conto aperto per ogni corpo.

Oltre al registro di entrata e di uscita, l'Ufficiale contabile terrà un conto aperto per corpo, e per trimestre; sul quale conto primieramente verranno inscritti, corpo per corpo, i malati rimasti allo spedale l'ultimo giorno del trimestre precedente, quindi i ricoverati nel trimestre a mano a mano della loro ammessione in esso, con specificata menzione delle uscite e delle morti.

Alla fine di ogni trimestre vi si annoteranno le giornate di permanenza nello stabilimento durante il trimestre, separate mese per mese, e distinte per gli Ufficiali, bassi ufficiali, caporali e soldati.

ART. 234.

Modello del registro di conto aperto.
Uffizio di esso conto.

Il conto aperto sarà conforme al modello N.° 11, ed avrà in fine una ricapitulazione numerica tale, quale apparisce dal modello stesso.

Siffatto conto sarà chiuso dall'Ufficiale contabile, al termine d'ogni trimestre; verrà da lui sottoscritto e quindi rimesso al Commissario di Guerra; il quale riconosciutane l'esattezza, lo vidimerà e trasmetterà poscia all' Azienda Generale di Guerra, siccome titolo sul quale dovrà la medesima Azienda rilasciare allo stabilimento i mandati di saldo degli averi del trimestre.

ART. 235.

L'invio all'Azienda Generale di Guerra di tale conto dovrà essere accompagnato dallo stato dei venerei.

L'invio dell' anzidetto conto all'Azienda Generale di Guerra, dovrà essere accompagnato dallo stato nominativo, distinto per corpo, degli uomini curati durante il trimestre per malattia venerea. Tale stato, che dovrà esser conforme al modello N.° 12, sottoscritto, verificato, e vidimato nel modo stabilito dall'articolo precedente, e firmato ancora per cerzioramento dal Chirurgo in capo dello stabilimento, servirà, all'Azienda stessa per corrispondere allo spedale l'ammontare della retribuzione straordinaria stabilita, per simil genere di malattie, dall' articolo 12 delle Regie determinazioni in data d'oggi, e per farne altresì la contemporanea ritenenza ai corpi rispettivi.

ART. 236.

Doppio del conto aperto da tenersi dal Commissario di Guerra. Giornaliere degl'inservienti.

Un doppio del conto aperto sarà tenuto dal Commissario di Guerra, e servirà per controllo di quello dell' Ufficiale contabile, e di base al Commissario per la spedizione degli stabilimenti a favore dell'appaltatore delle caserme, nel caso in cui questi faccia la fornitura dei letti all'ospedale.

Per lo stesso motivo, il Commissario di Guerra terrà il giornaliere dei sotto-aiutanti di contabilità e degli Infermieri, ai quali la fornitura dei mobili ed effetti di caserma, secondo il rispettivo grado, debb'essere fatta dall'appaltatore anzidetto.

SEZIONE SECONDA

Degli stati numerici e nominativi quotidiani; e dello stato numerico mensuale.

Art. 237.

Stati numerici quotidiani.

L'Ufficiale contabile formerà ogni mattina lo stato numerico delle mutazioni occorse nello spedale durante il giorno antecedente.

Simile stato, conforme al modello N.° 13, sarà da lui rimesso in doppia spedizione al Direttore dello stabilimento, il quale ne trasmetterà uno al Governatore della Divisione.

Art. 238.

Stato nominativo delle mutazioni giornaliere.

Ogni mattina l'Ufficiale contabile dovrà trasmettere al Commissario di Guerra uno stato nominativo, che abbia tutte le indicazioni, che emergono dal conto aperto, delle mutazioni occorse nello spedale il giorno antecedente.

Unirà egli al medesimo lo stato ancora delle mutazioni occorse nei sotto Aiutanti di contabilità, ed Infermieri; ed ove questo secondo stato fosse negativo, basterà farne cenno a' piedi del primo.

Art. 239.

Stato numerico mensuale.

Col mezzo del conto aperto, di cui è proposito all'articolo 234, l'Ufficiale contabile formerà uno stato mensuale numerico dei malati, il quale dovrà indicare distintamente corpo per corpo, il numero delle giornate di permanenza

nello spedale consunte così dagli Ufficiali, come dai bassiufficiali e soldati, e divise nelle quattro loro categorie, ed inoltre dovrà accennare il numero degli affetti da malattia venerea.

ART. 240.

Uso da farsi di detto stato.

L'anzidetto stato sarà sottoscritto, verificato, e vidimato nel modo stabilito dall'articolo 234. Sarà quindi dal Commissario di Guerra trasmesso all'Azienda Generale, la quale lo terrà per norma nel corrispondere allo spedale abbuonconti mensuali in proporzione de' suoi averi, onde possa far fronte alle occorrenti spese.

CAPO QUARTO

Disposizioni speciali pei militari detenuti nelle carceri, i quali infermino.

ART. 241.

Formalità per l'ammessione.

Se un militare ditenuto in prigione per un delitto di competenza dei tribunali militari, si ammalasse e dovesse esser ricoverato nello spedale militare, la domanda ne sarà fatta al Direttore dello stabilimento, dal Comando militare.

I militari però condannati a pene ivi afflittive che seco traggono la degradazione, non potranno più essere curati negli spedali militari, siccome rientrati che sono essi nella classe dei ditenuti civili.

Art. 242.

Viglietto d'entrata.

Il viglietto d'entrata all'ospedale, pei militari ditenuti, sarà spedito dal Direttore, sulla dichiarazione dell'Ufficiale di sanità incaricato della visita della prigione, e dovrà essere vidimato dal Comando militare.

Art. 243.

Guardie e consegne speciali.

Il Comando militare, dopo aver riconosciuto in presenza dell'Ufficiale contabile dello stabilimento, che il locale destinato per il collocamento del ditenuto riunisce le condizioni necessarie per la sicurezza, destinerà una guardia speciale, o darà a quella dell'ospedale la consegna che ravviserà necessaria alla custodia dell'infermo; notificandola quindi all'Uffiziale contabile al quale incumberà di ragguagliarne il Direttore.

Art. 244.

Precauzioni di sicurezza.

Le sale pei ditenuti dovranno essere scelte, per quanto sia possibile, nei piani superiori; le finestre saranno munite di forti inferriate; le porte ne saranno custodite da sentinelle, a seconda della consegna; ed avranno sportellini con graticelle, affine di facilitare la vigilanza dall' esterno nell'interno.

Art. 245.

Doveri degl'inservienti.

Un Infermiere sarà specialmente addetto al servizio della sala dei ditenuti; e un Infermiere maggiore avrà il carico della vigilanza su tale servizio.

L'Ufficiale contabile dovrà anch'esso aver l'occhio al medesimo.

ART. 246.

Proibizione di comunicazione dei ditenuti con gli altri malati.

Ogni comunicazione dei ditenuti con gli altri malati sarà rigorosamente vietata.

ART. 247.

Autorizzazione speciale per vedere tali ditenuti.

Nessuno, tranne le persone incaricate della loro cura, sarà ammesso a visitare i ditenuti senza una speciale autorizzazione del Comando militare; tale autorizzazione, da vidimarsi eziandio dal Direttore dello stabilimento, dovrà essere presentata all'Uffiziale contabile, cui incumberà di avvertirne il Comandante della guardia per quelle misure che saranno del caso.

ART. 248.

Passeggio dei ditenuti.

Allorquando dagli Ufficiali di sanità sarà ravvisato proficuo il passeggio ai ditenuti, potrà questo esser loro permesso, ma soltanto nel recinto dell'ospedale e sotto scorta.

ART. 249.

Uscita dei ditenuti.

I militari ditenuti non potranno uscire dopo la guarigione, nè per esser tradotti innanzi ai tribunali, nè per essere riconsegnati alle prigioni, nè per qualunque altro motivo, senza un ordine del militare Comando, vidimato eziandio dal Direttore dello stabilimento.

L'ordine d'uscita sarà firmato, per ricevuta dell'uomo, da chi ne sarà stato latore, ed avrà la cura della traduzione, e ciò per iscarico dell'Ufficiale contabile dello stabilimento.

Art. 250.

Caso di diserzione.

Nel caso di diserzione di un ditenuto, si seguiranno le norme segnate nella sezione terza del capo secondo di questo titolo.

Art. 251.

Caso di morte.

Qualora un ditenuto ammalato passi di vita, l'Ufficiale contabile dovrà immediatamente farne avvisato il Direttore a cui incumberà d'informarne il Comando militare.

La morte dovrà essere verificata e cerziorata per cura del Comando, ed un atto speciale la comproverà, e verrà a tal uopo compilato coll'assistenza della persona che sarà stata proposta per cerziorarla.

TITOLO QUINTO

Del trattamento dei malati, e del servizio interno degli spedali militari.

CAPO PRIMO

Delle visite, e delle ordinazioni.

Art. 252.

Facoltà di regolare il regime medicale ed alimentario, a chi riservata.

Ai soli Ufficiali di sanità incaricati del trattamento dei malati, è fatta facoltà di prescrivere rimedi ed alimenti, giusta le norme stabilite dal presente Regolamento.

Epperò resta espressamente difeso a chiunque siasi, e qualunque ne siano il grado e le attribuzioni, di opporsi sotto verun pretesto all'eseguimento delle loro ordinazioni e di nulla prescrivere sopra tal parte del servizio.

Che se ai Chirurghi di guardia occorresse di dover prescrivere agli entranti qualche rimedio, od altra cosa di urgenza, saranno obbligati di farne tosto avvisato il Medico, od il Chirurgo in capo, alla loro prima visita.

Art. 253.

Numero, ora ed ordine delle visite.

Gli Ufficiali di sanità incaricati del trattamento dei malati, saranno tenuti di fare personalmente ciaschedun

giorno due visite nelle loro rispettive divisioni; l'una il mattino, e l'altra la sera.

Le visite si faranno, il mattino, alle ore sei, dal principio della primavera sino al fine dell'autunno; e da quest' epoca sino alla vegnente primavera, alle ore sette e mezzo.

Le visite si faranno anche prima, se così richiegga il numero dei malati, per modo che la distribuzione dei medicinali sia ultimata almeno un'ora prima di quella degli alimenti, e che questa non provi alcun ritardo.

Ad ogni modo i Medici avvertiranno, per quanto ciò sia compatibile con le necessità del servizio, di non fare le loro visite col soccorso di una luce artifiziale.

Nel dopo pranzo le visite si faranno, se di estate alle ore cinque, se d'inverno alle ore tre: e generalmente poi a quelle altre ore, che gli Uffiziali di sanità in capo ravviseranno più convenevoli.

Art. 254.

Visite straordinarie, ed accidentali.

Oltre alle visite ordinarie del mattino e della sera, i Medici ed i Chirurghi, incaricati del servizio delle sale, ne faranno delle altre straodinarie, sì di giorno che di notte, secondo la gravità dei casi. Epperò sarà stretto dovere de' Chirurghi di guardia, nei casi urgenti, di fare avvisare l'Ufficiale di sanità competente, il quale dovrà recarsi senza indugio all'ospedale, onde prestare quei soccorsi, la cui applicazione non potesse essere senza pericolo differita.

Art. 255.

Prescrizione dei rimedi e degli alimenti.

Le ordinazioni dei rimedi, e le prescrizioni degli alimenti si faranno ordinariamente nella visita del mattino

per tutta la giornata; salve le modificazioni che fossero ravvisate necessarie nella visita della sera.

La prescrizione del regime alimentario si farà sempre ad alta voce, perchè ciaschedun malato sappia ciò che gli si deve dare in alimenti.

Art. 256.

Consulti Medico-Chirurgici.

Nei casi di grave malattia mista, esigente il concorso delle cognizioni del Medico e del Chirurgo, questi Ufficiali di sanità saranno tenuti di chiamarsi reciprocamente a consulto, onde stabilire il trattamento da adottarsi, e le operazioni da farsi; ed il risultamento del consulto sarà registrato nella colonna delle osservazioni dei quaderni di visita, di cui si dirà in appresso, e sottoscritto dai consulenti.

Art. 257.

Persone cui tocca di seguitar le visite, o di essere presenti alle medesime.

Gli Ufficiali di sanità saranno seguiti, nelle loro visite, dagli Allievi destinati alternativamente a quest' ufficio.

Gli Infermieri di guardia, e l'Infermiere maggiore di ciascheduna divisione di malati saranno presenti alla visita, sia per rendere conto agli Ufficiali di sanità di ciò che concerne allo stato dei malati, sia per riceverne gli ordini intorno alle cure ed alle assistenze da prestarsi ai medesimi. Gli Infermieri poi, che non fossero di guardia, staranno ciascheduno al loro posto.

Assisteranno finalmente alle visite, se richiesti dall'Ufficiale contabile, i bass' ufficiali di *piantone*, ed al bisogno il Comandante della guardia dell' ospedale, onde far osservare l'ordine ed il silenzio fra i malati.

ART. 258.

Quaderni di visite e loro composizione.

Le prescrizioni, sia dei medicinali sia degli alimenti, fatte dagli Ufficiali di sanità nelle loro visite, saranno inscritte immediatamente, e sotto la loro dettatura, su due quaderni (modello N.º 14) tenuti l'uno dall'Allievo Chirurgo e l'altro dall'Allievo Farmacista incaricati di seguire la visita.

I quaderni di visita saranno composti di un numero di fogli presunto necessario pel servizio di un mese: e saranno conservati netti e mondi per cura degli Allievi, i quali dovranno prepararli ogni dì, mezz'ora prima che incomincino le visite.

ART. 259.

Divisione dei quaderni di visita in due parti, per giorni pari ed impari, e per infermeria.

Ognuno dei quaderni di visita prescritti nell'articolo precedente, sarà diviso in due parti; di cui l'una pei giorni impari, l'altra pei giorni pari; sicchè l'Ufficiale di sanità visitante, possa avere sott'occhio il quaderno del giorno innanzi.

Di tali quaderni di visita così separati, ve ne sarà uno per ogni divisione di malati trattati da uno stesso Ufficiale di sanità, ed i malati vi si dovranno designar col loro nome, e col numero del letto da essi occupato.

ART. 260.

Preparazione dei quaderni, e trascrizione delle prescrizioni.

Gli Allievi incaricati di seguire le visite, si recheranno all'ospedale prima delle medicature del mattino, per

preparare i quaderni di visita del giorno, i quali dovranno essere posti all' ordine mezz'ora prima delle visite.

Le prescrizioni farmaceutiche, le chirurgiche, e le alimentarie saranno distese, le due prime in lingua latina, e le altre in lingua italiana; e saranno giornalmente sottoscritte dall' Ufficiale di sanità curante, al finir d' ogni visita.

ART. 261.

Collazione dei quaderni di visita.

I quaderni di visita saranno collazionati tutti i giorni dagli Allievi in presenza degli Ufficiali di sanità, i quali rettificheranno gli sbagli, e gli errori che fossero occorsi a questo riguardo nelle rispettive divisioni.

ART. 262.

Estratto delle prescrizioni alimentarie.

Immediatamente dopo la visita, l'Allievo, che avrà seguita la medesima in ciascuna divisione, farà l'estratto delle prescrizioni concernenti il regime alimentario pel mattino e per la sera.

Tale estratto conforme al modello N.° 15, sottoscritto dall'Ufficiale di sanità, che avrà fatte le prescrizioni, e vi apporrà pure la data, sarà rimesso all'Uffiziale contabile, almeno mezz' ora prima della distribuzione.

Gli Ufficiali di sanità comunicheranno, occorrendo, i loro quaderni di visite all' Ufficiale contabile, onde metterlo in istato di assicurarsi dell' esattezza dei ristretti, che gli saranno presentati dagli Allievi.

ART. 263.

Estratto delle prescrizioni farmaceutiche.

Similmente l' Allievo, che avrà seguito la visita in

ciascheduna divisione di malati, farà subito dopo la visita un ristretto dei medicinali prescritti; il quale, conforme al modello N.° 16, sarà sottoscritto dall' Ufficiale di sanità curante, e trasmesso al Farmacista che sarà provvisoriamente incaricato della provvista dei medesimi, onde attenda alla loro preparazione e distribuzione.

A norma della riserva già precedentemente espressa in questo regolamento, si daranno poi ulteriori istruzioni in proposito, quando saranno stabilite le farmacie militari per conto del Regio Erario.

Art. 264.

Estratto generale delle prescrizioni alimentarie.

Col mezzo dei ristretti delle prescrizioni alimentarie fatte in ciascheduna visita, l' Ufficiale contabile stabilirà o farà stabilire sul registro giornale N.° 21, di cui è proposito all'art. 360, un ristretto generale sommario, il quale racchiuder dovrà tutte le prescrizioni alimentarie fatte nell' ospedale pendente un giorno.

Tale ristretto, sottoscritto dal Medico e dal Chirurgo in capo, servirà all'Ufficiale contabile per documento giustificativo dei giornalieri consumi in alimenti.

I ristretti parziali saranno sbarrati, e quindi egualmente ritenuti dal Contabile, che li conserverà sino a definitivo aggiustamento de' suoi conti.

Sul mentovato ristretto generale (nel quale la somma totale delle razioni prescritte dovrà esattamente concordare col numero giornaliero de'malati), saranno egualmente registrate le prescrizioni alimentarie fatte agli entranti nella giornata sur un *vaglia* del Chirurgo di guardia, siccome fu detto nell'art. 252 di questo capo.

Tali *vaglia* sbarrati altresì, saranno riuniti ai ristretti

parziali, e conservati dall'Ufficiale contabile per lo stesso uso sopraccennato.

Art. 265.

Risponsabilità degli Ufficiali di sanità in capo per le scritture relative alle prescrizioni.

Gli Ufficiali di sanità in capo saranno risponsabili dell' esecuzione di tutte le disposizioni precedenti intorno alla tenuta dei quaderni di visite, ed alla esattezza dei ristretti.

Agli Allievi poi incaricati di seguire le visite corre l' obbligo di scrivere di proprio pugno i quaderni delle prescrizioni, i quali saranno rimessi in capo d'ogni mese all' Ufficiale contabile, che li conserverà sino a definitivo aggiustamento de' suoi conti, e quindi gli utilizzerà a beneficio dello stabilimento.

Art. 266.

Oggetti necessari alle medicature, ed ai bagni minerali artificiali.

Gli oggetti necessari per le medicature dei malati, come pure per la composizione dei bagni minerali artificiali, non saranno segnati sui quaderni di visita che per memoria.

Siffatti oggetti verranno distribuiti secondo i *vaglia* speciali che saranno fatti, così dagli Ufficiali di sanità incaricati del servizio delle sale, come dal Chirurgo di guardia per gli entranti e pei casi urgenti. I *vaglia* del Chirurgo di guardia saranno sempre firmati alla visita della domane dall' Uffiziale di sanità in capo competente.

ART. 267.

Indicazioni che dovranno esistere sui vaglia.

Nei *vaglia* per gli oggetti occorrenti alle medicature dovrà sempre esser messa la data inesteso; e non saranno tollerate cancellature di sorta.

Le quantità dovranno essere accennate in tutte lettere; e quelle de' pannilini indicarsi a peso, designando ancora se *grandi* o *piccoli*, se *rimbiancati* o *no*.

ART. 268.

Riassunto dei vaglia alla fine del mese.

L' ultimo giorno di cadaún mese tutti i *vaglia*, di cui è proposito nei due articoli precedenti, saranno riepilogati sur uno stato conforme al modello N.° 17 da firmarsi dal Chirurgo in capo, ed i *vaglia* parziali verranno annullati.

Detto stato servirà all' Uffiziale contabile per titolo di scarico degli oggetti somministrati lungo il mese, e portati in uscita sul registro N.° 23, menzionato all' articolo 360.

ART. 269.

Vaglia per gambe di legno, stampelle e brachieri.

Le gambe di legno, le stampelle ed i brachieri, di cui occorrà la somministrazione ai malati, saranno dall' Ufficiale contabile fatti distribuire soltanto dietro ai *vaglia* speciali del Chirurgo in capo, i quali dovranno indicare il nome, il grado, ed il corpo cui pertiene l' individuo che ne sarà necessitoso.

ART. 270.

Condizioni alle quali saranno fatte le surindicate forniture.

Le forniture menzionate all' articolo precedente saranno fatte gratuitamente ai militari che riceveranno simili oggetti per la prima volta, o per cambio di quelli già ricevuti i quali si fossero fatti incapaci di servizio; in quest'ultimo caso però gli oggetti non più usabili, e di cui sarà necessario il rinnovamento, dovranno essere presentati; e non essendolo, la fornitura cadrà a carico della massa individuale.

ART. 271.

Modo di rimborso della spesa al Contabile.

Allorquando la fornitura vuol essere operata a spese dell' infermo che la riceve, l' Ufficiale contabile otterrà il pagamento del suo importo, trasmettendone, all'Azienda Generale di Guerra la nota da lui e dal Chirurgo in capo firmata, e corredata altresì del *vaglia* sul quale dovrà farsi constare che l' infermo abbia ricevuto esso oggetto.

L' Azienda predetta, nel darne il rimborso al Contabile, farà contemporanea ritenenza dell' importo al corpo cui pertiene l' infermo ora detto.

Sarà poi cura del Contabile, in simile occorrenza, di annotare la fornitura, che fu fatta mediante ritenenza, così sul libretto dell' individuo, come sul suo viglietto d' uscita allorchè sortirà dallo stabilimento.

CAPO SECONDO

Del regime curativo, e delle regole relative alla distribuzione dei medicinali, ed alle medicature

SEZIONE PRIMA

Dei rimedi, e della loro amministrazione.

ART. 272.

Vigilanza sopra il servizio farmaceutico attuale degli spedali militari.

Fintantochè dovrà continuare il sistema di far provvedere i medicinali agli ospedali militari di Divisione per via d'impresa, il Consiglio Superiore Militare di Sanità, e gli Ufficiali di sanità incaricati dei servizi, invigileranno rigorosamente acciocchè siano esattamente osservati i capitoli d'appalto per tale impresa stabiliti (modello N.° 4).

ART. 273.

Farmacopea militare.

I medicamenti indicati nella farmacopea militare, sono i soli che possano essere prescritti negli spedali militari.

ART. 274.

Distribuzione dei medicamenti.

La distribuzione dei rimedi sarà fatta, col quaderno alla mano, dal Farmacista che avrà seguitata la visita: essa avrà luogo due volte al giorno, cioè il mattino, subito dopo la visita, ed un'ora prima della distribuzione degli alimenti, per i rimedi da prendersi nella giornata; il dopo pranzo, dopo la distribuzione degli alimenti, per li rimedi da prendersi nella sera.

ART. 275.

Rimedi come distribuiti.

Il Farmacista farà prendere al malato, lui presente, i rimedi amministrati per una sola dose; ed indicherà al malato, od all'Infermiere che ne avrà cura, la maniera di prendere quelli che dovessero essere amministrati in più volte.

Le capsule di carta, i vasi, le caraffe, e le bottiglie nelle quali saranno distribuiti i rimedi, secondo la varia loro qualità, porteranno una soprascritta indicante la denominazione ed il modo d'amministrazione dei medicamenti, ed il N.° del letto del malato a cui sono destinati.

ART. 276.

Rimedi prescritti, non presi dal malato.

In caso di rifiuto per parte del malato di prendere il rimedio prescritto, il Farmacista ne terrà nota, e ne ragguaglierà l'Ufficiale di sanità alla prima visita: lo stesso si farà nel caso in cui, per qualche accidente non preveduto, il Farmacista, di concerto col Chirurgo di guardia, credesse opportuno di sospendere l'amministrazione del prescritto medicinale.

SEZIONE SECONDA

Delle medicature.

ART. 277.

Ordine da seguirsi nelle medicature.

Nelle infermerie mediche, le medicature dovranno sempre precedere la visita del Medico curante.

Nelle sale chirurgiche, le medicature saranno rinnovate tante volte quante le ravviserà necessarie il Chirurgo in capo: a ciò solo avvisando, per quanto si potrà, di non recar impaccio alle distribuzioni.

ART. 278.

Medicature, da chi fatte.

Le medicature saranno eseguite dagli Allievi, e dai Chirurghi incaricati del servizio delle divisioni degl' infermi; salvo il caso di operazioni maggiori, le quali dovranno essere fatte dal Chirurgo in capo, o dai Chirurghi maggiori, o da' Chirurghi maggiori in 2.do di servizio, sempre però sotto la immediata direzione ed assistenza di esso Chirurgo capo, siccome responsabile del servizio chirurgico dello spedale.

ART. 279.

Sollecita preparazione degli apparecchi.

Il Chirurgo in capo invigilerà che non si dia cominciamento alle medicature, se prima non saranno in pronto gli apparecchi, onde non esporre le piaghe al contatto dell' aria.

I Chirurghi in 2.do poi, e gli Allievi avranno cura che gli apparecchi, provveduti dell' occorrente, siano preparati per tempo.

Art. 280.

Servizio Chirurgico nelle sale mediche.

Nelle sale dei febbricitanti nelle quali, come già si è detto, le medicature debbono sempre precedere le visite del Medico, i Chirurghi maggiori in 2.do saranno specialmente incaricati di tutto ciò che concerne al servizio di Chirurgia: epperò essi invigileranno perchè i salassi siano fatti per tempo ed a dovere; e che i topici vengano applicati alle ore prescritte.

Per tal parte di servizio i Chirurghi maggiori in 2.do si uniformeranno alle prescrizioni dei Medici curanti, ai quali saranno tenuti di rendere conto di ogni circostanza relativa alle loro incumbenze nelle sale dei febbricitanti.

Art. 281.

Cenci sucidi delle medicature, raccolti dagli Infermieri.

Gli Infermieri destinati ad assistere alle medicature, avranno cura di raccogliere in un paniere li pannilini, le bende, le compresse, e le filaccie, che avranno servito alle medicature precedenti, per riporle poi nelle tinozze destinate al rimbiancamento; fatta eccezione però delle filaccie, che si dovranno gettare via, non essendone per nessun conto permessa la riproduzione in servizio.

Li pannilini, le bende e le compresse, ritornando dal bucato, dovranno essere dall' Ufficiale contabile riprodotte a carico ne' suoi conti, sul registro N.° 23 menzionato all' articolo 360, per essere poi nuovamente distribuite sui *vaglia* degli Ufficiali di sanità, come lingerie rimbiancate.

CAPO TERZO

Del Regime Alimentario

SEZIONE PRIMA

Composizione del regime alimentario.

Art. 282.

Alimenti ordinari e leggieri. Legumi.

Il regime alimentario sarà composto di alimenti ordinari, di legumi, e di alimenti così detti leggieri, secondo il tenore delle indicazioni di cui nella nota C, annessa al presente Regolamento.

Gli alimenti ordinari saranno il pane, la carne, il vino, le minestre, ed i brodi.

I legumi comprenderanno le patate, i navoni, le carote, gli spinacci, ed altri legumi della stagione.

Gli alimenti leggieri consisteranno in riso, vermicelli, paste, panatelle, prune, uva fresca, pomi cotti, ovi, latte, frutta della stagione.

Art. 283.

Alimenti per gli Ufficiali.

Gli alimenti ordinari, i legumi, e gli alimenti così detti leggieri saranno gli stessi tanto per gli Ufficiali quanto pei bass' ufficiali ed i soldati; tuttavia sarà accordato agli Ufficiali, a titolo di miglior trattamento, un supplimento quotidiano di alimenti, consistente in polli, pesci, piccioni, carne di vitello arrostita, ed in quegli

altri articoli che sono specificati nella surindicata nota C; mentrechè pei bass'ufficiali, e per i semplici soldati, agli alimenti ordinari che soli loro competono, non saranno sostituiti gli altri alimenti descritti nel supplimento per gli Ufficiali, eccettochè nei casi particolari di preceduta grave infermità; ma in quelle proporzioni sempre, sì per gli Ufficiali, che per li bass' ufficiali e soldati, che il Medico od il Chirurgo fossero per indicare.

Art. 284.

Gradazioni nelle prescrizioni alimentari.

Nella prescrizione degli alimenti esisteranno le seguenti gradazioni:

Porzione intera.
Tre quarti di porzione.
Mezza porzione.
Quarto di porzione.
Minestre.
Dieta.

La porzione intera, consterà oltre alla minestra sì a pranzo, che a cena, di *otto oncie di carne*, peso di Piemonte, la quale, cotta e severata dalle ossa, dovrà pesare almeno *oncie cinque*, e così *oncie due e mezzo* per la porzione del mattino, ed altrettanto per quella della sera.

A compimento della porzione intera si aggiungeranno una razione di pane bianco e ben cotto di *oncie sedici*; ed una *mezza pinta* di vino.

I tre quarti di porzione, la mezza porzione, ed il quarto di porzione, saranno in proporzione, i tre quarti, la metà, o la quarta parte dei predetti pesi e misure.

I malati, che non saranno costituiti in perfetta dieta, riceveranno due minestre al giorno.

La dieta poi consisterà in quattro brodi al grasso, o al magro, per ogni giorno.

ART. 285.

Composizione delle minestre.

Le minestre, verranno fatte alternativamente di panatella, o pane trito, di riso, di paste, o di semola; e saranno formate, se di panatella, di *oncie trentadue* di pane biscotto per ogni *dieci* ammalati; se di riso, paste o semola, di *oncie due è mezzo* di queste derrate per ogni ammalato.

ART. 286.

Della carne.

La carne sarà nella proporzione di *due terzi* di bue, ed *un terzo* di vitello. La quantità totale di carne da mettersi a cuocere, sarà ragguagliata ad una porzione intera per ogni malato, senza far diffalco veruno per gli ammalati che fossero solo ai tre quarti, alla metà, al quarto di porzione, alle minestre, od alla dieta.

ART. 287.

Porzione intera,
per quanti giorni possa essere prescritta.

Nei casi ordinari, gli Ufficiali di sanità non potranno mai prescrivere ad un malato la porzione intera di alimenti consueti per più *di tre giorni.*

Non saranno però rigorosamente astretti ad una tale disposizione i malati che siano alle acque minerali; nè quelli ricoverati per effetto di semplice scabbia, per sifilide locale, o per altri incommodi di picciolissimo rilievo nelle infermerie di Reggimento.

ART. 288.

Casi particolari.

Allorchè, per circostanze straordinarie, gli Ufficiali di sanità crederanno dover derogare alle disposizioni dell'articolo precedente, ne spiegheranno essi i motivi in una dichiarazione da darsi in iscritto all' Ufficiale d' amministrazione contabile, a cui simile dichiarazione servirà di titolo giustificativo nell' aggiustamento de' suoi conti.

ART. 289.

Alimenti degli Infermieri.

La razione quotidiana di ciaschedun Infermiere sarà la porzione intera di alimenti ordinari fissata ai malati, così pel pranzo, come per la cena.

SEZIONE SECONDA

Consegnazione degli alimenti alla dispensa; peso della carne: norme di precauzione.

ART. 290.

Pane e Carne.

Il pane, e la carne saranno consegnati giornalmente alla dispensa nelle proporzioni determinate dal numero effettivo dei malati.

La carne sarà pesata in presenza del basso ufficiale di *piantone*, al quale l' Ufficiale contabile farà rimettere una nota sommaria del numero dei malati, e delle razioni, e frazioni di razioni prescritte, e della qualità, e quantità

della carne che si debbe mettere a cuocere, sì nel mattino, che nella sera.

ART. 291.

Assaggiamento degli alimenti per parte degli Ufficiali di sanità.

Gli Ufficiali di sanità in capo saranno tenuti di assaggiare ogni giorno gli alimenti ad uso degli infermi, ed a consegnarne in iscritto il loro parere sur un registro tenuto aperto a quest' oggetto, e controssegnato dal Direttore dello spedale.

Inoltre gli Ufficiali di sanità in capo assisteranno il più sovente che loro sarà possibile alla preparazione delle distribuzioni, ed alle distribuzioni istesse degli alimenti, onde assicurarsi della regolarità di questa parte di servizio.

ART. 292.

Carne per le distribuzioni del mattino e della sera, quando pesata.

La carne per la distribuzione del mattino sarà pesata la sera innanzi; ed il peso come già si è detto, consterà di otto oncie di carne per ogni malato indistintamente, delle quali due terzi di bue, ed un terzo di vitello.

Il peso della carne per la distribuzione della sera, avrà luogo dopo la visita del mattino, e colle stesse proporzioni testè indicate.

Tosto pesata, la carne sarà rinchiusa nel sito per tale uopo destinato, di cui la chiave sarà rimessa al bass' ufficiale di *piantone*.

Per gli ammalati che entrassero dopo il pesamento della carne per la distribuzione della sera, dovranno aggiungersi

tante volte quattro oncie, quanti siano gl' individui novellamente ricevuti nello spedale.

ART. 293.

Carne messa a cuocere: precauzioni.

La carne sarà messa a cuocere in presenza del bass'ufficiale di *piantone*, prima così dell' ora stabilita per la distribuzione, sicchè vi resti lo spazio di tempo necessario alla sua buona cottura.

La proporzione, secondo la quale dovrà regolarsi l'acqua sarà di una pinta per ciascuna porzione intera di carne, la quale misura per effetto dell' ebullizione dovrà scemarsi almeno di un quarto.

Li ramini dovranno esser chiusi col mezzo di lucchetti, le chiavi de' quali verranno consegnate al bass' ufficiale di *piantone*, dopo schiumata la carne, e messivi in sua presenza a cuocere i legumi: dove tali ramini fossero sprovveduti di lucchetti, sarà posta una sentinella nella cucina con ordine di non lasciarli aprire se non sarà presente il bass' ufficiale di *piantone*.

SEZIONE TERZA

Della distribuzione degli alimenti sì ai malati che agli Infermieri.

ART. 294.

Ora della distribuzione.

La distribuzione degli alimenti, negli ospedali militari, avrà luogo il mattino a dieci ore, e la sera alle ore quattro; ovvero a quelle altre ore che per effetto delle circostanze di tempo e di luogo, fossero ravvisate più opportune dagli Ufficiali di sanità in capo, di concerto con l' Ufficiale contabile.

Art. 295.

Ordine delle distribuzioni.

Le distribuzioni dovranno essere regolate per modo che ciascheduna divisione di malati sia, a sua volta, servita la prima; e che tocchi altresì per turno a ciaschedun malato, nella sua divisione, di essere pure servito il primo.

Le distribuzioni saranno annunciate a colpi di campana.

La carne sarà tratta dai ramini per tempo, così che ne possa sgocciolare il brodo; e quindi sufficientemente asciugata, sarà la medesima divisa in porzioni e frazioni di porzioni, le quali saranno pesate in presenza del bass' ufficiale di *piantone*, e deposte in bacini con brodo, per modo che la carne possa essere servita calda.

Art. 296.

Porzioni di pane, e di carne per divisione d'infermeria.

Le porzioni di carne, e di pane saranno disposte per ciascheduna divisione di malati, secondo il tenore dell' estratto parziale dei quaderni di visite.

La distribuzione comincierà dal pane e dal vino: quella della minestra e della carne avrà luogo immediatamente dopo: poi verranno i legumi, e gli alimenti leggeri, di cui il cuoco disporrà sui piatti le porzioni prescritte, le quali dagli Infermieri saranno immediatamente servite ai malati.

Gli alimenti dalla cucina, o dalla dispensa saranno portati nelle vicine sale sotto la vigilanza degli Infermieri maggiori, ed all'uopo dei soldati di guardia che saranno comandati per quell' oggetto.

ART. 297.

Incumbenze dei Chirurghi riguardo alle distribuzioni.

Gli Allievi, che avranno seguitata la visita del mattino, faranno eseguire le distribuzioni, ciascheduno nella sua divisione, col quaderno alla mano, ed invigileranno acciocchè ciaschedun malato riceva la porzione che gli è stata prescritta, avvertendo però di sospendere gli alimenti a coloro che, dopo la visita, fossero stati presi da febbre o da altri accidenti, con carico di ragguargliarne incontanente i Chirurghi di guardia.

I Chirurghi poi di guardia assisteranno alle distribuzioni da farsi agli entrati dopo le visite, ed invigileranno acciocchè i malati alla dieta ricevano i brodi prescritti, ed alle ore dall' Ufficiale di sanità indicate.

ART. 298.

Brodo in riserva per le distribuzioni accidentali.

Fatte le distribuzioni, sul brodo restante ne sarà riservata una quantità sufficiente per provvedere alle distribuzioni accidentali, e ai supplimenti da farsi ai malati, secondo le prescrizioni degli Ufficiali di sanità di guardia.

ART. 299.

Alimenti non consumati.

Allorchè lo stato di un malato comanderà si diminuisca, o si sopprima la distribuzione degli alimenti che gli erano stati prescritti, gli alimenti non consumati rientreranno in dispensa, ed il pane ed il vino saranno portati in deduzione su gli estratti dei quaderni di visita, per cura degli Ufficiali di sanità in capo, dietro la dichiarazione del Chirurgo di guardia.

Art. 300.

Distribuzione degli alimenti ai sotto Aiutanti, ed agli Infermieri.

Le distribuzioni degli alimenti ai sotto Aiutanti, ed agli Infermieri saranno fatte dopo ultimate quelle dei malati.

Le porzioni di carne per esso loro saranno tratte da quelle prescritte per la totalità dei malati, parte delle quali naturalmente debbe rimanere disponibile per effetto delle diete e delle riduzioni sulle porzioni intere: che se la carne avanzata dalle distribuzioni non fosse sufficiente per completare le razioni dei sotto Aiutanti, e degl' Infermieri, dovrà supplirsi alle porzioni mancanti con uova, o con legumi, o con altri alimenti particolari.

Ma perchè siffatte sostituzioni siano ammesse nei conti, gioverà che l' Ufficiale contabile ne faccia espressa menzione, e dimostri che le ordinazioni dovettero assorbire il quantitativo di carne, che si poteva presumere rimanervi.

I sotto Aiutanti, e gl' infermieri mangieranno in comune, ed alle ore che saranno stabilite dall'Ufficiale contabile, nella loro camerata rispettiva, o nel sito che loro sarà assegnato secondo le località.

Quelli che saranno di servizio nelle sale non prenderanno i loro pasti, se non dopochè rimpiazzati.

CAPO QUARTO

Della Salubrità e della Polizia così dei malati, come delle sale; e del cambio delle lingerie e degli effetti.

Art. 301.

Dimensioni e distanza dei letti.

In nessun caso, ed in nessun luogo i militari infermi non giaceranno su la nuda terra; nè tampoco i letti dovranno mai essere collocati, trattine i casi urgenti, al pian terreno.

Le dimensioni dei letti dovranno essere tali, che i malati ed i feriti vi si possano facilmente distendere e rivolgere: epperò essi letti saranno lunghi di oncie quarant' otto almeno (circa metri 2. 06) e larghi di oncie ventisei in ventisette (circa metri 1. 16).

La distanza tra un letto e l'altro, dovrà essere ragguagliata all'altezza, alla lunghezza, e alla larghezza delle sale, come ancora al genere delle malattie; e con tale avvertenza che vi siano almeno venti metri cubici d'aria per ciaschedun malato febbricitante, o ferito; ed almeno diciotto metri cubici per ciaschedun sifilitico, scabbioso, o convalescente. Ad ogni modo una tale distanza non potrà

essere minore di sessantacinque centimetri (circa oncie 15) tra un letto e l'altro, e di due metri (piedi circa 3. 11) tra ciascheduna fila di letti.

ART. 302.

Separazione di ciaschedun malato.

Negli spedali militari gl'infermi saranno collocati ciascheduno in un letto particolare, e ad una sola piazza; che se per circostanze particolari, vi si dovessero usare letti a due piazze, i malati saranno ciò non ostante collocati un solo per letto.

ART. 303.

Ventilazione delle sale.

Le sale saranno ventilate ogni giorno immediatamente dopo la visita; e le medicature, prima e dopo delle distribuzioni.

Saranno inoltre poste in uso, per la salubrità dell'aria, e per la disinfezione degli effetti, le pratiche indicate nel formulario, e quelle altre che, occorrendo, saranno proposte dal Consiglio Superiore Militare di Sanità.

ART. 304.

Pulizia delle sale, e del locale in generale.

Gl' Infermieri dovranno scopare le sale più volte al giorno, segnatamente prima della visita del mattino, poi dopo le medicature, e finalmente dopo ciascheduna distribuzione degli alimenti; e le immondizie saranno subito

recate fuori dell' ospedale sotto la vigilanza d' un Infermiere.

Gl' Infermieri scoperanno pure ogni giorno le scale, i vestiboli, i cortili, con le stesse avvertenze per l' esportazione delle immondizie.

Art. 305.

Lavatura e spurgo delle latrine.

Le latrine saranno lavate almeno due volte al giorno, ed anche più frequentemente se occorre.

Lo spurgo dei pozzi neri avrà luogo ogni volta che sarà riconosciuto necessario; e sarà effettuato sempre di notte tempo, e con le cautele proposte dai vigenti Regolamenti di polizia.

Art. 306.

Pulizia dei vasi da notte, delle seggette, ecc.

I vasi da notte, e le seggette, le quali solamente nei casi di grave malattia potranno stare nelle sale, dovranno sempre essere coperte e ripulite; lasciarsi soventi immerse nell' acqua; e lavarsi con soluzione di cloruro di calce; in somma saranno conservate in tale stato di mondezza che non riescano d' incomodo agli altri ammalati.

Art. 307.

Tinozze, loro proporzione, e lavatura.

Le tinozze pei bagni dovranno essere nella proporzione di *due* per *ogni centinaio* di malati, o feriti ordinari, di *una* per *cinquanta* scabbiosi, e di *un' altra* per ogni

venticinque sifilitici, e venir lavate ogni giorno, immediatamente dopo che avranno servito ai bagni.

ART. 308.

Trombe d' acqua ad uso dei malati.

In prossimità delle sale, oppure nelle sale istesse, saranno, per quanto sia possibile, collocate chiavi a fontana per le trombe idrauliche, o comodi recipienti ad uso dei malati e dei convalescenti. Questi recipienti saranno lavati ogni dì, e l'acqua frequentemente rinnovata, come pure le lingerie per asciugarsi.

Nella fredda stagione si adopererà l'acqua calda pel servizio de' malati.

ART. 309.

Infermieri incaricati della pulizia degli ospedali.

Negli spedali militari, il cui muovimento non eccederà duecento malati, l' Ufficiale contabile farà destinare quotidianamente uno o più Infermieri ordinari che attendano per turno, nelle ore da lui indicate, alle misure di pulizia e di salubrità indicate negli articoli precedenti.

Negli ospedali poi, nei quali il numero dei malati supererà i duecento, un' Infermiere ordinario potrà essere specialmente ed esclusivamente incaricato di quel servizio, aiutato occorrendo, da altri Infermieri a tal uopo destinati.

ART. 310.

Imbianchimento dei locali.

Le sale ad uso d'infermeria, e le camere delle latrine

saranno imbiancate due volte all'anno; cioè nella primavera e nell'autunno, coll'avvertenza di fare prima raschiare le pareti, ed anche di farle disinfettare con soluzione di cloruro di calce , se sarà riconosciuto necessario dagli Uffiziali di sanità in capo.

Le cucine, i corridoi, ed i vestiboli saranno imbiancati, quando occorra , secondo le norme dell' uso ordinario.

ART. 311.

Stagnatura e mondezza degli utensili.

Tutti gli utensili ad uso di cucina saranno lavati ogni giorno , e ristagnati sempre che ne occorra il bisogno.

Gli utensili non saranno però mai ristagnati nei magazzini, se non sono posti in servizio.

Le scodelle , i vasi e gli utensili ad uso dei malati , saranno lavati con acqua calda , ripuliti ed asciugati , mattino e sera, dopo ogni distribuzione.

ART. 312.

Cambio delle biancherie e degli effetti.

Gli effetti ad uso dei malati saranno così cambiati , cioè :

I lenzuoli , ed i calzoni di tela, ogni *quindici giorni.*

Le camicie , le cuffie da notte , i mezzi calzetti , le tovaglie , le salviette ad uso degli Ufficiali , ogni *quinto giorno.*

I grembiali degli Allievi , e degl' Infermieri ogni volta che occorrà , e che ne sarà fatta la domanda.

Gli asciugatoi , le sputacchiere in tela, e gli strofinacci ogni giorno.

Il cambio di ognuna di tali cose, potrà ancora esser fatto più frequentemente , secondo le circostanze ; come

altresì essere ritardato sino a tre giorni, se trattisi di lenzuoli e de' calzoni di tela ad uso de' malati che stanno per sortire, dove così sia accennato dall'Ufficiale di sanità.

Gli effetti poi che avranno servito ad un infermo uscito, qualunque ne sia stata l' epoca del cambio, saranno sempre messi nel bucato.

ART. 313.

Rinnovellamento della paglia da letto: materassi rifatti.

La paglia dei pagliericci sarà rinnovata ogni volta che vi sarà necessità.

Li materassi ed i capezzali saranno rifatti ogni trimestre, e la lana, e gl'invogli loro se occorra, saranno fatti lavare e spurgare.

ART. 314.

Sanificazione degli effetti dei trapassati.

Le somministranze da letto su le quali un malato fosse morto, sarannno immediatamente tolte via, e rimpiazzate; il pagliericcio sarà vuotato e lavato, gli altri effetti saranno esposti all'aria per qualche tempo, ed accuratamente ripuliti, ed anche disinfettati se ciò sarà giudicato necessario dagli Ufficiali di sanità.

Nei casi in cui, per conseguenza di malattie contagiose, tali effetti non fossero più suscettibili di esser disinfettati, dovranno i medesimi essere abbruciati.

ART. 315.

Pulizia personale dei malati.

La pulizia personale dei malati dovrà essere l'oggetto di un'attenzione particolare per parte degli Uffiziali di sanità.

Agl'infermi, il cui stato non vi si opponga, dovrà essere fatta la barba almeno una volta per settimana.

I barbieri dei corpi saranno incaricati di tale servizio negli ospedali militari.

Nelle guarnigioni, dove sono di stanza più corpi di milizia, il servizio ora detto sarà fatto per turno, dietro gli ordini da emanarsi dal Governatore sulla domanda del Direttore dello spedale.

La retribuzione da pagarsi ai barbieri per opera dell'Amministrazione dello spedale per simile servizio, sarà ragguagliata a seconda di quanto ricevono essi per lo stesso oggetto nei reggimenti, avuto però riguardo al maggior numero d'uomini.

CAPO QUINTO

Dei fuochi e lumi.

Art. 316.

Dei fuochi nelle sale.

Le sale ad uso d'infermeria saranno riscaldate nella fredda stagione, la quale comincia, secondo le località, verso la metà di ottobre, e si protrae sino verso il fine di aprile. Tuttavia, se occorresse di dover riscaldare le sale in altre epoche dell'anno, l'Ufficiale contabile sarà a ciò autorizzato dal Consiglio Amministrativo sulla domanda degli Ufficiali di sanità in capo, ai quali in ogni caso, spetta di regolar il grado termometrico di temperatura in ciascheduna sala.

Art. 317.

Fuochi da mantenersi nelle varie dipendenze dello spedale.

I fuochi saranno mantenuti in tutto l'anno nelle cucine, nei laboratoi, e nelle sale dei bagni, secondo l'esigenza : ve ne saranno pure, nell'inverno, nelle camere di guardia, negli Uffizi, e nel camerino del portinaio ; e finalmente in tutte le altre dipendenze dell' ospedale ravvisate suscettibili di essere riscaldate.

Art. 318.

Lumi.

Ciascheduna sala sarà rischiarata, in tempo di notte, col mezzo di lampade o lanterne, ricoperte di capitelli a cui si adatterà, se sarà necessario, un tubo per esportarne il fumo.

Alcuni lumi saranno parimenti mantenuti accesi, di giorno e di notte, se occorre, in tutte le dipendenze dello spedale dove ne fosse riconosciuto il bisogno. Una lanterna posta interiormente presso alla porta d' entrata dell'ospedale, vi sarà mantenuta accesa la notte in tutto l'anno. Sarà inoltre conceduta una lanterna portatile, ovvero si forniranno candele a cadun Ufficiale di sanità di guardia, onde potersi recare ovunque richiegga il bisogno del servizio.

Art. 319.

Stato delle consumazioni in combustibili.

Al primo d'ogni mese il Consiglio di Amministrazione stabilirà lo stato dei fuochi e lumi da accendersi nello stabilimento nel corso del mese, con indicazione delle ore durante le quali dovranno rimanere accesi, e della consumazione approssimativa in combustibili.

Detto stato, conforme al modello N.° 18, servirà di base per siffatte consumazioni; ed al termine del mese l'Ufficiale contabile dovrà annotare a piè del medesimo le quantità di combustibili realmente consunte; e se queste eccedessero le proporzioni calcolate, l'Ufficiale ora detto dovrà indicarne, e giustificarne le cause presso il Consiglio, onde questi le possa approvare, e siano quindi esse ammessibili nei conti.

ART. 320.

Spazzatura dei cammini.

All'oggetto d'impedire ogni possibile accidente d'incendio, i cammini, ed i conduttori dei fornelli e delle stufe, saranno nettati e spazzati ogni mese, ed anche più sovente se occorra.

CAPO SESTO

Della disciplina, della polizia e della invigilanza sul servizio.

SEZIONE PRIMA

Dell'ordine, della disciplina, e dell'invigilanza interna nelle sale dei malati.

ART. 321.

Doveri dei malati.

Qualunque militare ammalato o ferito, che sia trattato in

un ospedale militare, starà sotto la disciplina e la dipendenza dell'Ufficiale contabile, e dovrà inoltre obbedire agli Ufficiali di sanità, in tutto ciò che ragguarda alla cura del suo male.

ART. 322.

Richiami contro gl' Infermieri.

Dovranno i militari ammalati trattare con dolcezza gl'Infermieri, nè mai oltraggiarli con parole, o con fatti, quand'anche avessero a lagnarsi del loro servizio: perocchè in questo caso i malati dovranno rivolgere i loro richiami all'Ufficiale contabile, cui spetterà di punire l'Infermiere trasgressore de' suoi doveri.

ART. 323.

Doveri degli Uffiziali di sanità,
e di amministrazione, verso i militari ammalati.

Gli Ufficiali di sanità in capo ed il Contabile invigileranno acciocchè gl'infermi siano dai loro subordinati trattati con dolcezza e con bontà.

Gli Ufficiali di sanità in capo specialmente procederanno ed avranno cura che gli altri procedano nelle visite, con tutta esattezza ed attenzione, non lenti, non precipitosi, pieni la mente e il cuore di spirito di carità, e di dolcezza.

ART. 324.

Doveri degl'Infermieri verso i malati.

Agl' Infermieri poi sarà severamente comandato di avere in ogni tempo per li militari infermi i dovuti riguardi, quand'anche venissero essi da tali infermi maltrattati; nel quale caso dovranno gl'Infermieri ricorrere all'autorità dell'Ufficiale contabile.

ART. 325.

Regole di disciplina da osservarsi dai malati nelle sale.

Sarà espressamente difeso ai malati, ed ai feriti di fumare nelle sale, di ritenervi armi, polvere da tiro, dadi, o carte da giuoco; di coricarsi sui letti con le scarpe ai piedi; di insudiciare in verun modo le sale; finalmente di mandar grida, di cantare, far schiamazzi, o racconti, che possano turbare il buon ordine, od il riposo dei loro compagni.

ART. 326.

Entrata nei laboratoi, difesa ai malati.

Nessun malato potrà sotto verun pretesto entrare nella cucina, nella dispensa, nella farmacia, nei magazzini, nè in qualsiasi altro stabilimento dello spedale.

ART. 327.

Disposizioni relative alle malattie contagiose.

Tutti i malati indistintamente saranno tenuti di ubbidire agli ordini, che loro fossero dati di non uscire dalle loro sale.

Agli affetti poi di malattie contagiose sarà rigorosamente vietata ogni comunicazione con gl'individui sani; ai quali sarà pure difeso di entrare nelle sale ove potesse esservi, non che certezza, sospetto di contagio.

ART. 328.

Passeggiate esterne dei convalescenti.

Reputando gli Ufficiali di sanità che possa tornare utile a qualche malato, e ai convalescenti, di passeggiare e respirare l'aria libera fuori dello spedale, quando

in questo non vi fosse giardino, o spazio sufficientemente arioso per quell'uso, rimetteranno essi uno stato nominativo di tali malati, o convalescenti all'Ufficiale contabile, il quale ne riferirà al Direttore, cui incumberà quindi di promuovere le opportune disposizioni acciocchè dai corpi della guarnigione siano destinati bass'uffiziali per accompagnare i malati al passeggio, accertarne la decenza ed il buon ordine, ed impedire che comprino o ricevano alcuna specie di alimenti.

Art. 329.

Risponsabilità dei malati per guasti nelle sale.

Tutti i malati d'una sala saranno risponsabili dei guasti che in essa si commetteranno, a meno che se ne riconoscano personalmente gli autori, o che il guasto sia tale da non potersi imputare a loro colpa.

Art. 330.

Ritenenza dell'importo dei guasti.

I guasti dovranno essere comprovati dal Commissario di Guerra, sull'istanza dell'Ufficiale contabile; e se imputabili ai malati, egli lo farà risultare col mezzo di verbale nel quale dovrà nominarli.

Il Commissario autorizzerà l'eseguimento degli occorrenti ristauri con tutte le necessarie cautele, ed il loro importo sarà pagato coi fondi dell'ospedale.

L'Ufficiale contabile trasmetterà quindi all'Azienda Generale di Guerra le note di spesa quitanzate ed accompagnate da una copia del verbale.

L'Azienda predetta darà l'opportuno rimborso allo spedale, ed opererà la ritenenza dell'importo ai corpi cui perterranno i malati, alla di cui massa individuale dovranno i corpi imputare la medesima ritenenza.

ART. 331.

Punizioni cui possono essere sottoposti i malati.

I malati colpevoli di qualche disordine saranno messi alla sala di polizia d'ordine dell'Ufficiale contabile o del Direttore, se però l'Ufficiale di sanità giudicherà che lo stato loro di salute lo permetta.

I malati potranno inoltre essere puniti con la privazione degli alimenti, e delle bevande, che gli Ufficiali di sanità indicassero poter loro essere sottratti senza inconvenienti.

ART. 332.

Accompagnamento alle caserme dei malati guariti.

Ogni qual volta per misura di disciplina od altro qualunque motivo, il Direttore riconoscesse opportuno che i malati che sortono dallo spedale vengano accompagnati alla caserma da bassi ufficiali, ne farà egli avvisati i comandanti dei corpi cui i malati appartengono, onde sieno mandati a prendere da uno o più bassi uffiziali.

SEZIONE SECONDA

Del Portinaio, e delle consegne.

ART. 333.

Permissione per l'entrata nell'ospedale.

Il portinaio ricuserà l'entrata nell' ospedale, a chiunque non gli sarà stato dato in consegna dal Direttore, o dall'Ufficiale contabile, o non sarà munito di una permissione in iscritto data da uno di essi; ovvero anche dal Commissario di Guerra, per le persone che potranno

avere relazioni colla ministrazione dello stabilimento. Faranno eccezioni a questa regola gli Uffiziali di cui è fatta menzione alla sezione quarta di questo capo.

ART. 334.

Intervento del Contabile.

Nel caso, in cui l'individuo latore di un biglietto di entrata desse motivo al portinaio di sospettare, che la presenza di lui nell'ospedale vi potesse essere cagione di qualche disordine, il portinaio ne farà avvisato l'Ufficiale contabile, il quale potrà fargli ricusar l'ingressso, ed anche ritorgli il suo biglietto, coll'obbligo però di ragguagliarne immediatamente il Direttore, od il Commissario di Guerra che avrà firmato il viglietto.

ART. 335.

Uscita dei malati.

Il portinaio non lascierà uscire alcun militare trattato nell'ospedale, se non sarà munito del suo viglietto di uscita, o se non sarà inscritto sopra lo stato di autorizzazione per le passeggiate fuori dell'ospedale, secondo l'articolo 328.

ART. 336.

Visita dei Sotto Ufficiali, dei soldati, e degli operai, entranti od uscenti dallo spedale.

Il portinaio non permetterà che s'introduca, o che si esporti dall'ospedale veruna specie di commestibili, od altro effetto qualunque, senza previa autorizzazione dell'Ufficiale contabile. Per ciò sarà in facoltà del portinaio di visitare, quando entreranno e quando esciranno, non solo gl'Infermieri e gli operai, ma eziandio i bass' ufficiali ed

i soldati, ai quali fosse stato permesso l'ingresso nell'ospedale, e che dessero fondato motivo di sospetto.

Occorrendone il caso, il portinaio ritirerà gli effetti di pertinenza dello spedale, consegnerà il ritentore di quegli effetti alla guardia, e ne farà immediatamente ragguagliato l'Ufficiale contabile.

A questo fine la sentinella, e la guardia presteranno mano forte, se richieste, al portinaio.

Art. 337.

Porte d'ingresso negl'ospedali.

Una sola porta, qualora ve ne fossero parecchie, rimarrà aperta per l'ingresso nell'ospedale; e questa sarà munita d'uno steccato, onde rendere più facile la vigilanza del portinaio.

Art. 338.

Oggetti vendibili dal portinaio.

Il portinaio non potrà vendere veruna specie di alimenti o di bevande, sotto pena della perdita dell'impiego, e di più severa punizione, se la trasgressione sua avrà dato luogo a qualche disordine. Il portinaio potrà vendere tabacco, aghi, filo, ed altri oggetti simili, se a ciò sarà autorizzato dall'Ufficiale contabile coll'approvazione del Direttore.

Art. 339.

Consegna del portinaio.

Una consegna, spedita e sottoscritta dal Direttore, starà affissa al camerino del portinaio per modo che coloro che passano ne possano prendere lettura.

In tale consegna saranno dichiarate le formalità da

osservarsi nell'ingresso e nell'uscita dall'ospedale, e le misure di ripressione da prendersi nei casi di violenza, o di vie di fatto.

La consegna sarà controssegnata dal Governatore, che vi farà le addizioni che ravviserà opportune.

SEZIONE TERZA

Della guardia militare, dei piantoni, e degli arcieri.

Art. 340.

Guardia militare allo spedale.

Sarà dal Governatore fatta comandare giornalmente una guardia allo spedale, determinandone la forza a seconda delle località, e della natura del servizio.

Art. 341.

Consegna.

Il Direttore dello stabilimento darà, o farà dare dall'Ufficiale contabile la consegna al Comandante della guardia, per tutto ciò che concerne al buon governo dello stabilimento, e dovrà parteciparla al Governatore.

Art. 342.

Intervento del Comandante la guardia.

In caso di violenze, o di vie di fatto usate così dai malati, come da qualunque altra persona, il Comandante della guardia interverrà, o presterà mano forte per l'arresto dei perturbatori dell'ordine.

ART. 343.

Bass' Ufficiale di piantone.

Un bass'ufficiale, che i vari corpi della guarnigione somministeranno per turno, dovrà essere giornalmente comandato di *piantone* allo spedale, ove rimarrà per lo spazio di ventiquattr'ore.

ART. 344.

Consegna al Bass' Ufficiale di piantone.

Il bass' ufficiale di *piantone* si conformerà alle disposizioni, contenute in questo Regolamento, che lo concernono, le quali dovranno essere riepilogate in una consegna che starà affissa alla porta della cucina; egli si uniformerà inoltre a quegli ordini, che gli verranno dati dal Direttore, in ogni occorrenza.

ART. 345.

Osservazioni del Bass' Ufficiale di piantone.

Occorrendo al bass'ufficiale di *piantone*, di fare osservazioni così sul peso della carne messa a cuocere, come su quello delle porzioni di alimenti preparate per la distribuzione, egli si rivolgerà all'Ufficiale contabile, e qualora questi non provvedesse sulle medesime, egli ne farà rapporto al Direttore.

ART. 346.

Arciere di guardia.

Un arciere dei corpi della guarnigione, per turno, sarà anche giornalmente comandato di guardia allo spedale, ed ivi starà agli ordini del Direttore e dell'Ufficiale contabile per le punizioni, che occorresse d'infliggere agli inservienti, ed ai malati nello stabilimento.

SEZIONE QUARTA

Delle visite d'Ufficiali allo spedale.

ART. 347.

Ufficiale d'ispezione.

Un Ufficiale dei corpi della guarnigione, preso per quanto sia possibile fra i capitani, sarà giornalmente, e per turno, comandato d'ispezione allo spedale. Egli dovrà fare la sua visita all'ora d'una delle due distribuzioni degli alimenti, e di preferenza a quella del mattino.

Visiterà i malati; e quindi tanto nella cucina quanto nella dispensa, in presenza dell'Ufficiale contabile o di un suo Aiutante, assaggierà il brodo, il vino e gli alimenti; dopo di averne riconosciuta la qualità, inscriverà e firmerà il suo avviso su d'un registro appositamente stabilito, e conforme al modello N.° 19, e vi segnerà ad un tempo l'ora alla quale fece la sua visita.

ART. 348.

Doveri e rapporto dell'Ufficiale d'ispezione.

L'Ufficiale d'ispezione non potrà dare ordine alcuno nello stabilimento, nè ingerirsi nei particolari dell'Amministrazione. Qualora gli avvenga di ricevere reclami per parte dei malati, egli dovrà, per essere in grado di farne quel conto che si conviene, assumere chiarimenti dall'Ufficiale contabile e suoi Aiutanti, o dagli Ufficiali di sanità di guardia, secondo che la doglianza si riferirà al servizio ministrativo o a quello sanitario; e quindi di quelle lagnanze che gli sembrino fondate, farà rapporto al Comandante del suo corpo, cui spetterà di riferirne, occorrendo, al Governatore.

ART. 349.

Degli Ufficiali generali.
Visite dei Comandanti dei corpi, e della piazza; e degli Ufficiali superiori della guarnigione.

Gli Ufficiali generali in servizio nella Divisione, i Comandanti dei corpi, della piazza, e gli Ufficiali superiori tutti della guarnigione, potranno visitare i malati nello spedale ogni qual volta lo ravviseranno opportuno; e sarà anzi loro dovere di ciò eseguire di quando in quando.

Riconoscendo poi essi nelle loro visite, abusi, o cose meritevoli d'osservazioni, ne informeranno il Governatore per le provvidenze che siano del caso.

TITOLO SESTO

Contabilità.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali.

ART. 350.

Classificazione delle spese.

Le spese, che si riferiscono al servizio di uno spedale, si dividono in quattro classi, cioè:

1.° Paghe degli Uffiziali di sanità, dell'Ufficiale contabile, dell'Aiutante di contabilità e del Cappellano, facienti effettivamente ed esclusivamente parte dello stabilimento.

2.° Paghe dei Sotto Aiutanti di contabilità, Infermieri maggiori ed ordinari, Infermieri ed operai provvisori.

3.° Spese relative agli alimenti, ai fuochi, ai lumi, alla pulizia, ai medicinali, alle medicature, al bucato ed agli spurghi d'effetti; alla compra e manutenzione di mobili, di utensili ed effetti vari componenti la prima parte del materiale segnata all'articolo 132; e spese sì d'ufficio, che altre piccole e varie, per questo servizio occorrenti.

4.° E finalmente spese relative ai mobili, ed alle lingierie da letto.

ART. 351.

Prima parte di queste spese, come soddisfatta.

Le paghe segnate al N.° 1 dell'articolo precedente, saranno fatte corrispondere direttamente ai titolari alla

scadenza d'ogni trimestre, dall'Azienda Generale di Guerra, con mandati speciali ch'ella rilascierà, a norma dello stato di rivista, che le dovrà trasmettere il Commissario di Guerra.

ART. 352.

Fondi con cui supplire alle spese di cui ne' N.i 2 e 3.

Alle spese tutte segnate ne' N.i 2, e 3, dovrà far fronte l'Amministrazione dello spedale coi fondi provenienti dagli assegnamenti che gli sono fatti, a norma dell' articolo 12 delle Regie determinazioni in data d'oggi.

ART. 353.

Come sia da provvedere alle spese menzionate nel N.o 4.

Sintantochè la fornitura dei mobili e delle lingerie da letto, verrà fatta dall'appaltatore delle caserme, la mercede, con esso lui pattuita nel suo contratto d'appalto, dovrà essergli pagata dall'Azienda Generale di Guerra, nei modi e termini stabiliti.

Allorquando poi la dotazione, per tal parte di servizio occorrente, esisterà presso lo spedale, siccome la retribuzione giornaliera da corrisponderglisi sarà accresciuta, così la relativa spesa ne rimarrà a suo carico, giusta il disposto dall'articolo 14, delle citate determinazioni Sovrane.

ART. 354.

Modo di giustificare le spese.

Dovranno le spese tutte, che concernono all'Amministrazione dello spedale, essere giustificate nel seguente modo, cioè:

Le spese relative agli alimenti e ai medicinali, dai riassunti giornalieri delle ordinazioni, sottoscritti dagli Ufficiali di sanità in capo.

Quelle pei fuochi e lumi, e per gli oggetti di medicature, dai titoli di cui è cenno agli articoli 268 e 319.

Le spese per il bucato e lo spurgo degli effetti, per la compra, i ristauri, i rattoppamenti, le conversioni, e gli scambj d'oggetti del materiale, parte prima, nel modo stabilito dal titolo 3.°

Quelle di cancelleria, e l'altre minute e varie, dalle relative quitanze delle parti riceventi.

E finalmente le paghe degli Aiutanti di contabilità, ed Infermieri, dallo stato mensuale modello N.° 20.

Art. 355.

Mandati per l' Amministrazione dello spedale in capo, di chi spediti.

I mandati, che occorrà all' Azienda Generale di Guerra di rilasciare a favore dell' Amministrazione dello spedale, dovranno sempre richiedere la quitanza dell' Ufficiale contabile.

Art. 356.

Mandati d' abbuonconto e di saldo.

Per abilitare l' Amministrazione dello spedale a far fronte alle occorrenti spese, l'Azienda Generale di Guerra le corrisponderà mensualmente un mandato d'abbuonconto proporzionato all' ammontare presumibile degli averi del mese, giusta i risultamenti dello stato di cui è cenno all' art. 239.

Alla scadenza poi d'ogni trimestre sarà rilasciato il mandato di saldo in seguito ai documenti menzionati negli articoli 234 e 235.

CAPO SECONDO.

Divisione de' conti. Registri.

SEZIONE PRIMA

Divisione dei conti.

Art. 357.

Loro categorie.

I conti dell' Amministrazione dello spedale si dividono nelle seguenti categorie, cioè:

1.° Giornate di permanenza e trattamento.
2.° Danaro.
3.° Derrate, ed altri oggetti di consumazione.
4.° Medicinali.
5.° Mobili, effetti ed utensili vari.
6.° Effetti dei militari entrati nello spedale.

Tutti questi conti risultar dovranno dai registri, e dagli scritti di cui è proposito nella sezione seguente.

SEZIONE SECONDA

Dei registri e scritti vari.

Art. 358.

Conti in giornate.

I conti in giornate apparir dovranno dai registri e dagli stati prescritti dal capo terzo, titolo quarto di questo Regolamento.

ART. 359.

Conti in danaro.

La contabilità in danaro emergerà dal registro giornale, e dal registro di cassa modelli N. 21 e 22.

ART. 360.

In derrate ed altri oggetti di consumazione.

Per le derrate di giornaliero consumo i conti appariranno dal registro giornale (modello N.° 21); e per quelle di cui è permesso l'approvigionamento nello spedale, come pure per gli oggetti principali di consumazione relativi ai fuochi, ai lumi ed alle medicature, risulteranno dal registro modello N.° 23.

ART. 361.

Medicinali.

Formeranno i medicinali oggetto di contabilità speciale allorquando saranno provveduti ad economia; ma sino a tanto che verranno somministrati per via d'appalto, faranno essi semplicemente articolo di spesa nel registro di cassa.

ART. 362.

Mobili, effetti ed utensili vari.

Per li mobili, gli effetti ed utensili vari, sarà tenuto un registro conforme al modello N.° 24; ed allorchè sarà formata allo spedale la dotazione in mobili e lingerie da letto, sarà tenuto anche per questa parte di contabilità il registro suindicato, ma separato e distinto dall' altro.

ART. 363.

Effetti dei militari entrati.

Sarà tenuto un registro conforme al modello N.° 25 per gli effetti dei militari entrati nello spedale, e lo scarico degli oggetti inscrittivi dovrà sempre risultare dai documenti di cui è cenno al capo secondo, del titolo quarto di questo Regolamento.

ART. 364.

Registri numerati e segnati dal Commissario di Guerra.

Tutti i registri dovranno essere numerati e segnati (*paraphés*) dal Commissario di Guerra.

Di tale numerazione e segnatura dovrà farsene menzione sul frontespizio d' ogni registro, mediante la seguente annotazione che vi sarà apposta dal Commissario di Guerra.

« Il presente registro contenente fogli N.° (*in tutte* » *lettere*) è stato, in conformità del disposto dall'articolo » 364 del Regolamento, numerato e segnato, da noi infra» scritto. »

» A il

Il Commissario di Guerra.

Siffatta operazione tuttavia, per quanto riguarda i registri delle ordinazioni giornaliere, spetterà agli Ufficiali di sanità in capo dello stabilimento.

CAPO TERZO

Verificazione e saldo dei conti.

ART. 365.

Verificazione, e saldo provvisorio dei conti per parte del Commissario di Guerra.

Il Commissario di Guerra della Divisione procederà, nei primi dieci giorni dopo la scadenza di cadaun trimestre, alla verificazione dei conti dello spedale per il trimestre antecedente, cominciando a verificare materialmente i fondi di cassa, e quindi esaminando ad uno ad uno gli articoli di spesa, e d'introito colla scorta dei documenti tutti che dovranno comprovarli, e che egli firmerà in prova d'averli esaminati.

Salderà quindi provvisoriamente i conti, e stabilirà ad un tempo le rimanenze sui registri di cui è proposito al capo secondo di questo titolo, ad eccezione del registro N.° 25, sul quale basterà che vi apponga egli la data e la sua firma *ne varietur*.

ART. 366.

Spese non ammessibili.

Se nel processo delle sue verificazioni il Commissario riconoscerà che vi siano spese, o deduzioni d'oggetti non ammessibili, per non esser le medesime effettuate o giustificate nel modo stabilito, ovvero perchè non autorizzate da questo Regolamento, dichiarerà dette spese o deduzioni a carico dell' Ufficiale contabile, e dovrà quindi vegliare al reintegramento della cassa, o dei fondi di

magazzino, per la totale concorrente di quanto venne reietto nei conti.

ART. 367.

Stipendi, o gratificazioni vietate.

Fra le spese non ammessibili si dovranno annoverare, le gratificazioni di qualunque specie; siccome quelle che non potranno mai essere accordate se non colla previa autorizzazione del Ministero di Guerra, che ne riferirà prima a S. M. per riportarne la Sovrana sua approvazione, senza la quale non potranno aver luogo le dette gratificazioni.

Sono anche dichiarati non ammessibili gli stipendi, i quali, per un titolo qualunque, oltrepassassero, senza espresso Sovrano ordine, i limiti prefissi dalle Regie determinazioni del giorno d'oggi, e da questo Regolamento; nè concedersi ad altre persone fuorchè a quelle ivi menzionate, e secondo i modi e secondo le cautele ivi prefisse.

ART. 368.

Verbale di verificazione, e saldo provvisorio dei conti.

Compiute tutte le verificazioni, il Commissario di Guerra ne consegnerà il risultamento in un ben circostanziato verbale da inscriversi sul registro delle deliberazioni del Consiglio amministrativo dello stabilimento.

ART. 369.

Copie del verbale da trasmettersi all'Azienda Generale di Guerra assieme ad un rapporto, ed al riassunto di contabilità.

Il Commissario di Guerra stabilirà quindi un riassunto

di contabilità conforme al modello N.° 26, che trasmetterà all' Azienda Generale di Guerra colla copia del verbale, di cui all' articolo precedente, ed amendue in duplice spedizione.

Accompagnerà tale invio con un rapporto particolare, nel quale, trattando dei vari punti dell'Amministrazione dello spedale, ne spiegherà l'andamento, i difetti rilevativi, e le misure ancora che crederà necessarie onde porre riparo a questi difetti.

Art. 370.

Disamina di tali documenti dall' Azienda Generale di Guerra, e suo rapporto al Ministero.

L' Azienda Generale di Guerra, ricevendo i documenti menzionati all' articolo precedente, dovrà sottoporli ad attenta disamina, e quindi trasmettere una copia del verbale e del riassunto di contabilità d' ogni spedale, al Ministero di Guerra, accompagnati da un generale suo rapporto, ricavato da quelli parziali ricevuti dai Commissari di Guerra, e corredato di quelle altre sue osservazioni, che la disamina dei conti sarà per suggerirle, onde il Ministero medesimo possa dare quelle provvidenze che valgano a riparare gl' inconvenienti o gli abusi di cui fosse il caso.

Art. 371.

Inventari semestrali del materiale, da unirsi ai riassunti contabili.

Al riassunto di contabilità del secondo e del quarto trimestre d'ogni anno, sarà unita la situazione dei fondi in materiale, giusta i risultamenti dell' inventaro semestrale prescritto dal capo quinto, del titolo terzo (modello N.° 27).

ART. 372.

Verificazioni straordinarie del Commissario di Guerra.

Oltre alle verificazioni trimestrali surindicate, il Commissario di Guerra avrà facoltà di farne delle straordinarie ed impensate, per accertarsi della situazione dei fondi d'ogni specie, tuttavolta che lo ravviserà conveniente.

Ove per oggetti d'Amministrazione il Commissario stimi anche opportuno di conferire col Consiglio dello spedale, potrà far convocare il medesimo, facendone richiesta al Direttore dello stabilimento.

ART. 373.

Chiusa definitiva dei conti.

I conti d'ogni spedale saranno fermati e chiusi definitivamente alla scadenza d'ogni annata, dalla persona che sarà da S. M. delegata per una simile operazione presso i corpi di Regia truppa.

In tale occorrenza i *buoni*, le quitanze, ed i titoli vari per giustificazione di spese saranno annullati dal Rassegnatore, con apposito bollo, a mano a mano che saranno stati ammessi nei conti.

TITOLO SETTIMO

Degli Ospedali di Reggimento; delle Infermerie militari; degli Ospedali Civili quali succedanei agli Ospedali Militari; e degli Stabilimenti di acque minerali pei militari.

CAPO PRIMO

Del servizio sanitario negli Spedali di Reggimento.

Art. 374.

Servizio sanitario negli Spedali di Reggimento, da chi eseguito.

Negli spedali particolari dei corpi militari, che provvisoriamente li conservano ancora, il servizio sanitario sarà disimpegnato dai Chirurghi maggiori, dai Chirurghi maggiori in 2.do, e dagli Allievi applicati ai corpi militari stessi, e da un Medico locale, scelto e retribuito dai Consigli d' Amministrazione dei reggimenti, con approvazione del Ministero della Guerra, siccome trovasi

stabilito nell' articolo 24 delle determinazioni Sovrane in data d' oggi.

ART. 375.

Incumbenze ed attribuzioni degli Ufficiali di sanità, negli ospedali reggimentali.

Il Medico condotto, ed il Chirurgo maggiore dirigeranno l'anzidetto servizio, e ne saranno risponsabili, ciascheduno per la parte che lo ragguarda particolarmente.

Corrisponderanno entrambi, per gli affari del servizio, col Consiglio Superiore di Sanità Militare, e si concerteranno assieme per l'eseguimento delle disposizioni relative alle attribuzioni, ed alle incumbenze degli Ufficiali di sanità incaricati in capo del servizio negli stabilimenti militari specificati nel presente Regolamento: alle quali disposizioni, come ad ogni altra emanata, o da emanarsi per parte del Consiglio Superiore di Sanità Militare, nell'interesse del servizio e della scienza, così i Medici condotti, come i Chirurghi maggiori di qualsiasi corpo od ospedale militare, saranno tenuti a conformarsi.

I Chirurghi maggiori in secondo rimpiazzeranno, occorrendo, i Chirurghi maggiori, in ogni loro incumbenza riguardo al servizio negli spedali reggimentali.

ART. 376.

Allievi del 3.°, del 4.° e del 5.° anno applicati agli spedali reggimentali.

Al servizio degli ospedali reggimentali potranno venir applicati, in circostanze straordinarie, anche gli Allievi del terzo, del quarto e del quinto anno di corso, in seguito a domanda ragionata che ne sia fatta dai corpi al Ministero di Guerra.

ART. 377.

Esercizi anatomici negli ospedali reggimentali.

Oltre alle instruzioni teorico-pratiche le quali dovransi dare nei corpi militari agli Allievi del primo e del secondo anno di corso, i Chirurghi maggiori, incaricati del servizio negli ospedali reggimentali, saranno ancora tenuti, stante le opportunità, a dirigere tali Allievi negli esercizi anatomici sul cadavere, in quel modo e tempo che ravviseranno più opportuno.

ART. 378.

Direzione del servizio, ed amministrazione.

La direzione del servizio sarà affidata ad un Ufficiale del corpo, e l'amministrazione sarà disimpegnata dal Consiglio Ministrativo del reggimento, conforme a quanto stabiliscono le relative determinazioni Sovrane in data d'oggi.

Le norme contabili in generale saranno quelle segnate in questo Regolamento per gli spedali di Divisione, colle modificazioni però, che la minor importanza degli spedali reggimentali potranno suggerire, e ritenuto:

1.° Che i fondi in danaro saranno custoditi nella cassa del corpo.

2.° Che per tenere i conti, non occorranno i registri, e gli stati modelli N. 1. 6. 7. 11. 12. 13. 20 e 25.

3.° E finalmente, che varie delle forniture, che gli spedali divisionali devono dare ad appalto, potranno in quelli reggimentali farsi ad economia, secondo che ravviserà più opportuno il Consiglio Amministrativo.

CAPO SECONDO

Del servizio sanitario nelle Infermerie Militari.

ART. 379.

Ufficiali di sanità, incaricati e responsabili del servizio nelle infermerie militari.

I Chirurghi maggiori, ed i Chirurghi maggiori in secondo se isolati, saranno incaricati e responsabili del servizio di sanità nelle infermerie militari del respettivo reggimento, o della frazione di reggimento, o del battaglione di deposito, a cui fossero applicati.

ART. 380.

Loro vigilanza.

Impertanto sarà loro cura d'invigilare che i malati raccolti nelle medesime siano provveduti del necessario; che le medicazioni siano fatte a dovere; e che gli scabbiosi facciano regolarmente le fregagioni prescritte, alle quali dovrà sempre assistere un Allievo, se sia possibile.

ART. 381.

Malattie non curabili nelle infermerie militari.

Agli Ufficiali di sanità incaricati del servizio delle infermerie militari, è imposto il dovere di mandare immantinente all'ospedale militare di divisione o di reggimento, il più vicino, e per difetto di questi, all'ospedale

civile, qualunque individuo ricoverato nelle infermerie militari, nel quale venissero a dichiararsi sintomi di morbo acuto febbrile, o di altra grave malattia chirurgica; morbi questi che non dovranno mai trattarsi in tali infermerie, siccome unicamente destinate al trattamento della sifilide locale, della scabbia semplice e recente, come anche di altre affezioni di picciolissimo rilievo.

Art. 382.

Eccezioni alle disposizioni dell' articolo precedente.

Faranno eccezione alle disposizioni stabilite dall'articolo precedente, le infermerie militari di *Monaco*, e quelle dei *Forti* (meno quelle delle cittadelle di Torino e di Alessandria, che manderanno i loro malati all' ospedale militare della rispettiva Divisione); nelle quali infermerie i malati di presidio saranno ricevuti e trattati indistintamente, qualunque ne sia il genere di malattia.

Epperò al presidio di Monaco, ed al forte di Fenestrelle, come ancora alla cittadella d' Alessandria, è aggiunto un Medico, il quale vi farà il servizio di concerto coi Chirurghi militari ivi di guarnigione.

Art. 383.

Incumbenze degli Ufficiali di Sanità incaricati del servizio nelle infermerie militari.

I Medici ed i Chirurghi incaricati del servizio sanitario in quelle infermerie militari, nelle quali si debbano trattare indistintamente gl' infermi d' ogni maniera di malattie, si conformeranno esattamente alle disposizioni stabilite nel presente Regolamento intorno al servizio degli ospedali militari di reggimento.

Quanto agli Ufficiali di sanità incaricati del servizio nelle altre infermerie militari, essi corrisponderanno egualmente, per gli affari di servizio, col Consiglio Superiore di Sanità Militare; si conformeranno alle disposizioni del presente Regolamento per tutto ciò che può ragguardarli; e presenteranno ogni mese al Consiglio un rendiconto della situazione delle rispettive loro infermerie, giusta il modello N.° 2 bis, annesso al presente Regolamento.

Art. 384.

Amministrazione.

Le già citate determinazioni Sovrane hanno stabilito il modo con cui dovranno essere governate le infermerie così dei presidj e forti, come dei reggimenti.

Le discipline contabili per le prime, saranno quelle indicate per gli spedali militari in generale, con quelle modificazioni però che la minor loro importanza potrà suggerire, e che l'Azienda Generale di Guerra ravviserà potersi permettere senza inconvenienti.

Per le infermerie reggimentali poi, trattandosi di cosa di pochissimo rilievo, basterà che il Consiglio Ministrativo, col mezzo d'apposito registro, tenga esatto conto dei relativi fondi e delle spese.

CAPO TERZO

Degli ospedali civili considerati come succedanei agli ospedali militari.

Art. 385.

Collocamento degli ammalati militari nelle sale degli ospedali civili.

Negli ospedali civili gli ammalati militari saranno collocati, per quanto sarà possibile, in camere o sale particolari, o per lo meno vi saranno, come meglio si potrà, isolati. In ogni caso si manterrà tra un letto e l'altro la stessa distanza che negli ospedali militari.

Art. 386.

Servizio sanitario militare negli ospedali civili.

Il servizio di sanità vi sarà fatto dai Medici e dai Chirurghi civili addetti agli stessi ospedali.

Infermieri civili saranno per cura degli Amministratori applicati esclusivamente al servizio delle sale militari, nella proporzione di un Infermiere per ogni dieci o dodici ammalati.

Art. 387.

Ingerenza dei Chirurghi militari nel servizio sanitario militare negli ospedali civili.

I Chirurghi maggiori, ed i Chirurghi in secondo dei reggimenti di guarnigione saranno tenuti di visitare frequentemente le sale degli ospedali civili, nelle quali saranno ricevuti i militari ammalati.

Essi potranno informarvisi del trattamento dei malati del proprio corpo, ed assistere alle operazioni cui quegl' infermi fossero per essere sottoposti.

In ogni caso però i Chirughi militari non vi avranno che voce consultiva, nè potranno intraprendervi, o dirigervi alcuna operazione o cura, se di ciò non saranno espressamente richiesti dall' autorità militare competente, coll' annuenza dell' Amministrazione dello spedale.

Art. 388.

Casi particolari.

Qualora i malati di una guarnigione secondaria, per una cagione qualunque tanto crescessero in numero, che l' ospedale civile per difetto di spazio più non fosse capace di tutti ricoverarli, il Ministero di Guerra, di concerto col Consiglio Superiore di Sanità Militare, provvederà al caso in via straordinaria.

Art. 389.

Rendiconto mensuale della situazione delle sale militari negli ospedali civili.

I Chirurghi maggiori, ed i Chirurghi maggiori in secondo se isolati, terranno un esatto registro dei malati del proprio corpo, ricoverati negli ospedali civili; e di concerto col Medico e col Chirurgo addetti ai medesimi spedali, compileranno ed innoltreranno al Consiglio Superiore Militare di Sanità un rendiconto mensuale della situazione delle sale militari, secondo le norme del modello N.° 2 stabilito per gli ospedali militari di Divisione, e di reggimento.

ART. 390.

Discipline contabili.

Gli spedali civili saranno risponsabili degli effetti di cui risulteranno provveduti i militari entrati.

Le accettazioni, in detti spedali, dei militari infermi, e le loro uscite per guarigione, convalescenza, incurabilità, o morte, dovranno seguire con le stesse formalità dal presente Regolamento stabilite pegli ospedali militari.

Gli spedali civili saranno soddisfatti dei loro averi dall' Azienda Generale di Guerra mensualmente, o trimestralmente come saranno per richiederlo; mediante l' esibir che faranno dello stato delle giornate di trattamento consunte dai militari durante il mese, o il trimestre, firmato dagli Amministratori, e cerziorato dal Commissario di Guerra, al quale dovranno dare giornalmente la nota delle mutazioni che accadranno nei militari infermi, nel modo stesso che fu determinato per gli spedali divisionari.

CAPO QUARTO

Degli stabilimenti di acque termali pei militari.

SEZIONE PRIMA

Parte sanitaria.

ART. 391.

Designazione degli stabilimenti.

Gli stabilimenti di acque termali, ai quali si potranno destinare i militari, saranno per ora quelli di Acqui e di Vinadio in Piemonte, e quello di Aix in Savoja.

ART. 392.

Compilazione degli stati per le destinazioni.

I Chirurghi maggiori, ed i Chirurghi in secondo dei corpi di truppa, nel mese di marzo di cadun anno, visiteranno tutti i bass' ufficiali e soldati del proprio reggimento affetti da qualche infermità, onde riconoscere quelli necessitosi dell'uso delle acque termali; e ne compileranno uno stato nominativo, conforme al modello A che fa seguito a questo capo, coll' avvertenza di ripartirli in due distinte categorie, siccome trovasi indicato nel modello stesso; alla prima delle quali dovranno appartenere gl' individui,

che per la natura del loro male saranno giudicati abbisognar di preferenza di esser sottoposti alla cura balnearia dal 1 *giugno al* 15 *luglio*; ed alla seconda, quelli cui si crederà più od egualmente profittevole l' uso delle terme dal 16 *luglio a tutto agosto*; e ciò per norma del riparto di tali infermi nelle varie mute che si dovranno fare a seconda del numero degli ammessi, e della capacità degli stabilimenti.

Lo stato anzidetto dovrà inoltre circostanziatamente esprimere qual sia il genere di malattia di ciascun individuo; se questi sia necessitoso, o no, dei mezzi di trasporto; se vi si reca per la prima volta, ovvero quante volte già vi sia stato destinato; e quale l' esito delle cure precedenti.

Art. 393.

Elenchi delle malattie.

Le malattie, per le quali è indicato l' uso delle acque termali trovansi segnate nell' elenco B parte prima, che fa seguito al presente capo, il quale contiene pure nella parte terza le necessarie avvertenze circa al modo di riparto degl' individui in due categorie accennato all' articolo precedente.

I casi, nei quali non sono consigliate la cura balnearia, nè le operazioni termali, sono declinati nello stesso elenco parte seconda.

Art. 394.

Epoca d' invio degli stati.

Lo stato, formato nel modo stabilito dall' articolo 392, dovrà essere al primo d' aprile rimesso in doppia spedizione da cadaun corpo al Governatore della Divisione, il quale riunitili tutti, dovrà non più tardi del 10 dello

stesso mese farne invio, in duplice copia all' Azienda Generale di Guerra.

ART. 395.

Invio degli stati alla disamina del Consiglio Superiore Militare di Sanità.

L' Azienda Generale di Guerra, ricevuti gli stati anzidetti, dovrà trasmetterne una copia prima del 20 d' aprile al Consiglio Superiore di Sanità Militare, onde possa questi esaminarli, e quindi far noti ad essa Azienda prima del terminarsi di detto mese, gl' individui che fosse il caso di doversi escludere dall' ammessione alle terme.

ART. 396.

Stato generale da approvarsi dal Ministero di Guerra.

Ottenutisi dall' Azienda tali riscontri, compilerà essa senza indugio alcuno, lo stato generale da sottoporsi all' approvazione del Ministero di Guerra, per quelle ulteriori necessarie disposizioni, che ad essa Azienda successivamente incumbono per le destinazioni e pei movimenti degli ammessi.

ART. 397.

Casi speciali d' ammessioni nel corso delle bagnature.

Compilato ed approvato lo stato generale di cui è proposito all' articolo precedente, non dovranno, in massima, aver luogo ulteriori ammessioni ai bagni; eccettuati quei casi speciali, e non preveduti che fossero per occorrere durante il tempo delle bagnature; pei quali si dovrà provvedere nei modi e secondo le norme indicate finora.

Art. 398.

Destinazione ai vari stabilimenti.

Le destinazioni ai vari stabilimenti di acque termali con tale avvertenza dovranno farsi, che per quanto sia possibile, ne resti abbreviato il viaggio agl' infermi che vi saranno mandati, tutta volta che la natura delle loro malattie permetterà una siffatta avvertenza: di maniera che saranno, per esempio, destinati in Acqui i malati delle guarnigioni più vicine a tali bagni; e così pure si dica per Vinadio: ma tutti gl' individui che sono di stanza in Savoja, dovranno sempre ed esclusivamente destinarsi alle acque termali di Aix.

Art. 399.

Durata delle mute.

La durata ordinaria delle mute, salvo i casi speciali di eccezione, sarà generalmente di venti giorni di permanenza nello stabilimento, esclusi il giorno d'arrivo e quello di partenza.

Art. 400.

Ricovero negli spedali, ai malati di morbo acuto ed eminente.

I militari, che durante la loro permanenza negli stabilimenti balneari venissero ad ammalarsi di morbo acuto od eminenti; se in Acqui, si faranno trasportare, per il trattamento e per la cura, nello spedale civile di quella città; se in Aix, saranno similmente ricoverati nell'ospedale civile, qualora ivi esistane uno, ovvero per difetto di esso, a quello spedale militare, o civile che sarà più vicino ad esso paese.

A Vinadio poi, per tali casi, verrà formata una infermeria speciale nello stabilimento stesso, la quale sarà amministrata bensì ad appalto, o ad economia, secondo che si ravviserà più conveniente; ma sempre però secondo le discipline stabilite da questo Regolamento per gli spedali militari in generale.

Art. 401.

Personale sanitario in Acqui.

Nello stabilimento dei bagni d'Acqui, siccome quello che per la parte militare vuol esser retto ad economia, farà servizio il Chirurgo di quel presidio, giusta il disposto dalle determinazioni Sovrane in data d'oggi.

Oltre al Chirurgo, dovrà prestarvi pure l'opera sua per la parte medica, o un Medico della città, o quello dello stabilimento civile, i quali saranno rimunerati, finite che sieno le bagnature, con una gratificazione proporzionata alla natura dei prestati servizj.

Il Governatore di Alessandria destinerà pur anche allo stabilimento medesimo, per tutto il tempo delle bagnature, un Allievo Chirurgo della guarnigione, per fare il servizio della bassa Chirurgia, il quale starà sotto gli ordini del Chirurgo del presidio.

Il Governatore stesso potrà altresì destinarvi, durante il tempo ora detto due o tre Infermieri da scegliersi fra quelli addetti allo spedale militare di Alessandria, ove ciò sia ravvisato necessario per la cura dei malati.

Art. 402.

Servizio dei bagni di Vinadio ed Aix.

Il servizio dei militari mandati ai bagni di Vinadio, ed

Aix continuerà per ora a farsi per via d' appalto dato a diligenza dell'Azienda Generale di Guerra.

I Medici ed i Chirurghi saranno quelli stessi dello stabilimento; ed ove il carico de' medesimi non sia annoverato nel contratto d' appalto, saranno essi rimunerati in fine delle bagnature, in proporzione dei loro servizj, mediante una competente gratificazione.

Art. 403.

Stato da compilarsi in fine d' ogni muta, dai Medici e dai Chirurghi.

I Medici ed i Chirurghi addetti al servizio dei militari negli stabilimenti balneari, saranno obbligati di rimettere sul terminare d' ogni muta, al Comandante militare dello stabilimento, ed al Commissario di Guerra, lo stato esatto di coloro che dovranno partire, e di quelli che dovranno continuare a rimanere, indicando, rispetto ai primi, nella colonna delle osservazioni l' esito della cura; e rispetto ai secondi il motivo pel quale dovranno continuare a starsene a' bagni.

Art. 404.

Stati sinottici e rapporti speciali.

I Medici ed i Chirurghi anzidetti dovranno ancora dopo terminate le bagnature, formare lo stato sinottico generale di tutti i militari entrati nello stabilimento, nel quale, oltre le colonne necessarie per l' indicazione del nome del corpo, di quello degl' individui, e del genere della malattia curata, dovranno altresì esserne due altre, di cui una per indicare le mutazioni con esattezza di data si pe'

giorni d'entrata, che per quelli di uscita; e l'altra per accennarvi il successo ottenuto dalla cura.

Eglino accompagneranno l'anzidetto stato con un rapporto circostanziato sur ogni fatto, ed osservazione più interessante, e sul metodo di cura impiegato nei casi di maggior riguardo.

Lo stato e rapporto summenzionati saranno da essi loro trasmessi, in doppia spedizione, al Governatore della Divisione, il quale ne farà invio al Ministero di Guerra, che ne farà pervenire una copia al Consiglio Superiore di Sanità Militare.

Art. 405.

Invio del risultato delle cure balnearie da farsi al Consiglio dai Chirurghi dei corpi.

I Chirurghi maggiori dei corpi dovranno essi pure sul finire di ogni anno trasmettere, al Consiglio anzidetto, un rapporto ben circostanziato del giovamento, o del danno prodotto dalle cure balnearie dell'annata, agl'individui del proprio reggimento.

SEZIONE SECONDA

Disciplina ed Amministrazione.

Art. 406.

Drappello di truppa ai bagni d'Acqui.

Ogni anno, prima dell'apertura dei bagni, il Governatore di Alessandria destinerà un Ufficiale, che abbia grado almeno di Luogotenente, e sia scelto fra quelli più intelligenti della

guarnigione, per recarsi, con seco un sergente, un caporale e quattro soldati, in Acqui ad attendere alla direzione dello stabilimento militare, che ivi dovrà formarsi, per tutti i bass' ufficiali e soldati indistintamente, di qualunque arma e corpo essi siano, destinati a far uso di detti bagni.

Art. 407.

Attribuzioni dell' Ufficiale Comandante.

L' Ufficiale predetto, dietro gli ordini e le istruzioni che riceverà dal Governatore di Alessandria, o dal Comandante della città e provincia d' Acqui, avrà la direzione di siffatto stabilimento e la cura altresì del buon governo del medesimo; ed eserciră una piena autorità sopra tutti gl' individui, qualunque ne sia il grado, ammessi al beneficio dei bagni termali; come pure sopra i bass' ufficiali e soldati sovra indicati.

Fra que' bass' ufficiali e soldati, il sergente sarà incaricato della scritturazione dei registri, del giornale d' entrata, e d' uscita, e della contabilità; ed i caporali e soldati dirigeranno per turno l' ordinario ed adempiranno a tutte quelle altre incumbenze, che dall' Ufficiale predetto loro verranno affidate pel servizio dello stabilimento.

Art. 408.

Soprassoldo all' Uffiziale, ed al drappello sopradetto.

L' Uffiziale succitato riceverà un' indennità di lire *trenta* al mese, per le spese di cancelleria, ed avrà inoltre l'alloggio nel locale dello stabilimento durante il tempo di sua permanenza in esso.

Il sergente godrà pure di un capo soldo di lire *quindici* mensuali, ed il caporale ed i soldati riceveranno l'indennità giornaliera di centesimi *venti*, accordata loro nel modo sotto specificato per mettere all' ordinario, che dovranno aver comune con tutti gli altri individui componenti lo stabilimento.

Art. 409.

Avvisi delle destinazioni, dati dall'Azienda di Guerra.

L'Azienda Generale di Guerra, dopo che sarà stato approvato dal Ministero di Guerra lo stato generale degli ammessi (art. 396), e sarà stata dallo stesso Ministero determinata l' epoca in cui dovranno incominciare le bagnature, formerà il riparto delle mute; darà ai corpi ed ai Commissari di Guerra gli avvisi delle ammessioni ad ogni muta; stabilirà le epoche d' arrivo allo stabilimento; e ragguaglierà d' ogni cosa il Governatore della Divisione d' Alessandria per l' oggetto di cui nei tre articoli che precedono.

Art. 410.

Fornitura dei mobili e delle lingerie da letto, e degli utensili di cucina.

Prima dell' arrivo degl' individui allo stabilimento, l' Azienda farà provvedere il locale, dei mobili necessari pei letti, i quali saranno tutti forniti di materasso, e degli utensili così per l'ordinario, come per l'uso particolare degli ammalati: ed incaricherà il Commissario di Guerra del Presidio di farne poi la consegna all' Ufficiale Comandante lo stabilimento, il quale dovrà vegliare alla conservazione di tali oggetti.

ART. 411.

Sopprassoldo agli ammalati.

Tutti i bass' uffiziali e soldati indistintamente ammessi al beneficio dei bagni termali, oltre alle loro paghe e vantaggi, godranno di un supplimento giornaliero di paga fissato a centesimi *venti*: dimodochè colli centesimi *trenta* che già ricevono per l' ordinario, abbia ciascuno di essi la somma di centesimi *cinquanta* da mettere ogni dì all' ordinario medesimo durante il loro soggiorno nello stabilimento; la quale somma sarà fatta corrispondere anticipatamente dal Commissario di Guerra all' Uffiziale Comandante per le occorrenti spese da farsi per tutti in comune.

ART. 412.

Composizione dell'ordinario.

Mediante tale assegnamento di centesimi *cinquanta* ogni individuo dovrà ricevere giornalmente oncie *otto di carne, due minestre*, ed *un quartino di vino.*

ART. 413.

Ordinario come regolato.

L' ordinario sarà tenuto nello stesso modo che si pratica per le compagnie dei reggimenti, e se vi sarà qualche economia il fondo sopravanzante sarà convertito in vino e distribuito in porzioni eguali.

ART. 414.

Olio per lumi.

La spesa dell' olio pei lumi sarà imputata ai fondi d' ordinario.

Art. 415.

Legna.

L' Azienda Generale di Guerra farà somministrare la legna, a tenore dei regolamenti, come pure il bisognevole per un corpo di guardia che verrà stabilito nel locale di detto stabilimento per servire al mantenimento del buon ordine: questa guardia sarà composta di quattro uomini ed un caporale, e verrà giornalmente fornita dal presidio d' Acqui.

Art. 416.

Spese pei fangaroli, medicinali, ed oggetti di medicature.

La predetta Azienda farà corrispondere la mercede che verrà assegnata ai fangaroli per le loro cure ed assistenze ai malati, e provvederà, ad un tempo, alle occorrenti spese per li medicinali, e per gli oggetti tutti che saranno necessari alle medicature.

Art. 417.

Spese di bucato della lingeria personale.

Per ogni malato, l'Azienda Generale di Guerra farà pagare a mani dell' Ufficiale Comandante lo stabilimento lire *una* centesimi *cinquanta* da convertirsi nelle spese di bucato della lingeria personale, e di quelle altre che sono a carico dell' individuo, al quale verrà rimesso all' epoca della sua partenza quanto potrà avanzare di detta somma.

Essa Azienda farà la ritenzione della medesima nella livranza del corpo.

Art. 418.

Celebrazione della messa.

Ove gl'individui, che fanno parte dello stabilimento militare dei bagni termali d'Acqui, non possano profittare

della messa che viene celebrata dal Cappellano dello stabilimento civile, il Commissario di Guerra farà scelta d'un sacerdote per la celebrazione della messa a favore dei suddetti individui ne' giorni festivi.

Tale sacerdote, finite che siano le bagnature, riceverà una competente rimunerazione de' suoi servizi.

Art. 419.

Bagni di Vinadio.

Il Governatore della Divisione di Cuneo, per quanto a lui si aspetti, provvedrà pe' bagni di Vinadio, in modo simile a quello sin qui detto, avuto riguardo però alla differenza delle località.

Parte del servizio per li militari ammessi in quello stabilimento dovendosi fare ad appalto, giusta il disposto dall' articolo 402, l'Azienda Generale di Guerra regolerà le spese qui sopra segnate, in proporzione degli obblighi che si sarà assunto l'appaltatore.

Art. 420.

Bagni d'Aix.

In simil modo pure dovranno operare il Governatore della Divisione di Savoia, e l'Azienda Generale predetta, rispetto ai bagni d' Aix; ritenuto inoltre che qualora ogni cosa occorrente al trattamento, al mantenimento ed alla cura de' militari ammessi alle acque termali, continui ad essere provveduta ad appalto, essi militari così curati e trattati, anzichè ricevere le maggiori assegnazioni di cui si è parlato pei bagni d'Acqui, dovranno, durante il tempo

di loro dimora alle acque cedere a beneficio del Regio Erario ogni loro competenza, meno il deconto.

Torino addì 4 giugno 1833

D'ordine di S. M.

Il Primo Segretario di Guerra e Marina
DI VILLAMARINA.

MODELLO A

INDICAZIONE DEL CORPO

STATO NOMINATIVO *degl' Individui del Corpo suddetto, i quali abbisognano dell'uso dei Bagni Termali di . . . . .*

NOME E COGNOME	GRADO	INDICAZIONE DELLE MALATTIE	CATEGORIA		*OSSERVAZIONI*
			1.a	2.a	

B

Elenco Indicativo *delle malattie ammessibili alla cura termale, e dei casi d' eccezione ed altri segni d'osservazione, colle avvertenze da usarsi per il riparto degli ammessi, in due distinte categorie.*

PARTE PRIMA

Delle malattie ammessibili alla cura termale.

Nell'esame delle malattie ammessibili alla cura termale, si riguarderanno come casi di positiva indicazione:

1.° Gli esantemi, ulceri, od altri esterni morbosi depositi cagionati da qualche irritante discrasia psorica, strumosa, scabbiosa, erpetiginosa.

2.° Le affezioni nervose cagionanti paralisi complete, stupidità, torpore o atrofia di qualche membro, l' emiplegìa, le sordità accidentali, od altre organiche affezioni attribuibili all' inerte, o mancante eccitamento del sistema nervoso.

3.° I dolori prodotti da flogosi croniche dei tessuti neurilemmatici, muscolari, articolari, o degli altri appartenenti alla classe dei tessuti albo-fibrosi, come le ischiadi, i reumi cronici, le lombagini, i dolori articolari osteocopi ec.

4.° Le pseudo-reumatalgie di diagnosi ambigua, simultaneamente sospette di cause celtiche, reumatiche o, mercuriali.

5.° Le nodosità, e cicatrici aderenti in seguito ad ampie, o profonde soluzioni di continuità.

6.° Le ritrazioni de' membri, e le rigidità articolari non ancora degenerate in perfette anchilosi, in seguito a ferite, ulceri, contusioni, tumori, fratture, contorsioni, o lussazioni.

7.° Le congestioni, od inspessimenti sinoviali tendenti all'anchilosi.

8.° Le congestioni, od inspessamenti linfatici inter-muscolari, super-ossei, e circum-articolari.

9.° Le tumescenze conosciute sotto il nome di tumori bianchi, le idrartrosi indolenti, od accompagnate da spasmodìe nervose per la complicata flogosi dei tessuti circum-articolari.

10.° Le pedartrocaci, ossia tumescenze dolenti delle spugnose ossa articolari, e tutte le croniche flogosi dei tessuti ossei minacciati, o già attaccati da carie, necrosi, e loro sopracrescenze di varia consistenza.

11.° Le hypertrofie osteo-articolari, o delle sole parti molli, o di qualche intiero membro, in seguito a lunghi sofferti malori, che soglion dietro di se lasciare le parti con preternaturali deformi ingrossamenti.

12.° I nodi, o ganglii tendinosi, e tutte le durezze del sistema glandulare, e delle altre non meno infrequenti scirrosità dell' epididimo, del funicolo spermatico ecc.

13.° Le croniche oppilazioni dei visceri addominali.

14.° Le nefritide scabbiose, o calcolose.

15.° I tumori gutturali, ossia cretacei, infarcimenti della ghiandola tiroidea sotto il nome di gozzo.

PARTE SECONDA.

Casi di eccezione, ed altri segni di osservazione.

1.° Le neurosi (sopramenzionate al N.° 2 della parte 1.) accompagnate da abituale, o costituzionale

angiostenìa, non ricevono alcun sollievo dall' uso de' bagni termali, che anzi riescono loro talvolta funesti.

2.° Funesti pure riescono gli esperimenti termali nei soggetti, i quali si trovano affetti da alcuna delle infermità descritte nelle sovranotate 15 classi, quando le medesime trovinsi sgraziatamente complicate con dilatazioni *aneurismatiche*, *emoftisi*, *asma polmonale*, *ematemesi*, (vomiti di sangue) comparsi dopo gran contusioni al petto, od all' addome.

3.° Intempestivo devesi riguardare l' uso delle terme ne' soggetti deboli, e spossati di forze, affetti da continue innappetenze, mancando loro la necessaria forza per resistere alle faticose operazioni, ed alle non indifferenti perdite per la giornaliera diaforesi, eccitata dall'amministrazione degli stessi mezzi termali.

4.° Nelle pseudo-reumatalgie, indicate al N.° 4 della parte prima, si devono riguardare le terme minerali non già come un mezzo curativo della lue inveterata (come alcuni pretenderebbero di far credere), ma bensì come la pietra di paragone dilucidante la diagnosi fra le sue ambiguità, mentre stando la lue sotto condizione latente, questa suole ricomparire in scena rivestita de' suoi primitivi esterni sintomi, e quindi presentare quella più semplice forma, che conduce il Clinico ad ulteriori indicazioni curative. Posto poi che i dolori, essendo reumatici, fossero cagionati dall' azione dell' istesso mercurio, siccome questi esacerbarsi devono sotto l' azione eccitante dinamica della temperatura termale, così anche in questo caso ne trae il Clinico opportuna indicazione per combattere la smascherata causa con rimedi di opposta azione, fra i quali prevalgono gli aperitivi blandi uniti alle sostanze che più abbondano di principio tanino, la varia

scelta de' quali forma la base de' vari vantati segreti del *Pullini*, e del *Laffecteur*; quali tutti si possono eguagliare in virtù colla soluzione di poco alume di rocca calcinato che forma l' agente principale della decozione del *Passerini* riportata dal *Salvatori* nel suo trattato della Tisi Polmonale.

5.° Finalmente prescindesi dal parlare dei reumi non indicati da alcun *sfigmico* contrassegno nelle mutazioni atmosferiche corrispondenti all'abbassamento del mercurio nel barometro; persuasi che i Chirurghi maggiori ci porteranno al caso tutta la loro attenzione, perchè nè l'arte, nè il Governo restino vittime delle simulazioni.

PARTE TERZA.

Avvertenze da usarsi nel riparto degl' individui destinati all' uso delle Terme in due categorie per ordine di malattie.

Proponendosi il Governo di far eseguire d' or innanzi con tutta esattezza, e regolarità possibile la cura termale de' militari, ed avendo per questo stesso oggetto adottato il sistema di ripartire gl' individui in più mute, e di ordinarne il riparto per ordine di malattie, affine di adattare la stagione all'indole delle medesime, giova perciò premettere:

1.° Che dovranno le malattie essere distinte in due classi, la prima delle quali servirà a determinare il contingente degl' individui da mandarsi ai suddetti bagni nella stagione più temperata dei primi mesi della bagnatura, cioè da giugno ai 15 luglio, e l' altra formerà più opportunamente il secondo contingente da mandarsi nella stagione più innoltrata dai 15 di luglio a tutto agosto;

i quali due periodi offrono a tutti i corpi il comodo di mandare i loro rispettivi contingenti con quell' ordine stesso che praticavasi quando la bagnatura era ridotta ad un solo bimestre.

2.° Saranno compresi nella prima categoria tutti gli individui affetti da malattie, più o meno accompagnate da doloroso, cutaneo eretismo generale, parziale, od isolato a qualche membro, cui l' uso delle terme conviensi sotto il solo rapporto della forza medicatrice de' loro principii costituenti, indipendentemente dalla temperatura considerata come un agente modificabile *sui generis.*

Fra queste saranno considerate tutte le varie affezioni morbose indicate al N.° 1 della parte prima. Le dolenti idartrosi, ed altre tumescenze articolari con manifesta diatesi irritativa.

All' istessa classe si richiameranno le nefritidi, i tumori gutturali, e le oppilazioni, indicate ai N. 13, 14 e 15 della suddetta parte prima, nelle quali si propongono i rimedi termali, o come diuretici, o come mezzi risolutivi.

3.° Saranno compresi nella seconda categoria tutti gli individui affetti da malattie riferibili alle classi enunciate ai N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nelle quali l' uso delle terme vien proposto sotto il rapporto dell' azione combinata, che possono simultaneamente offrire i salutari principj termali, e la naturale loro temperatura.

Torino addì 4 giugno 1833

D'ordine di S. M.
Il Primo Segretario di Guerra e Marina
Di Villamarina.

NOTE

PER LA COMPOSIZIONE

DEL MATERIALE

NOTA A. (Art. 134 del Regolamento)

ELENCO *de' principali mobili, utensili ed effetti ad uso d'Infermeria, di Chirurgia, e della Cappella, ammessi nella composizione del materiale pel servizio degli ospedali militari.*

Accette di ferro.
Annaffiatoi in latta per le sale.
Armadj di legno di varia grandezza.
Assicelli verniciati per letti di soldati.
 id. di varia dimensione per servizio generale.
Bacini in latta di varia dimensione.
Banchi diversi per la cucina.
 « « la dispensa.
 « « le sale ecc.
Barelle da magazzino, e da malati.
Barili diversi cerchiati in ferro.
 « « « in legno.
Berrette di lana a maglia.
Bicchieri comuni di vetro.
 « « in stagno.
Bilance, pesi, e misure per la cucina.
 » » la dispensa.
 » » li magazzini
 » » le distribuzioni.
Boccali di varia capacità di vetro.
 » » di maiolica.
Brocche di terra, di varia capacità.
 » di latta da vino, id.
Botti di varia capacità cerchiate in ferro.
 » » in legno.
Bottiglie diverse in vetro.
Caffettiere di latta di varia capacità.
Calamai di legno, o stagno.
Calzetti (mezzi) in lana } per Uffiziali.
 » in filo }
Calzetti (mezzi) in lana } per soldati.
 » in filo }
Calzoni in drappo } per Uffiziali.
 » in tela }
Calzoni in drappo } per soldati.
 » in tela }
Camicie di febbricitanti e feriti } per Uffiziali.
 » di venerei e scabbiosi }

Camicie di febbricitanti e feriti } per soldati.
» di venerei e scabbiosi }

Candelieri di ferro } di varia forma.
» di latta }

Canteri in latta da letto
» » da seggette.

Canestri di vimini, diversi.

Capezzali di lana.

Cappotti in drappo } per Uffiziali.
» in tela }

Cappotti in drappo } per soldati.
» in tela }

Caraffe di vetro

Cassa ferrata pel servizio generale.

Casseruole di ferro } di varia capacità.
» di latta }
» di terra }

Catene da fuoco diverse.

Catini di maiolica.
» di terra.

Cavalletti in legno pel servizio generale.
» di ferro verniciato per letti di soldati.

Ceste di vimini per le distribuzioni.

Colatoj in ferro.
» in latta.

Coltelli di ferro da cucina.
» » da dispensa.
» » da tavola per Uffiziali.

Coltri in cotone per l'estate.
» in lana per l'inverno.

Conii di ferro per spaccare legna.

Coperchi diversi in ferro.
» in latta.

Coppe di latta per salassi di capacità
determinata p. e. di 8 oncie.
» » di 10 onc.
» » di 12 onc.
» » di 15 onc.

Cravatte di tela } per Uffiziali.
} per soldati.

Cucume di latta diverse.

Cucchiaj di ferro stagnato } da caldaie.
} da distribuzione.
} da rimedi.
} da tavola.

Damigiane di varia capacità } di terra.
} di vetro.

Feretri per trasporto de' trapassati.
Fiaschi di terra di diversa capacità.
Forbici di ferro diverse.

Forchette di ferro stagnate	da cucina. per Uffiziali. per soldati. da distribuzione.
Gavette di varia capacità.	di terra. di latta. di ferro. di rame stagnato.

Giare diverse.
Graticole di ferro.
Grattuggie di ferro.
» di latta.
Guanciali di lana, con fodera di tralicio, e coperti di tela per Uffiziali.
Guardavivande, e credenze in legno.
Imbuti in latta.
» in legno.
Impronti, sigilli, e controssegni in ferro, pel servizio generale.
Lana pura.
Lampade di latta di varia forma e dimensione.
Leccarde di ferro.

Lenzuola di febbricitanti e feriti » di venerei e scabbiosi	per Uffiziali.
Id. di febbricitanti e feriti » di venerei e scabbiosi	per soldati.

Lettiere in ferro verniciato, per Uffiziali.
» » o in assi verniciati, con cavalletti di ferro pure verniciati, per soldati.
Liscie di ferro.
Lucchetti di ferro, diversi.
Marre doppie.
Martelli ordinari.

Mortai e pestelli di varia grandezza	in marmo. in pietra. in legno.

Paglioricci.

Palette di ferro	da carbone. da cucina. da cammini. da stufe.

Padelle di ferro, diverse
Padellini di terra per le fumigazioni.
Pertiche per vari usi.
Persiane dipinte e verniciate per camere d'Uffiziali.

Pestelli di legno, diversi.
Pesi e misure in rame, in ferro, e in ottone di vario calibro per il servizio generale.
Pianelle per Uffiziali.
» per soldati.
Piatti da tavola di maiolica, diversi } per Uffiziali.
» da zuppa » » } per Uffiziali.
Ramini di varia capacità { di ferro stagnato. di rame id. di terra. di latta.
Rastrellerie di legno per usi diversi.
Salviette di varia grandezza.
Sacconi da paglia
Saliere di vetro per Uffiziali.
Saia per usi diversi.
Scaldavivande in ferro.
Scale doppie.
» semplici, diverse.
Scodelle diverse di latta.
» » di terra.
» » di maiolica per Uffiziali.
Scope diverse.
Scrittoj con gli accessori per le scritture.
Scumaruole di varia grandezza, di ferro.
» » di latta.
Secchie e mastelli di varia grandezza, con cerchi di ferro, o di legno.
Secchielli di latta da brodo.
» » da tisana.
» » da minestra.
Seggette in legno, ordinarie.
» elastiche.
Sedie in legno.
» in stoffa.
» in paglia.
Seghe di ferro con manico.
Serie di numeri } in latta, od in ferro per usi diversi.
» di cifre } in latta, od in ferro per usi diversi.
» di lettere } in latta, od in ferro per usi diversi.
Serrature ad una, o due chiavi.
Setacci diversi.
Sgabelli diversi.
Smoccolatoie di ferro.
Soffietti.
Spatole diverse di legno.
» di ferro.

Spazzole diverse
Sporte diverse.
Sputacchiere di maiolica.
» di terra.
» di latta.
» di tela.
Stramazzi in lana con fodera di traliccio per Uffiziali.
Id. » con fodera di tela grossa per soldati.
Stufe di maiolica per gli Uffiziali.
» di ferro per le sale.
Succhielli di ferro.
Tavole di varia dimensione per la cucina.
» » » la dispensa.
» » » le sale.
» » » gli uffizi.
Id. anatomica, coperta di latta, per le dissecazioni.
Tele di varia qualità e colore per uso { di paglVericci. di matterazzi. di capezzali. di vestimenta.
Tele per camicie
» cuffie da notte
» lenzuola
{ di febbricitanti e feriti / di scabbiosi e venerei } per Uffiziali.
Id. per camicie
» cuffie da notte
» lenzuola
{ di febbricitanti e feriti / di scabbiosi e venerei } per soldati.
Id. per grembiali d'Allievi.
» » d'Infermieri.
» per cortine.
Id. per tovaglie di varia grandezza.
» serviette.
» asciugatoi.
» calzoni d'estate { per Uffiziali. / per soldati.
» strofinacci.
» imballaggio.
Terrine diverse di ferro.
» » di maiolica.
» » di terra.
Tinozze in legno verniciato
» » non verniciato
» di latta
} per bagni { di corpo. / di braccia. / di piedi.
Tondi di maiolica per Uffiziali.
» di terra da tavola, diversi.
» in latta o stagno, diversi.
Traliccio per fodera degli effetti da letto per Uffiziali.

Trapano a mano in ferro.
Trepiedi di varia grandezza, in ferro.
» » in legno.
Trogoli in pietra.
Turaccioli di sughero.

Vasi diversi	di latta	per le bevande.
	di stagno	da notte.
	di terra	per seggette.
	di maiolica	da notte.
	di vetro	pel servizio generale.

Ventilatori di latta per finestre.
Uncinetti di ferro da pozzo.
» » da pentola.

Zampilletti	di latta.
	di rame.
	di terra.

INSTROMENTI ED OGGETTI DI CHIRURGIA

Art. 1.º

Instromenti pel servizio chirurgico di fratture e di ferite.

N.º 3 Cateteri solidi di varie dimensioni.
» 6 Id. elastici id.
» 1 Trequarti per la paracentesi.
» 1 Id. per l'idrocele.
» 1 Cassa compiuta d'instromenti per amputazioni.
» 1 Cassa compiuta d'instromenti per il trapano.
» 4 Siringhe da clisteri.
» 12 Id. di varie dimensioni per gli usi chirurgici.
» 1 Cassetta d'instromenti per gli annegati.
» 6 Corsettini di forza.

Art. 2.

Instromenti per le necroscopie.

» 1 Sega.
» 18 Scalpelli diversi.
» 1 Leva.
» 1 Martello anatomico.
» 2 Uncini.
» 2 Pinzette da dissecazioni.

La quantità degli instromenti di chirurgia qui indicati vuol essere più precisamente determinata giusta i bisogni riconosciuti, o presupposti pel servizio di ciaschedun ospedale militare.

SUPPELLETTILI ED ARREDI PER LA CAPPELLA

Art. 1.

Ornamenti sacerdotali.

Berrette quadre.
Piviali.
Pianete.
Stole.
Manipoli.
Tegitur.
Borse.
Animette.

Art. 2.

Lingeria.

Camici con cordoni
Amitti.
Corporali.
Lavabo.
Tovaglie da Altare.
Tovaglie per comunione.
Purificatoi.
Rocchette.
Cotte.

Art. 3.

Vasi sacri.

Ampolletta e spatula.
Calice con patena.
Custodia e vaso.
Ostensorio.
Pisside.

Art. 5.

Mobili ed utensili.

Altare con i suoi accessori.

Candellieri da Altare in rame { rosso. dorato. argentato.

Idem. portatili in rame { rosso. / argentato. / in ottone.

Cartoni per le preghiere.
Contro-Altare guarnito.
Turriboli con navicella.
Inginocchiatoi in bosco duro.
Leggii in legno.
Pietre sacrate.
Messali ordinarii.
» pei morti.
Rituali.
Campanelli.
Tabernacoli in legno dipinto.
Tappeto d'Altare di saia verde.
Vasi di fiori artificiali.

ART. 5.

Servizi funebri.

Feretri con cavalletti.
Drappo mortuario.

NOTA B. Art. 134 del Regolamento.

STATO *de' principali effetti da letto e degli oggetti necessari pel servizio di un ospedale militare di 50 ammalati, dei quali 3/5 di febbricitanti e feriti, e 2/5 di venerei e scabbiosi, con addizione di 1/10 per i cambi e le riparazioni.*

DENOMINAZIONI	QUANTITÀ	OSSERVAZIONI
Fornimenti da letto.		
Lettiere guarnite de' loro assicelli (1)	55	(1) Ad una piazza; ciò si intenderà anche per gli altri oggetti da letto, dovendo sempre i malati essere separatamente collocati.
Paglioricci	55	
Stramazzi di lana	55	
Capezzali id.	55	
Guanciali per Ufficiali (2)	3	(2) Gli effetti ad uso particolare degli Uffiziali sono calcolati per 1/20 nelle quantità qui contro indicate.
Fodere di guanciali	9	
» di materassi	10	
» di capezzali	10	
Lenzuoli per febbricitanti e feriti	264	
Id. per venerei e scabbiosi	176	
Camicie per febbricitanti e feriti	132	
Id. per venerei e scabbiosi	88	
Cravatte	100	
Coltri di lana per l' inverno.	110	
Id. di cotone per l' estate	55	
Cuffie da notte per febbricitanti	66	
Id. per feriti	44	
Berrette di lana a maglia	55	
Cappotti in drappo per l' inverno (3)	55	(3) I cappotti, come gli altri effetti di vestimenta, sono tagliati su tre diverse misure di varia dimensione. I cappotti poi ad uso dei venerei e degli scabbiosi, sono distinti con un collaretto di colore particolare, che sarà rosso, pei sifilitici, e giallo per i rognosi.
Id. in tela per l' estate	55	
Calzoni in drappo per l' inverno	55	
Id. in tela per l' estate	75	
Mezzi calzetti di lana per l' inverno . . . paia	110	
Id. di filo per l' estate »	110	
Pianelle »	55	

DENOMINAZIONI	QUANTITA'	OSSERVAZIONI
Oggetti accessorii.		
Tovaglie . . . . . . N.°	4	La quantità degli utensili da provvedersi sarà determinata dall'Intendenza Generale di Guerra, sulla proposizione dell' Uffiziale contabile, giusta i bisogni presupposti del servizio in ciaschedun ospedale militare, giacchè il numero dei malati non è base di calcolo sufficientemente positiva per stabilirla, concorrendovi le località e le posizioni varie degli stabilimenti.
Salviette . . . . »	30	
Asciugatoi . . . . »	30	
Strofinacci . . . . »	80	
Sputacchiere . . . . . . »	20	
Grembiali di allievi . . »	6	
» d' infermieri . . »	20	
Suppellettile per gli ammalati.		
Cucchiai di ferro stagnato N.°	50	
Forchette id. id. . .	50	
Coltelli da tavola, per gli Uffiziali solamente . . .	6	
Piattelli di stagno, o di ferro stagnato	50	
Id. di terra verniciata per gli Uffiziali	6	
Scodelle di stagno o di ferro stagnato	50	
Id. di terra verniciata per gli Uffiziali	6	
Bicchieri di stagno	50	
Id. di vetro per gli Uffiziali	6	
Boccali di creta verniciata, capaci di una penta, per le decozioni	50	
Boccali di creta verniciata, capaci di un quartino, pel vino	50	
Orinali di stagno, ovvero di creta verniciata	56	

Nota C. (Art. 134 del Regolamento)

Elenco *delle derrate principali e di altri oggetti di consumo ad uso degli ospedali militari.*

Art. 1.°

Alimenti ordinari.

Farina.
Pane.
Carne di bue.
» di vitello.
Polli.
Piccioni.
Brodo.
Tavolette di brodo.
Vino nero del paese e forestiere.
Vino bianco del paese e forestiere.
Pomi di terra.
Carotte.
Navoni.
Piselli.
Fave.
Fagiuoli secchi.
» freschi.
Rape.

Art. 2.

Alimenti così detti leggieri.

Riso.
Vermicelli.
Paste.
Fiore di farina.
Ova e latte.
Cavoli fiori.
Spinacci, cicoria.
Asparagi.
Uva fresca, Prune, Pomi, Altra frutta — secondo la stagione.
Sale depurato.

ART. 3.

Condimenti e combustibili.

Aceto . . Sale . . Pepe . Butirro . Olio d' olivo	condimenti.
Bosco . . . . . . Carbone . . . . . Olio . . . . . . Candele . . . . . Cotone per lampade » per lucerne	combustibili.

ART. 4.

Oggetti per inbianchissagio.

Sapone bianco.
» nero.
Potassa e soda.
Ceneri.

ART. 5.

Oggetti per medicature.

Pannilini grandi.
» piccoli.
Filaccie di filo.
» di canapa.
Bende arrotolate per fasciature di ogni specie.
Compresse assortite.
Fettuccia di filo.
Spugne.
Attelle e *Cerchi* di varie specie.
Bracchieri da destra.
» da sinistra.
» doppi.
» ombilicali.
» di mezzo corpo.
» in tela o cotone.
Gambe di legno.
Cosciali.
Stampelle.

MODELLI.

Modello N.° 1. (Art. 11 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Registro delle Deliberazioni.

DATA DELLA SEDUTA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE	TENORE della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

MODELLO N.° 2. (*Art. 24 del Regolamento.*)

RENDICONTO MENSUALE

Della Situazione degli Ospedali Militari, e delle sale degli Ospedali Civili, nelle quali sono ricevuti i Militari ammalati.

RIASSUNTO GENERALE

DELLA SITUAZIONE DELLO SPEDALE (*indicare il nome e la qualità*)

pel mese di 183

	FEBBRICITANTI	VENEREI	SCABBIOSI	di ALTRE MALATTIE CHIRURGICHE	TOTALI	OSSERVAZIONI
Rimasti al (fine del mese precedente) . .						
Entrati nel (mese corrente)						
Usciti . idem						
Morti . idem						
Convalescenti						
Rimasti al (1.° del mese seguente)						

QUADRO STATISTICO

DELLE MALATTIE STATE TRATTATE NELL'OSPEDALE (CIVILE o MILITARE)

di *(o della Divisione di)* *(o del Reggimento di)* *nel mese di* 183

PROVENIENZA DEI MALATI

1.

(Nome del Corpo Militare)
(Forza effettiva del medesimo)
(Luogo di guarnigione)

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

	Maxim.	Media	Minim.
Termometro . . .			
Barometro			
Eudiometro . . .			

DESIGNAZIONE DELLE MALATTIE

2\.

AMMALATI	FEBBRI – Intermitt. – Nervose	Intermitt. – Infiammatorie	Continue – Gastriche	Continue – Tifoidi	Continue – Infiammatorie
Rimasti al (fine del mese prec.)					
Entrati					
Usciti					
Convalescenti					
Morti					
Rimangono al (fine del mese)					
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese.					

AMMALATI	INFIAMMAZIONI – Encefalitidi	Oftalmie	Odontalgie	Otitidi	Angine	Bronchitide acuta	Bronchitide lenta	Pneumonie	Angioitidi	Gastritidi	Enteritidi	Epatitide acuta	Epatitide lenta	Splenitidi	Cistitidi	Nefritidi	Reumatismo acuto	Reumatismo cronico
Rimasti al (fine del mese prec.)																		
Entrati																		
Usciti																		
Convalescenti																		
Morti																		
Rimangono al (fine del mese)																		
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese																		

AMMALATI	ESANTEMI – Morbillo	Vaiuolo	Scarlatina	Risipola	Pemfigo	Urticaria	Afte	EMORRAGIE – Epistassi	Emoftisi	Ematemesi	Ematuria	Emorroidi
Rimasti al (fine del mese prec.)												
Entrati												
Usciti												
Convalescenti												
Morti												
Rimangono al (fine del mese)												
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese												

AMMALATI	PROFLUVI – Catarro acuto	Catarro cronico	Dissenteria	Diarrea	Lienteria	Diabete	Vomito	Colera
Rimasti al (fine del mese prec.)								
Entrati								
Usciti								
Convalescenti								
Morti								
Rimangono al (fine del mese)								
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese								

AMMALATI	NEUROSI – Apoplessia	Paralisi	Vertigine	Cefalalgia	Asfissia	Epilepsia	Tetano	Idrofobia	Mania acuta	Asma	Colica	Neuralgia facciale	Neuralgia alle estremità	Nostalgia	Ipocondriasi	Amaurosi
Rimasti al (fine del mese prec.)																
Entrati																
Usciti																
Convalescenti																
Morti																
Rimangono al (fine del mese)																
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese																

AMMALATI	RITENZIONI – Timpanitide	Anasarca	Idrotorace	Ascite	Idrocele	CACHESSIE – Sifilide confermata	Scabbia ribelle o complic.	Erpete	Fisconia	Scorbuto	Itterizia	Tisi polmonale
Rimasti al (fine del mese prec.)												
Entrati												
Usciti												
Convalescenti												
Morti												
Rimangono al (fine del mese)												
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese												

AMMALATI	MORBI LOCALI – Aneurisma	Varice	Ferite	Piaghe	Lussazioni	Fratture	Carie	Tumori	Calcoli	Avvelenamento	Vermi	Congelazione	Malattie particolari	Convalescenti rimasti	Totali	OSSERVAZIONI
Rimasti al (fine del mese prec.)																
Entrati																
Usciti																
Convalescenti																
Morti																
Rimangono al (fine del mese)																
Giornate passate nello Spedale dagli Usciti, e dai Morti nel mese																

N.B. *Per gli Ospedali delle guarnigioni composte di più Corpi Militari, si ripeteranno sullo Stato, le indicazioni* 1 *e* 2 *tante volte, quanti sono i corpi che mandano regolarmente i loro malati all'Ospedale, sia questo Civile, o Militare.*

(Nome del Corpo militare)
(Forza effettiva del medesimo)
(Luogo di guarnigione)

Modello N.° 2 (*bis*)
(Art. 383 del Regolamento)

RENDICONTO MENSUALE

INFERMERIA REGGIMENTALE

Stato *di situazione pel mese di* *anno*

MALATI	Venerei	Scabbiosi	Malattie leggiere	TOTALE	OSSERVAZIONI
Rimasti (l'ultimo giorno del mese precedente). . . .					
Entrati (nel mese) . . .					
Usciti (nel mese) . . .					
Passati all' Ospedale (Civile, di Divis., o Reggimentale)					
Rimangono (l'ultimo del mese)					
Giornate passate nelle Infermerie (dagli scabbiosi, venerei ecc. usciti, o passati agli Ospedali) nel mese .					
N. B. Per le Infermerie militari dei forti ecc., nelle quali indistintamente si tratta ogni genere di malattia, il Rendiconto sarà compilato conformemente al modello N.° 2 stabilito per gli Ospedali militari di Divisione, e di Reggimento.					

Modello N.° 3. (Art. 141 del Regolamento)

CAPITOLI (1)

Riflettenti gli appalti delle somministranze in derrate ed altri oggetti di consumazione, da farsi agli Spedali militari.

Art. 1.

L'impresa avrà principio dal , e durerà a tutto il , ma sarà facoltativo all'Azienda generale di Guerra di farla cessare, anche prima di questo termine, purchè se ne porga per essa all'impresaro l'opportuno preventivo avviso di un mese.

Art. 2.

I generi da provvedersi dall'impresaro saranno i seguenti, ed i prezzi, nelle licitazioni che si effettueranno come in appresso per ogni genere di fornitura, saranno regolati come infra ad un tanto per libbra, per penta, o per rubbo, rispettivamente in peso e misura di Piemonte.

Licitazione per la provvista della carne.

La carne da provvedersi sarà per due terzi di bue, e per un terzo di vitello, tutta di buona qualità, e ben monda di sangue; la testa e le frattaglie non saranno accettate in pesata, come neppure i piottini; le bestie dovranno essere macellate il giorno antecedente alla distribuzione, onde la carne abbia a divenir fredda.

---

(1) *NB. Questi capitoli saranno scritti a mano.*

Licitazione per la provvista del pane bianco e biscotto, detto grissino.

Il pane da provvedersi sarà bianco e ben cotto, formato con farina di puro grano diligentemente purgato da ogni crusca e cruscone.

I pani dovranno essere tutti del peso di una o due porzioni ; cioè di oncie sedici, o d' oncie trentadue di Piemonte ciascheduno ; quelli che eccederanno, o mancheranno da detto peso, potranno rifiutarsi ancorchè sieno della qualità, e bontà voluta.

Quello biscotto, detto *grissino*, dovrà essere di prima qualità, ben confezionato e ben cotto.

Licitazione per la provvista del riso.

Il riso da provvedersi sarà di buona qualità, di difficile cottura, del raccolto dell' anno, senza mistura nè odore, e ben purgato da qualunque materia eterogenea, come pure dalla polvere, sabbia, terra e pietre.

Licitazione per la provvista delle paste, e della semola.

Le paste da provvedersi saranno di buona qualità, fatte di semola, trasparenti, senza odore, bianche, o leggermente tinte con zafferano.

La semola da provvedersi sarà della migliore qualità, formata di puro grano, e senza odore.

Licitazione per la provvista del vino, e dell'aceto.

Il vino da provvedersi sarà nero, vecchio di un' annata od almeno di sei mesi, di prima qualità, naturale, sano, e riconosciuto opportuno per gli ammalati.

L'aceto da provvedersi sarà di buona qualità, di puro vino nero, non artefatto.

Licitazione per la provvista della legna, e del carbone.

La legna da provvedersi dovrà essere di essenza dura, avente almeno sei mesi di taglio, ben sana, secca, e guarnita della sua corteccia; e verrà somministrata a peso.

Il carbone da provvedersi sarà di buona qualità, bene asciutto, non ridotto a piccoli pezzi, formato con bosco, detto piantino di rovere, ben sonoro, e mondo dalla terra e dalle pietre.

Licitazione per la provvista dell' olio d' olivo, del butirro, e del lardo.

L' olio di olivo da provvedersi sarà di buona qualità, senza sedimento, quasi senza odore, chiaro, senz' altro colore che una leggerissima tinta verdognola.

Il butirro da provvedersi sarà di prima qualità, non forte, nè fuso.

Il lardo da provvedersi sarà di prima qualità, nostrale, ben condizionato, senza ventresca, senza cattivo gusto, nè odore, e non rancido.

Licitazione per oggetti di medicature.

I pannilini da medicature saranno esclusivamente di tela bianca formata con filo di lino, o con filo di canapa, bene liscivata, nè troppo ordinaria, nè troppo usata, senza cuciture trasversali, pezzi di rapporto, nè riprese che interrompano la continuazione del tessuto.

I pannilini grandi dovranno avere almeno un metro e cinquanta centimetri di lunghezza, su cinquanta nove centimetri di larghezza.

Quelli che sono inferiori alle suindicate dimensioni saranno

ricevuti come pannilini piccoli, ma purchè siano almeno di venticinque centimetri quadrati.

Le filaccie dovranno essere lunghe, bianche, ben battute, fioccose, di mediocre finezza e senza odore.

La fornitura di tutti questi oggetti si farà a peso.

ART. 3.

Tutte le forniture di vino, riso, paste, olio, pannilini, e filaccie dovranno essere precedute da un campione della derrata od oggetto da provvedersi, munito di un bollo speciale dal Commissario di Guerra, del quale sarà fatta specifica menzione nel contratto di appalto.

I campioni rimarranno in deposito presso l'Uffiziale contabile dello spedale, per servire ai confronti in caso di contestazione.

ART. 4.

Tutti i generi ed oggetti sovra descritti, dovranno pesarsi e misurarsi con pesi e misure di Piemonte nei magazzini proprii dell' impresaro, giorno per giorno, ed in presenza delle persone che verranno delegate dall'Ufficiale contabile dell'ospedale, e quindi fatti trasportare a spese dell'impresaro suddetto all'ospedale, dove dovranno essere di nuovo visitati, e fatti pesare dall'Ufficiale contabile, o dal Commissario di guerra, onde assicurarsi della bontà, qualità ed esattezza nel peso dei generi suddetti.

Tutte le somministrazioni si eseguiranno sulla presentazione, che dalle persone incaricate verrà fatta, dei buoni rilasciati dal Contabile dell'ospedale, i quali saranno conformi al modello qui annesso.

ART. 5.

I generi cadenti in distribuzione, che non saranno

riconosciuti essere della qualità e bontà sovra specificate, verranno rifiutati dalle persone che saranno incaricate di esaminarli, e riceverli.

Art. 6.

Al pesarsi, nello spedale, della carne e del pane specialmente assisterà, oltre le persone delegate dall'Ufficiale contabile, anche il sergente di piantone.

Gli Uffiziali di sanità in capo saranno all'uopo eziandio richiesti a dare il loro giudizio sulla qualità delle derrate tutte; e l'accettazione dei pannilini e delle filaccie non potrà mai seguire senza il loro intervento.

Art. 7.

In caso di contestazione tra le persone incaricate di ricevere i generi e liquidi suddetti, e l'impresaro, sulla qualità loro, il Commissario di guerra dietro le lagnanze, che gli dovranno essere dalle parti immantinenti sporte, e previo verbale da redigersi sulle deposizioni dei Periti per esso eletti, pronunzierà sommariamente sull'accettazione o rifiuto dei generi e liquidi in contestazione, lasciando a carico della parte che avrà torto, le spese del giudizio di perizia, contro cui non vi sarà appello.

Nel caso di rifiuto per scadenza di qualità o bontà, lo stesso Commissario farà facoltà al Contabile dell'ospedale di servirsi altrove per conto, ed a spese dell'impresaro.

Art. 8.

Non saranno più ammesse lagnanze contro l'impresaro, dopo che li generi di qualunque specie saranno stati da chi di ragione accettati, nei termini e modi qui sovra segnati.

ART. 9.

L'impresaro dovrà avere in magazzino un fondo dei generi da provvedersi, proporzionato all'occorrente bisogno del servizio dell'ospedale per giorni dieci almeno; venendo a cessare l'impresa, previo l'avviso di cui all'articolo 1, non avrà l'impresaro diritto a presentare richiamo di sorta.

ART. 10.

Il pane e la carne saranno provvisti giornalmente sui buoni dell' Uffiziale contabile di cui è cenno all'art. 4. Di tutti gli altri generi, le forniture seguiranno a misura dei bisogni, sempre però sui buoni del Contabile, al quale spetta di regolarne le provviste, per modo che lo spedale ne abbia sempre un competente fondo per le occorrenze dello stabilimento.

ART. 11.

Il pagamento dei generi e dei liquidi somministrati dall' impresaro avrà luogo a diligenza dell'Amministrazione dell' ospedale al termine di ciascun mese, sulla presentazione dei buoni di cui all'art. 4, debitamente sottoscritti, per ricevuta dei generi, dalla parte incaricata di riceverli, accompagnati da un deconto delle forniture dai medesimi risultanti.

Nel corso d'ogni mese si potranno accordare all'appaltatore uno o più abbuonconti, ma dovranno questi essere regolati in modo che un terzo dell'ammontare della fornitura del mese rimanga sempre al medesimo dovuto, per cautela del servizio, nel caso di condanna, di cui all'art. 7.

ART. 12.

Pel caso che l'Impresaro lasciasse mancare il servizio,

sia per non avervi provveduto, sia perchè le derrate, ed i liquidi presentati alle distribuzioni, non fossero stati giudicati accettabili, e che per ciò si corresse rischio di rimanere senza provviste, dopo che si saranno mandate ad effetto le provvidenze, di cui all'art. 7, si farà ulteriormente provvedere l'occorrente, secondo le circostanze, per conto e spesa dell'impresaro, non avuto riguardo ai richiami pel maggior prezzo dei generi provveduti.

Art. 13.

Resta proibito all' impresaro di corrispondere a chi che sia la benchè menoma somma in contanti per alcuna quantità dei generi da provvedersi, o per qualunque altro oggetto; e si dichiara, ch' egli dovrà curare l' esazione de' suoi averi al termine d' ogni mese, mentre non gli saranno fatti buoni i richiami, che potesse per avventura inoltrare per l' ineffettuato pagamento dei generi provvisti, dieci giorni dopo scaduto il mese.

Art. 14.

Il deliberatario sarà obbligato di presentare idonea cauzione con approbatore, ed i cauzionari dovranno anche sottoscrivere il partito che dovrà presentarsi prima dell'incanto.

Art. 15.

Saranno presentati dei partiti in iscritto, sul migliore dei quali si aprirà la licitazione, mediante il ribasso di un tanto per libbra, per rubbo, per spazzo, per penta ecc., e verrà deliberata l'impresa al migliore offerente ad estinzione di candela vergine.

OSPEDALE MILITARE DI

Il 183

DESIGNAZIONE dei generi e liquidi da provvedersi	DESIGNAZIONE DEL PESO O MISURA	QUANTITA' IN CIFFRA		OSSERVAZIONI
Carne { di bue . .	libbre			
Carne { di vitello	id.			
Pane bianco . . .	id.			
Pane detto grissino	id.			
Riso	id.			
Paste	id.			
Semola	id.			
Vino	pinte			
Aceto	id.			
Legna	spazzi			
Carbone	rubbi			
Olio di olivo . . .	libbre			
Butirro	id.			
Lardo	id.			
Pannilini grandi .	id.			
id. piccoli .	id.			
Filaccie	id.			

L'Ufficiale contabile

OSPEDALE MILITARE DI

Il 183

Buono *pel ricevimento dei sotto indicati generi e liquidi da provvedersi dall'Impresaro sig.*

DESIGNAZIONE dei generi e liquidi da provvedersi	DESIGNAZIONE DEL PESO O MISURA	QUANTITA' IN TUTTE LETTERE	QUANTITA' IN CIFFRA	OSSERVAZIONI
Carne { di bue . .	libbre			
Carne { di vitello	id.			
Pane bianco . . .	id.			
Pane detto grissino	id.			
Riso	id.			
Paste	id.			
Semola	id.			
Vino	pinte			
Aceto	id.			
Legna	spazzi			
Carbone	rubbi			
Olio di olivo . . .	libbre			
Butirro	id.			
Lardo	id.			
Pannilini grandi .	id.			
id. piccoli .	id.			
Filaccie	id.			

Ricevuto le suddette quantità di generi e liquidi
N. N.

Per l'opportuna provvista
N. N. Uff. contabile

Modello N.° 4. (Articolo 141 del Regolamento)

CAPITOLI (1)

Per l' impresa della somministranza dei medicinali agli spedali militari.

Art. 1.

L' appalto sarà per un anno principiando da e terminando , ma sarà però facoltativo all' Azienda generale di Guerra di farlo cessare anche prima di detto termine mediante avviso preventivo di tre mesi.

Art. 2.

Il deliberatario sarà tenuto di provvedere, manipolare e preparare tutti e singoli i medicinali, necessarii per la cura dei militari ammalati, che si trovano, o verranno ricoverati nello spedale, qualunque sia il genere di malattia; e ciò in dipendenza delle prescrizioni che i signori Medici e Chirurghi addetti al servizio sanitario dell' ospedale, si troveranno nel caso di rilasciare a norma del Codice farmaceutico da S. M. approvato. Anche la provvista delle sanguisughe sarà a carico del deliberatario.

Art. 3.

Sarà pure il medesimo tenuto di provvedere, e di somministrare tutte le sostanze chimico-farmaceutiche indicate nel codice suddetto, per la sanificazione delle sale, e di qualunque siasi altra parte dello spedale, non che

(1) *NB. Questi capitoli saranno scritti a mano.*

per la disinfezione degli effetti, tanto di proprietà dei malati, quanto dello stabilimento (esclusi quelli di caserma, qualora la fornitura loro segua per via d'appalto), che avessero servito nel corso della cura delle malattie attaccaticcie, ogniqualvolta dette sanificazioni o disinfezioni verranno credute necessarie, ed ordinate dai Medici, e Chirurghi in capo dello stabilimento.

ART. 4.

Dovrà il deliberatario far personalmente mattina e sera la spedizione dei medicinali prescritti, tenendo al servizio della farmacia dello spedale sotto alla di lui sorveglianza, e risponsabilità quel numero di giovani praticanti, che potranno essere giornalmente necessarii per la pronta spedizione delle ordinazioni, la quale dovrà esser fatta immantinenti dopo ciascuna visita, colla maggiore prontezza ed esattezza, incumbendo l'obbligo al deliberatario di farsi rimpiazzare all' occorrenza da altro farmacista patentato, previo il permesso dell'Uffiziale contabile, e l' approvazione del Consiglio Superiore Militare di Sanità, o dei suoi rappresentanti.

ART. 5.

Il Farmacista provveditore dovrà tenere nello spedale (in quel locale che gli verrà assegnato) un deposito di droghe, e di medicinali composti, presuntivamente sufficienti pel servizio di un mese, essendo il medesimo tenuto di preparare e spedire nel locale suddetto tutte le ordinazioni giornaliere, di cui le formole sono indicate nella terza parte del codice farmaceutico militare, come sarà parimente tenuto di spedire, in qualunque ora del giorno e della notte, le ricette che pel servizio dell'ospedale sa-

ranno scritte dai Medici o Chirurghi straordinariamente, essendo a di lui carico la provvista e manutenzione degli arredi, combustibili, ecc. ecc., per le dette preparazioni necessarie, come pure quella delle tele, e delle pelli per il distendimento dei cerotti, degli empiastri, ecc.

ART. 6.

Dovendo il servizio farmaceutico dello spedale essere in ogni caso disimpegnato colla massima prontezza, sia di giorno che di notte, per assicurare l' esecuzione di detto servizio il conduttore dovrà fare dormire nello stabilimento un giovane praticante, il quale sarà in obbligo di prestarsi ad ogni occorrenza.

ART. 7.

Il bene dell' umanità esigendo, che questo importante servizio si eseguisca colla massima scrupolosità, dovrà essere particolar obbligo del Farmacista provveditore di invigilare e di prestare tutta l' attenzione, affinchè non segua la benchè menoma alterazione nella spedizione delle ricette, le quali dovranno essere fedelmente preparate nelle qualità, e quantità prescritte, e con tutte le migliori regole dell' arte, e munite delle debite etichette indicanti la qualità del medicamento, l' uso, ed il metodo di somministrarlo al malato; e per opportuno appagamento di tutto quanto sovra sarà obbligo del Medico e Chirurgo in Capo dello stabilimento di procedere a frequenti visite alla farmacia del provveditore, onde accertarsi, nell'atto della spedizione delle ricette, della buona qualità dei rimedi, e della regolare loro preparazione.

ART. 8.

Sarà facoltativo al Consiglio Superiore Militare di Sanità

di esaminare, ed all' ufficio del Commissario di guerra, non che al Direttore dello spedale di far esaminare dal Consiglio anzidetto, o da' suoi rappresentanti, i medicinali che fossero sospetti di non avere tutte quelle qualità prescritte, o di essere mal preparati: tali perizie dovranno sempre farsi in contradditorio dell' impresaro, e dovrà constarne per mezzo di verbali da redigersi dal Commissario di guerra; e nel caso di comprovata negligenza nella preparazione dei rimedi, oppure che si riconoscesse essere questi di cattiva qualità, verranno rifiutati, e se ne ordinerà per parte dell' ufficio l' incetta da altro farmacista per conto, ed a spese del provveditore, senza che possa quest'ultimo riclamarsi sulla maggiore spesa, che fosse per risultargliene.

Art. 9.

Saranno a carico dell' impresaro le provviste dei vasi di terra di qualunque dimensione, delle bottiglie, fiaschi, ampolline di vetro, e simili per la riposizione dei rimedi che gli occorrà di spedire per uso dello spedale; i quali oggetti gli verranno restituiti a misura che saranno vuoti, senza però che possa riclamarsi per le avarie, alle quali ponno per la loro fragilità andar soggetti.

Art. 10.

Il pagamento della retribuzione che verrà stipulata, sarà eseguito a diligenza dell'Amministrazione dello spedale al principio di cadun mese per quello scaduto, dietro una dichiara rilasciata dall'Uffiziale contabile, che comprovi il numero di giornate consunte dagli ammalati nel mese scaduto; ma tale dichiara, la quale deve servire alla riscossione della retribuzione dovuta, non potrà mai essere soddisfatta, se non è prima certificata dal

Commissario di guerra, che dovrà confrontarla col giornaliere tenuto nel di lui uffizio, onde accertarsi dell'esattezza di essa.

Art. 11.

L'impresario sarà tenuto di curare l'esazione de' suoi averi nel termine di dieci giorni successivi a quelli del mese scaduto, avvertendo che non saranno ammessi reclami pel non ottenuto pagamento se non sono fatti prima di detto tempo.

Art. 12.

Qualora venisse a cessare l'impresa non potrà l'appaltatore pretendere indennità per le maggiori provviste, che potesse aver fatte per assicurare il servizio farmaceutico.

Art. 13.

Nel caso che fosse superiormente ordinata qualche variazione al Codice farmaceutico, di cui all'articolo 2, lo Speziale provveditore dovrà adattarvisi senza che possa elevare pretese d' indennità.

Art. 14.

Sarà considerato come ammalato ogni qualunque militare, dal giorno che verrà ricoverato nello spedale, sino a quello che precede la di lui uscita; saranno considerati nel calcolo anche gli inservienti nello spedale, che cadranno ammalati, dal giorno di decubito sino a quello del loro ripristinamento a porzione intiera.

Art. 15.

L' impresaro sarà tenuto di prestare idonea cauzione con approbatore di conosciuta responsabilità.

ART. 16.

L'appalto sarà deliberato ad una determinata giornaliera retribuzione per ogni malato all' ospedale, dimodochè i partitanti dovranno fare le loro offerte in tale conformità.

Modello N.° 5. N. B. *Questo Registro sarà delineato a penna* (Art. 154 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Registro *pel bucato delle lingerie ed effetti, a cominciare da*

DATA		DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITA'	ANNOTAZIONI
della consegna pel bucato	della restituzione del bucato			

Modello N.° 6

BIGLIETTO D'ENTRATA

Da ritenersi al Corpo

MATRICE

N.°

VIGLIETTO D'ENTRATA ALLO SPEDALE

N.° *di Matricola*
Il nominato
nella compagnia
figlio di *e di*
nato il
a *Provincia di*
Divisione di *domiciliato a*
Provincia di
Divisione di *assentato*
li *è entrato allo*
Spedale militare della Divis. di
li 183 *soddisfatto di*
pane e paga per tutto il giorno portando seco
li contronotati effetti.

A *li* 183

Il Direttore de' Conti
ed Uff. pagatore

Il Comand. la Comp.

N.°	EFFETTI
	Abito
	Pantaloni
	Cappotto o mantello
	Schakot o elmo
	Camicie
	Scarpe o mezzi stivali
	Uose nere
	Giubba
	Berretto di fatica
	Nappa
	Pantaloni di tela
	Uose di tela
	Zaino o valigia
	Fucile e moschetto
	Bandoliera e giberna
	Budriere o cinturino
	Cinghie da fucile
	Danari o gioielli

BRIGATA

REGGIMENTO

(Art. 187 del Regolamento)

ALLO SPEDALE

Da mandarsi all'Ospedale

BIGLIETTO D' ENTRATA

ALLO SPEDALE DELLA DIVISIONE DI

Malattia da indicarsi dal Chirurgo mag.

Brigata } N.° *di Matricola*
Reggimento } »
Compagnia } » *del Reg.° dello Spedale*

L'Ufficiale contabile dello Spedale militare è richiesto di ricevere il nominato
nel detto Reggimento, figlio di
e di *nato li*
a *Provincia di* *Divisione di*
domiciliato a *Provincia di*
Divisione di *assentato li*
Egli porta seco li dietro notati effetti, e sortendo dallo Spedale dovrà recarsi

A *li* 183

Il Chirurgo Maggiore

Il Comandante la Compagnia

Il Direttore de' conti od Uff. pagatore

EFFETTI	N.°
Abito	
Pantaloni	
Cappotto o mantello	
Schakos o elmo	
Camicie	
Scarpe o mezzi stivali	
Uose nere	
Giubba	
Berretto di fatica	
Nappa	
Pantaloni di tela	
Uose di tela	
Zaino o valigia	
Fucile o moschetto	
Sciabola	
Bandoliera e giberna	
Budriera o cinturino	
Cinghie da fucile	
Danari o gioielli	

Genere di malattia (da indicarsi col motto apposito)

Sarà collocato nella sala N.° di N.° del letto

V.° Il Medico o Chirurgo in capo

Il Chirurgo di guardia allo Spedale

MODELLO N.° 7. (Art. 194 del Regolamento)

BIGLIETTO *di sala, o d'uscita dall'Ospedale.*

SALA N.° LETTO N.°

BIGLIETTO DI SPEDALE DELLA
DIVISIONE DI

Matricola { BRIGATA N.° *di Matricola*
REGGIMENTO
COMPAGNIA » *di Reg.° allo Spedale*
O SQUADRONE

Il nominato
nel detto Reggimento, figlio di
e di *nato li*
a *Provincia di* *Divisione di*
Domiciliato a *Provincia di*
Divisione di *assentato li*
18 *entrato allo Spedale li*
18 *è sortito oggi* (la sera o mattina) *per recarsi*
a *in* *e porta seco li contronotati*
effetti.
A *li* 18

Il Medico o Chirurgo in capo L'Ufficiale contabile

N.°	EFFETTI
	Abito
	Pantaloni
	Cappotto o mantello
	Schakot o elmo
	Camicie
	Scarpe o mezzi stivali
	Uose nere
	Giubba
	Berretto di fatica
	Nappa
	Pantaloni di tela
	Uose di tela
	Zaino o valigia
	Fucile o moschetto
	Sciabola
	Bandoliera con giberna
	Budriere o cinturino
	Cinghie da fucile
	Danaro o gioielli

MODELLO N.° 8. (Art. 223 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO *delle persone resesi defunte nel summentovato Spedale nel decorso dell'anno*

N.°		DESIGNAZIONE			NOME E PRENOMI	GRADO
d'ord.e	di matr.a	della Brigata	del Regg.	della Comp. o Squadr.		

MODELLO N.° 9 (Art. 224 del Regoalmento)

OSPEDALE MILITARE DI

Li del mese di 183

N.° D'ORDINE ; N.° DI MATRICOLA ; N.° DEL REGISTRO ALLO SPEDALE

Il nominato nel Reggimento Brigata figlio di e di nato li a Provincia di Divisione di domiciliato a Provincia di Divisione di assentato li entrato allo Spedale Militare della Divisione di li vi è morto quest'oggi per malattia munito dei Ss. Sacramenti, nel corso della quale ha fatto testamento.

A li 183

L'Ufficiale contabile dello Spedale

Il Cappellano dello Spedale

V.° Il Commissario di Guerra

Modello N.° 10 (Art. 229 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Registro *d'entrata e d'uscita dei militari curati nello Spedale nel corso dell'anno*

N.°		DESIGNAZIONE			NOME E PRENOMI	GRADO
d'ord.	di matr. del corpo	della Brigata	del Regg.	della Comp. o Squadr.		

OSPEDALE MILITARE DI

Trimestre 18

CONTO *aperto per Corpo, dei militari rimasti nello Spedale l'ultimo giorno del trimestre precedente, e di quelli entrativi dal 1.° del mese di sino a tutto il mese di* 18

NUMERO			NOME e PRENOMI del MILITARE	GIORNO			NUMERO DELLE GIORNATE DI PERMANENZA DURANTE											
							IL MESE DI				IL MESE DI				IL MESE DI			
del registro d'entrata	di matricola dell'uomo	della sua compagnia		dell' entrata	dell' uscita	della morte	Capitani od Uffiziali sup.i	Uffiziali subalterni	Bass'uffiziali	Caporali e soldati	Capitani od Uffiziali sup.i	Uffiziali subalterni	Bass'uffiziali	Caporali e soldati	Capitani od Uffiziali sup.i	Uffiziali subalterni	Bass'uffiziali	Caporali e soldati

RIASSUNTO DELLE GIORNATE DI TRATTAMENTO

DURANTE IL TRIMESTRE

Designazione dei corpi	Da Capitano od Uffiziale superiore	Da Uffiziale subalterno	Da bass' uffiziale	Da caporale e soldato
Totale				

A *il* *L'Uffiziale contabile*

V.° Verificato e riconosciuto esatto

Il Commissario di Guerra

Modello N.° 12. N. B. *Il presente sarà delineato a penna* (Art. 235 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Trimestre 18

STATO *nominativo dei militari entrati nello Spedale nel decorso del trimestre, i quali erano affetti da malattia venerea.*

Designazione dei Corpi			Numero di matricola	Nome e prenomi	Grado	*Osservazioni*
Brigata	Reggimento	Compagnia o squadrone				

RIASSUNTO NUMERICO

Indicazione de' Corpi	Numero: D' Uffiziali	Numero: Bass' uffiziali e soldati
Totale		

A ... il

L'Uffiziale contabile

V.° Verificato e riconosciuto esatto
Il Commissario di Guerra

Il Chirurgo in capo

MODELLO N.° 13. (Art. 237 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

MESE DI

STATO *numerico delle mutazioni occorse nello Spedale nel giorno* *del suddetto mese.*

DESIGNAZIONE		QUANTITA' DI MALATI										NATURA delle MALAT.			
		RIMASTI IL MATTINO		ENTRATI		USCITI		MORTI		RIMASTI LA SERA					
della Brigata	del Reggim.o	Uffiziali	Bass' uffiziali e soldati	Uffiziali	Bass' uffiziali e soldati	Uffiziali	Bass' uffiziali e soldati	Uffiziali	Bass' uffiziali e soldati	Uffiziali	Bass' uffiziali e soldati	febbricitanti	feriti	venerei	scabbiosi
TOTALE . .															

A *li* *L'Uffiziale contabile*

Modello N.° 14.

(Art. 258 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Infermeria di *(Medicina , o di Chirurgia)*
del sig. *(Medico o Chirurgo)*

Mese di *Giorni (pari od impari)*

QUADERNO DI VISITA

Modello N.° 14.

(Art. 258 del Regolamento)

Visita del

N.° del letto	NOME E COGNOME	GRADO	GIORNO		ALIMENTI		MEDICAMENTI e PRESCRIZIONI	OSSERVAZIONI
			dell' entrata	dell' uscita	del mattino	della sera		

MODELLO N.° 15 (Art. 262 del Regolamento)

Estratto del Quaderno di visita per gli alimenti.

MESE DI SALA N.°

Estratto *del Quaderno di visita del* *del giorno*

ALIMENTI

NUMERO dei LETTI	PORZIONE	MEZZA	QUARTO	DIETA	BRODI	VINO			CIBI PARTICOLARI o STRAORDINARII
						PORZIONE	MEZZA	QUARTI	

A *li* 183

Il Medico o Chirurgo

Modello N.° 16. (Art. 263 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Estratto del Quaderno di visita pei medicinali

Mese di 183 Sala N.°

Estratto *del Quaderno di visita del del giorno*

MEDICINALI

NUMERO dei LETTI	GIORNI di MALATTIA	PRESCRIZIONI DEL MEDICO O CHIRURGO MAGGIORE	OSSERVAZIONI

A li 183 *Il Medico o Chirurgo*

Modello N.º 17. N. B. *Questo stato sarà delineato a penna.* (Art. 268 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Mese di

STATO *degli oggetti per* medicature *somministratisi durante il suddetto mese a norma de' Buoni rilasciatisi, e che rimangono col presente annullati.*

DATA del BUONO	NUMERO di ESSO	OGGETTI SOMMINISTRATI	QUANTITA' numerica	QUANTITA' a peso	ANNOTAZIONI

A *li* *Il Chirurgo in capo*

Modello N.° 18. (Art. 319 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Mese di

Stato numerico *dei Fuochi e Lumi da mantenersi durante il suddetto mese con indicazione della consumazione probabile di combustibili.*

LOCALI	NUMERO DEI FUOCHI E LUMI								CONSUMAZIONE giornaliera presunta				OSSERVAZIONI
	FUOCHI				LUMI								
	Cammini	Caldaie	Stuffe	Ore di durata	Lampade	Lucerne	Candele	Ore di durata	Legna rub.	Carbone rub.	Olio libb.	Carbonella rub.	
Infermeria													
Camera di Guardia													
Ufficio dell'Economo													
Camera del Portiere													
Sala di Servizio													
Farmacia													
Cucina													
Bagno													
Corridoi													
Scale													
Latrine													
Totali													

Sono rubbi

a *li* 183 *I Membri del Consiglio d'Amministrazione*

A piedi di questo stato l'Ufficiale contabile annoterà al termine di cadun mese il quantitativo di combustibili effettivamente consumatosi, e qualora ecceda le quantità presunte necessarie dovrà indicarne i motivi in modo circostanziato, quindi vi apporrà la sua firma, e vi dovrà essere successivamente l'approvazione del Consiglio.

Modello N.º 19. N. B. *Questo modello sarà delineato a penna* (Art. 347 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO DI VISITA
degli Uffiziali d'Ispezione

DESIGNAZIONE DELL'UFFIZIALE			DATA della VISITA	ANNOTAZIONI dell' UFFIZIALE e sua firma
NOME E PRENOMI	GRADO	CORPO cui APPARTIENE		

MODELLO N.° 20. N. B. *Questo Stato sarà delineato a penna.* (Art. 354 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

STATO *delle somme corrisposte ai Sotto Aiutanti di contabilità, ed agl'Infermieri per le loro paghe del suindicato mese.*

N.° del Ruolo	NOME E PRENOMI	GRADO	GIORNATE di paga intiera	GIORNATE di un solo terzo per malattia	GIORNATE di solodeconto per causa di detenzione	SOMMA PAGATA	QUITANZA della PARTE RICEVENTE
		TOTALE					

A *il*

L'Ufficiale contabile

Modello N.° 21.

(Art. 359 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO GIORNALE

Visita *del giorno* 183

N.° dei letti	Porzione intiera	Tre quarti	Mezza	Quarto	Dieta	VINO Boccali	VINO Quartini	VINO Bicchieri	CIBI PARTICOLARI ordinati dal Medico o dal Chirurgo Magg.	N.° dei letti	Porzione intiera	Tre quarti	Mezza	Quarto	Dieta	VINO Boccali	VINO Quartini	VINO Bicchieri	CIBI PARTICOLARI ordinati dal Medico o dal Chirurgo Magg.

Il Medico in capo *Il Chirurgo in capo*

Alimenti da incettarsi a seconda delle ordinazioni dei Medici e Chirurghi.

PANE Libbre	PANE Oncie	CARN dibue Libbre	CARN dibue Oncie	PASTE Libbre	PASTE Oncie	VINO Boccali	VINO Quartini	VINO Bicchieri			CARNE divit. Libbre	CARNE divit. Oncie	Ova	Braciuole	Polli																	

Sono porzioni *L'Uffiziale contabile*

Dettaglio *degl' introiti e delle spese del giorno*

	ENTRATA		USCITA	
	Lire	cent	Lire	cent

Modello N.° 22. (Art. 359 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO DI CASSA

DATE	[illegible]	Num. dei documenti	DESIGNAZIONE degli INTROITI e DELLE SPESE	RILEVARE		INTROITI		SPESE PER										ANNOTAZIONI
				Degli introiti	Delle spese	Per riscossioni fatte dall'Az. Gen. di Guerra	Per proventi vari	Paghe dei S. Aiutanti di contab. inferm. ed operai	Alimenti	Fuochi, lumi, ed affumigazioni	Oggetti da medicature e medicinali	Bucato, e spurghi	Manutenz. e provviste in mobili ed utensili vari	Cancelleria	Sepolture	Diverse, ed impreviste		

Modello N.º 23. (Art. 360 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO DI MAGAZZINO per le derrate, combustibili, ed oggetti per medicature, di cui vien fatto un approvvigionamento non giornaliero.

ENTRATA

DATA	PROVENIENZE	PER ALIMENTI						PER FUOCHI E LUMI							PER MEDICATURE									
		Farina, lib. onc.	Paste, lib. onc.	Riso, lib. onc.				Legna, rubbi	Carbone, rubbi	Olio, lib.	Candele, lib.				Pannilini grandi lib.	id. piccioli, lib.	Filaccie, lib.	Bende N.°	Bracchieri N.°					

USCITA

DATA	MOTIVO DELL'USCITA	TITOLO comprovante L'USCITA	PER ALIMENTI						PER FUOCHI E LUMI							PER MEDICATURE								

Modello N.° 24. (Art. 362 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

REGISTRO

DI

CARICAMENTO E SCARICAMENTO

dei mobili, effetti ed utensili vari formanti la dotazione dello Spedale.

Mesata di 183

CARICAMENTO al 183						(1) DESIGNAZIONE degli EFFETTI	Aumenti	MOTIVI degli AUMENTI	Diminuzioni	MOTIVI delle diminuzioni	(2) RIMANENZE AL 183					
Nuovi	Buoni	Mediocre stato	Da riparare	Fuori uso	Totale						Nuovi	Buoni	Mediocre stato	Da riparare	Fuori uso	Totale

(1) In questa colonna si descriveranno tutti gli oggetti, coll'avvertenza di separarli per categoria, cioè designando primieramente tutti gli oggetti in lana, quindi quelli in tela, poscia quelli in rame, ferro, stagno, latta, vetro, terra, istrumenti di Chirurgia, ecc.

(2) Il risultamento di dette caselle serve per stabilire il Caricamento del mese successivo, e così sempre di mese in mese.

MODELLO N.° 25. (Art. 365 del Regolamento)

REGISTRO

di Caricamento e Scaricamento degli effetti dei Militari ammalati.

Modello N.° 26. (Art. 369 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Trimestre 18

Riassunto della contabilità in danaro.

(N.° 1) *Riassunto delle giornate di permanenza degli ammalati, di quelle degli addetti allo Spedale aventi diritto alla razione viveri, e delle ordinazioni in alimenti fatte pei malati dagli Uffiziali di sanità durante il trimestre 183*

INDICAZIONE DEI MESI	GIORNATE di perman. da				PANE RAZIONI D'ONCIE 16					VINO RAZIONI DI 1/2 PINTA				ALIMENTI LEGGERI E STRAORDINARI														ANNOTAZIONI
														RISO razioni d'oncie 2 1/2														
	Ufficiali	Bass'Uffiziali e soldati	N.° di giornate degli addetti allo spedale aventi dritto alla razione viveri	Razioni carne d'oncie 8	Intere	Tre quarti	Mezze	Quarti	Minestre di 1/8 di razione	Intere	Tre quarti	Mezze	Quarti	Al brodo	Al latte	Latte. Pinte	Paste, razioni d'oncie 2 1/2	Semola, razioni d'oncie 2 1/2	Prune, ibbre	Uova, numero	Legumi varii, libbre	Polli N.°	Piccioni N.°					
Gen.																												
Feb.																												
Marzo																												
Totale																												

(N.° 2) *Dimostrazione categorica delle spese fatte durante il trimestre per derrate, commestibili, combustibili, ed altre d'ogni specie per servizio dello Spedale.*

	SPESE		
	pagate	non ancor pagate (1)	totale
Alimenti.			
Carne di bue R. » a . . .			
Carne di vitello R. » a . . .			
Pane . . . . R. » a . . .			
Vino . . . Brente » a . . .			
Riso . . . . R. » a			
Paste . . . . . » » a			
Semola . . . . » » a			
Uova N.° a varii prezzi, il di cui importo totale è			
Legumi varii libbre id. id.			
Polli . . . . N.° » id. id.			
Butirro . . libbre » id. id.			
Lardo . . libbre » a id.			
Sale . . . libbre » a			

(1) Le spese non pagate dovranno sempre indicarsi separatamente dalle altre con ispecifica menzione del mese cui si riferiscono.

	SPESE		
	pagate	non ancor pagate	totale
Riporto			

Fuoco, lumi, affumigazioni e pulizia interna.

Candele, libbre a
Carbone, rubbi a
Legna, rubbi a
Olio d'olivo da bruciare, rubbi a
Aceto per le affumigazioni, pinte a
Bombace per le lampade . . . . .
Scope N.° a . . . .

Medicinali ed oggetti da medicature

Medicinali in ragione di . . .
Pannilini grandi, R. a
id. piccoli » a
Compresse » »
Filaccie » »
Brachieri (specificarne le specie)
Cosciali . . .
Gambe di legno
Stampelle . . .
Atelle . . . .

Bucato e spurghi

	SPESE		
	pagate	non ancor pagate	totale
Riporto			
Manutenzione e provviste in mobili ed utensili varii.			
Cancelleria.			
Sepolture.			
Stipendi.			
Spese varie ed impensate.			
Totale spesa durante il trimestre . . .			

(N.° 3) *Situazione dei fondi in oggetti di consumo*

	Farina, libbre	Pasta, libbre	Riso, rubbi	Legna, rubbi	Carbone, rubbi	Olio da bruciare libbre	Candele, libbre	Pannilini grandi libbre	Pannilini piccoli libbre	Compresse, lib.	Filaccie, libbre	Brachieri N.°	Stampelle	(1)
Rimaneva in fondo al 1.° di acquisti fatti durante il trimestre Totale . .														
Consumazione durante il trimestre														
Resta in fondo al 1.° di														

(1) In altrettante distinte colonne si dovranno indicare quegli altri oggetti di consumo di cui dal Registro N.° 23 risulteranno farsi movimenti di magazzino, ed i Brachieri dovranno distinguersi per qualità.

(N.° 4) Situazione della cassa.

Fondo in cassa al 1.° di L.
Introiti durante il trimestre, cioè
(*Qui si specificheranno gl'introiti ad uno ad uno*) L.

Totale . . . . L.

Spese fatte durante il trimestre, e già pagate come contro L.
Pagamenti fatti, e che si riferiscono alle spese del trimestre antecedente, cioè (*specificarli ad uno ad uno*) L.

Fondo in cassa al 1.° di L.

(N.° 5) Bilancio dell'attivo e passivo.

Avere - In cassa come sovra L.
Dall'Azienda Generale di Guerra per (*indicare la natura degli averi*) »
Da per id. »

Totale avere . . . L.

Deve - Per spese del trimestre non ancor pagate come contro . . . . L.
Per dovute a (*indicare la natura dei debiti*) »

Situazione della Finanza al 1.° di { In fondo L. / In debito L. }

(N.° 6) *Paralello delle spese in confronto coi proventi.*

Le spese del trimestre risultano, come contro, ascendere a L.
Il prodotto delle giornate di trattamento è il seguente, cioè:

N.° da Capitani od Uff. superiori a ll. cad. L.
« da Ufficiale subalterno a » »
« da bass' uff. e soldati a » » } L.

Le cure veneree sommano a N.° ed in ragione di L. cad. importano . . . . L.
Rimborsi di spese fatte nel trimestre da riceversi dall'Azienda Generale di Guerra (*indicarne la natura*) L.
Proventi varii (*da specificarsi*) L.

Nel trimestre { Risparmio L.
Disavanzo L. }

A il

Il Commissario di Guerra

Modello N.° 27. (Art. 371 del Regolamento)

OSPEDALE MILITARE DI

Semestre 18

Situazione dei fondi in materiale dietro ai risultamenti dell' inventaro.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Nuovi	Buoni	Mediocre stato	Da riparare	Fuori d'uso	Totale	MOTIVI DELLE DIFFERENZE risultanti dal confronto coll' inventaro del semestre precedente
Articoli di tela							
Articoli di lana							
Rame e Ottone							
Ferro							
Stagno							
Latta							
Legno							
Vetro							
Terra e Maiolica							
Stromenti di Chirurgia							
Arredi e suppellettili della Cappella							

A *il*

Il Commissario di Guerra

DETERMINAZIONI

CITATE NEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

PER L'INSEGNAMENTO E LO STUDIO

DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA

approvato con Regio Biglietto del 21 agosto 1832

CAPO PRIMO

Dell'insegnamento medico-chirurgico.

1.° L'insegnamento medico-chirurgico in parte è comune alla Medicina ed alla Chirurgia, e in parte è speciale per la prima o per la seconda.

2.° Quest'insegnamento è affidato a undici Professori, cioè:

Di notomia descrittiva, e generale,
Di fisiologia,
Di istituzioni mediche,
Di istituzioni chirurgiche,
Di materia medica e di botanica,
Di medicina teorico-pratica,
Di clinica interna,
Di chirurgia teorico-pratica,
Di clinica esterna,
Di operazioni e clinica operatoria, e di ostetricia.
Di medicina legale e polizia medica, e d'igiene.

3.° I Professori di istituzioni mediche, di medicina teorico-pratica, di clinica interna apparterranno al Collegio di Medicina: i Professori d'istituzioni chirurgiche, di chirurgia teorico-pratica, di clinica esterna, di operazioni e ostetricia apparterranno al Collegio di Chirurgia: gli altri Professori apparterranno al primo, od al secondo dei due Collegi, secondo che saranno laureati in Medicina, od in Chirurgia: qualora abbiano conseguito doppia laurea, si avrà riguardo a quella ottenuta precedentemente.

4.° La precedenza fra' Professori sarà regolata dalla loro promozione all'impiego.

5.° Il Professore di notomia darà il corso in un anno: nei primi cinque mesi insegnerà la notomia descrittiva sul cadavere, premessi i prolegomeni; negli ultimi tre mesi darà la notomia generale sui sistemi, e sui tessuti.

Egli avrà pure la direzione degli esercizi di dissecazioni.

Il Professore di fisiologia compirà il corso in un anno: farà all'uopo gli esperimenti che crederà opportuni per chiarire quei punti fisiologici che ne abbisogneranno.

Il Professore d'istituzioni mediche compirà in un anno il suo trattato: conterrà questo le nozioni generali elementari di tutte le parti della Medicina.

Il Professore d'istituzioni chirurgiche compirà il suo corso in un anno; darà nel suo trattato le nozioni elementari di patologia generale, compresa la nosologia, di semiottica, e di terapeutica, per quanto riguarda la Chirurgia. Comprenderà pure nel suo insegnamento la Chirurgia minore.

Il Professore di materia medica, e di botanica, farà

il corso di materia medica in due anni, per li cinque primi mesi, premettendo in cadun anno i prolegomeni: negli ultimi tre mesi di cadun anno darà gli elementi di botanica, e ne farà le dimostrazioni nel Regio Orto del Valentino circa le piante officinali.

Il Professore di medicina teorico-pratica compierà il corso in tre anni. Nel primo tratterà delle febbri e delle infiammazioni: nel secondo degli esantemi, delle emorragie, e dei profluvii: nel terzo delle neurosi, e delle cachessie.

Il Professore di clinica interna e quello di clinica esterna daranno le lezioni pratiche ai letti degli ammalati tanto maschi, quanto femmine alternativamente nello spedale maggiore di S. Giovanni Battista, assegnando ai diversi letti della clinica i varii Studenti, e facendo fare da questi la storia delle malattie rispettivamente affidate ai medesimi, e dando poi agli Studenti in luogo appartato quell'istruzione che non ravviseranno opportuno di dare loro al letto dell'ammalato, e faranno pure all'uopo le necessarie autopsie cadaveriche.

Il Professore di chirurgia teorico-pratica compierà il suo insegnamento in tre anni: darà inoltre un compendio delle malattie sifilitiche, e farà nei tre ultimi mesi di cadun anno la clinica di queste malattie.

Il Professore di operazioni e di ostetricia compierà il trattato di operazioni, compresa la scuola dei bendaggi, nei primi cinque mesi di cadun anno, procurando che sia convenientemente conciso, e che contenga tutte le operazioni più frequenti, e più in uso, ed alternerà le esercitazioni sul cadavere coll' insegnamento teorico della cattedra. Darà il trattato di ostetricia nei tre ultimi mesi

di cadun anno, in modo che in due anni ne compia l'insegnamento.

Il Professore di medicina legale e polizia medica, e di igiene, compierà nei primi cinque mesi di cadun anno il suo trattato di medicina legale: nei tre ultimi mesi di cadun anno darà un trattato d'igiene privata e pubblica.

6.° Sarà compreso nel corso di Medicina e di Chirurgia anche l'insegnamento della chimica farmaceutica, il cui Professore compierà il suo trattato in un anno; nei tre ultimi mesi darà un corso di esperimenti, oltre quelli che stimerà necessario di dare durante l'insegnamento teorico dei primi cinque mesi.

7.° Tutti i Professori, all'eccezione soltanto di quelli di clinica medica e di clinica chirurgica, dovranno far uso di trattati elementari compiuti, che dovranno essere stampati, previa approvazione del Magistrato della Riforma.

I trattati saranno tutti in lingua latina, all'eccezione di quelli di operazioni e di ostetricia che saranno in lingua italiana. Potrà pure usarsi la lingua italiana per le spiegazioni e per l'insegnamento verbale.

8.° La durata d'ogni lezione dovrà essere di un'ora oltre l'ingresso; per le cliniche, la lezione durerà per quel tempo che esigerà l'insegnamento secondo le circostanze degli ammalati.

9.° La clinica esterna e la clinica operatoria si daranno in ore diverse acciocchè gli studenti possano intervenire ad amendue negli anni di corso in cui vengono loro prescritte.

10.° Un Incisore anatomico sarà incaricato delle preparazioni per le dimostrazioni a farsi dal Professore di notomia, e dal Professore di fisiologia; dovrà pure dipen-

dere dal Professore di notomia per gli esercizi di dissecazione, e dai Professori di clinica medica, e di cliniche chirurgiche per quel che riguarda la necrotomia, e la cura dei pezzi patologici, e dovrà dirigere gli Studenti del quarto e del quinto anno negli esercizi di operazioni.

L'Incisore avrà in suo aiuto e dipendenza un sotto-Incisore.

Vi sarà pure un Medico assistente alla clinica medica, ed un Chirurgo assistente allo spedale: questi dovrà anche assistere alla clinica esterna, ed alla clinica operatoria. Saranno amendue nominati dal Magistrato della Riforma, come pure l' Incisore ed il sotto-Incisore.

11.° Saranno stabilite scuole secondarie medico-chirurgiche nelle città di Ciamberì, di Nizza, ed in quelle altre città che saranno prescelte da S. M.

In queste scuole s' insegneranno le materie che formano il corso dei due primi anni di studio tanto per la Medicina, quanto per la Chirurgia. Le lezioni vi dureranno sino all'epoca in cui vi si daranno gli esami.

12.° I Professori delle scuole secondarie medico-chirurgiche, che saranno nominati dal Magistrato della Riforma, dovranno servirsi dei trattati dei quali si fa uso nella Regia Università, e seguire le stesse norme rispettivamente indicate di sopra.

CAPO SECONDO.

Dello studio di Medicina e di Chirurgia.

13.° Ogni Studente, per essere ammesso al corso di Medicina o di Chirurgia, dovrà aver fatto gli studi di Rettorica e di Filosofia sotto l' insegnamento di Profes-

sori e Maestri approvati, aver presi con successo gli esami del magistero, ed aver compiuti i sedici anni.

14. Il corso di studio tanto per la Medicina, quanto per la Chirurgia sarà di cinque anni di otto mesi caduno, compresi anche gli anni di licenza e di laurea, e gli Studenti dovranno perciò frequentare le scuole sino al fine di giugno, quando pure abbiano già preso con successo gli esami sì privati che pubblici dei rispettivi anni scolastici.

15.° Non si farà luogo d'ora innanzi per veruna delle provincie dipendenti dalla Regia Università di Torino, all' ammessione al corso di Chirurgia per l'approvazione, ma soltanto per li gradi accademici.

16.° Nei due primi anni del corso, lo studio sarà comune per gli aspiranti alla laurea tanto in Medicina, quanto in Chirurgia.

Questo studio dovrà farsi nel luogo, che, per la rispettiva provincia a cui appartiene caduno Studente, verrà fissato dal Magistrato della Riforma.

17.° Gli Studenti delle scuole secondarie medico-chirurgiche non meno che quelli dell' Università saranno tenuti all' adempimento de' doveri di pietà e di condotta sinora prescritti.

18.° Tutti gli Studenti di Medicina e di Chirurgia dovranno frequentare nel primo anno di corso

La notomia,
Le istituzioni mediche,
La chimica farmaceutica,
e nei tre ultimi mesi la botanica;
Assisteranno pure alla clinica esterna, ed agli esercizi di dissecazione.

Nel secondo anno di corso

La notomia,
La fisiologia,
Le istituzioni chirurgiche.
Questi Studenti dovranno pure assistere alla clinica esterna, ed agli esercizi di dissecazione.

Nei tre ultimi anni di corso di amendue le facoltà, gli Studenti tutti, compresi quelli di oltremonte e colli, dovranno frequentare l'insegnamento della Regia Università.

Nel terzo anno di corso gli Studenti per la Medicina interverranno alle lezioni che seguono:
Materia medica, nei cinque primi mesi,
Medicina teorico-pratica,
Clinica interna,
e nei tre ultimi mesi l'Igiene.

Gli Studenti per la Chirurgia frequenteranno le lezioni seguenti.
Materia medica, per li primi cinque mesi,
Chirurgia teorico-pratica,
Clinica esterna,
e nei tre ultimi mesi l'Igiene;
Interverranno pure tanto i primi, quanto i secondi, agli esercizi di dissecazione nei primi cinque mesi.

Gli Studenti che nei primi due anni frequenteranno le scuole secondarie medico-chirurgiche, nei tre ultimi mesi del terzo anno interverranno pure alle esperienze di chimica farmaceutica.

Nel quarto anno gli Studenti di Medicina interverranno alle lezioni che seguono:
Materia medica,
Medicina teorico-pratica,

Clinica interna,

Interverranno inoltre agli esercizi di dissecazione nei primi cinque mesi.

Gli Studenti di Chirurgia frequenteranno le lezioni seguenti:

Materia medica,

Chirurgia teorico-pratica,

Clinica esterna,

Operazioni ed ostetricia;

Interverranno inoltre alternativamente nei primi cinque mesi agli esercizi di dissecazione, ed agli esercizi operatori.

Nel quinto anno le lezioni da frequentarsi saranno come seguono:

Per gli Studenti di Medicina

Medicina teorico-pratica,

Clinica interna,

E nei primi cinque mesi, Medicina legale:

Nei tre ultimi mesi frequenteranno la clinica dei morbi sifilitici.

Per gli Studenti di Chirurgia

Chirurgia teorico-pratica,

Clinica esterna,

Operazioni ed ostetricia,

e nei primi cinque mesi, Medicina legale.

Interverranno pure alternativamente nei primi cinque mesi agli esercizi di dissecazione, ed agli esercizi operatori, e frequenteranno negli ultimi mesi la clinica dei morbi sifilitici.

19.° Colui che, avendo già conseguito una laurea, aspira al conseguimento dell'altra, dovrà frequentare per un anno scolastico tutte le lezioni prescritte nell' ultimo

anno del corso, all' eccezione della medicina legale, e della clinica delle malattie sifilitiche già frequentate prima di ottenere la prima laurea.

CAPO TERZO.

Degli esami.

20.° Gli esami che si danno nella Regia Università saranno presieduti dal Priore di Medicina o di Chirurgia rispettivamente. Per li due primi anni però, nei quali gli studi sono comuni, il Priore anziano di laurea presiederà tutti gli esami di Baccalauro, l'altro Priore presiederà gli esami del primo anno di corso.

21.° Oltre gli esami straordinari che il Magistrato della Riforma potrà prescrivere nel decorso dell'anno scolastico, sarà tenuto ogni Studente a prendere l'esame in fine d'ogni anno di corso nella città, in cui ha fatto gli studi.

22.° Gli esami del primo e del terzo anno del corso, come pure l' esame privato di licenza, saranno verbali; l'esame del Baccalauro, e l' esame privato di laurea si daranno in iscritto, e verbalmente.

23.° Nell' Università gli esami si daranno nelle epoche sin qui stabilite pei rispettivi anni del corso. Nelle scuole secondarie avranno luogo alle epoche che saranno rispettivamente stabilite dal Magistrato della Riforma.

24.° Ogni esame privato di corso si raggirerà sulle materie studiate nell' anno, colle eccezioni che seguono.

Nell' esame per iscritto del Baccalauro si darà saggio sulle istituzioni mediche e chirurgiche, e sulla fisiologia.

Nell' esame del terzo anno di medicina, ed in quello

del terzo anno di chirurgia, oltre le materie rispettivamente studiate nell' anno, si darà saggio anche della chimica farmaceutica.

Nell' esame privato di licenza in Medicina, oltre le materie studiate nell' anno, si darà saggio anche sulla fisiologia e sulla notomia; nell' esame privato di licenza in Chirurgia, anche sulla fisiologia.

Nell' esame privato di laurea in Medicina si farà un lavoro in iscritto sulla clinica interna, ed un altro sulla medicina legale sui quesiti dati dai rispettivi Professori. Nell'esame privato verbale sarà interrogato il Candidato sui lavori fatti, quindi sulla medicina teorico-pratica, e sulla clinica sifilitica, come pure sulla clinica interna, e sulla medicina legale in genere.

Per l' esame privato di laurea in Chirurgia lo Studente sosterrà prima nella stagione opportuna un esame di operazioni e di dissecazioni sul cadavere, a cui interverranno oltre i Professori di operazioni e di notomia, anche quelli di chirurgia teorico-pratica, di clinica esterna, e di medicina legale. Al fine del corso farà un lavoro per iscritto sulla clinica esterna, e sulla medicina legale, sui quesiti dati dai rispettivi Professori. Nell'esame privato verbale successivo sarà interrogato sui lavori fatti; quindi sulla chirurgia teorico-pratica e sulla clinica sifilitica, sulle operazioni e sull' ostetricia, come pure sulla clinica esterna e sulla medicina legale in genere.

Nell'esame pubblico di licenza in Medicina si difenderanno due titoli estratti a sorte, uno dalla fisiologia, l'altro dai trattati di medicina teorico-pratica studiati nei due anni precedenti. Nell' esame pubblico di laurea si difenderanno tre titoli estratti dall' igiene, dai trattati di medicina teorico-pratica, e dai trattati di materia medica.

Nell' esame pubblico di licenza in Chirurgia i due titoli da difendere saranno estratti uno dalla fisiologia, l'altro dai trattati di chirurgia teorico-pratica studiati nei due anni precedenti, nell' esame pubblico di laurea i titoli saranno tre, e verranno estratti dai trattati di chirurgia teorico-pratica, dai trattati di materia medica, e da quello di operazioni.

25. Negli esami che si danno nell' Università saranno sempre esaminatori i Professori, ai quali è affidato l'insegnamento delle materie, sulle quali si raggira cadun esame. Saranno così in numero di quattro per gli esami dei due primi anni del corso tanto di Medicina quanto di Chirurgia, e nel privato di laurea in Medicina; ed in numero di cinque per gli esami del terzo anno, e privato di licenza in Medicina, e per li tre ultimi esami privati di Chirurgia.

26.° Nelle scuole secondarie medico-chirurgiche gli esaminatori saranno deputati dal Magistrato della Riforma per gli esami del primo e del secondo anno.

27.° Gli esami pubblici avranno luogo in presenza dell' intiero Collegio di Medicina, o di Chirurgia, secondo che in quella, o in questa si dà l' esame. Oltre i Professori che appartengono al rispettivo Collegio, interverranno anche quegli altri Professori che insegnano i trattati, dai quali sono estratti i titoli che difende il Candidato.

28.° Tutti gli esami verbali dovranno durare un'ora, od un' ora ed un quarto, secondo che saranno quattro o cinque esaminatori. Gli esami pubblici di licenza non dovranno durare meno di tre quarti d' ora, ed i pubblici di laurea dureranno un' ora.

29.° Non si rilascierà sin dopo il fine di giugno il

diploma di laurea agli Studenti in corso di quell' anno, che già ne avranno sostenuto con successo l' esame. Per avere il diploma lo Studente dovrà far risultare d' aver frequentato sino a quell' epoca le lezioni prescritte nell' ultimo anno di corso, e di aver adempiuto sino a quel tempo a tutti i doveri di Studente.

30.° Sarà permesso a chiunque di assistere agli esami verbali privati di baccalauro, di licenza, e di laurea, che si danno nell' Università.

31.° Il Laureato in Medicina che aspirerà alla laurea in Chirurgia, dopo compiuto lo studio prescritto all'articolo 19 dovrà prendere due esami privati ed un pubblico. Il primo esame privato si raggirerà sulla clinica operatoria sul cadavere; l' altro sulla chirurgia teorico-pratica, e sulla clinica esterna.

Il Laureato in Chirurgia aspirante alla laurea in Medicina dovrà similmente compiere lo studio prescritto all' art. 19, e prendere poi due esami privati, ed un pubblico.

Il primo si darà per iscritto sulla clinica interna; l'altro, che sarà verbale, sulla medicina teorico-pratica, ed il Candidato sarà pure interrogato sul lavoro fatto in iscritto.

Sarà permesso a chiunque di trovarsi presente agli esami verbali di questi Candidati.

L' esame pubblico di laurea si darà in ambi i casi sulle materie prescritte di sopra.

CAPO QUARTO.

Della pratica medica.

32.° Dopo ottenuta la laurea in Medicina, lo Studente, prima di essere ammesso al libero esercizio, dovrà fare un anno solare di pratica o nello spedale maggiore della Capitale, o negli spedali di una delle città, nella quale è stabilita scuola secondaria di Medicina e di Chirurgia.

Potrà il Magistrato della Riforma, qualora gravi motivi mettano il Laureato in caso di domandare la facoltà di fare la pratica in altro pubblico spedale, accordarla, ogni qual volta gli risulti che possa farla con frutto.

33.° L'esame di pratica medica si darà nell'Università, e sarà diviso in due sedute.

Prima di esporsi al medesimo, il Dottore in Medicina dovrà presentare la storia di due malattie osservate nel decorso della pratica, sottoscritta dal Medico che lo diresse.

Nella prima seduta poi scioglierà in iscritto due casi, o quesiti di medicina pratica, da proporsi dal Professore di clinica interna.

Nella seconda seduta sarà esaminato per un'ora e mezzo non solo sul lavoro fatto nel primo esame, ma eziandio sulla medicina pratica in generale. Saranno esaminatori i Professori di clinica interna, e di medicina teorico-pratica, e due altri Professori di medicina a vicenda.

Il Candidato non approvato nell' esame di pratica, non potrà presentarsi a nuovo esame, che dopo aver fatta nuova pratica per tre mesi.

CAPO QUINTO.

Dei Flebotomi.

34.° Gli aspiranti all' esercizio della flebotomia dovranno aver fatto lo studio della latinità sino alla rettorica inclusivamente, ed aver preso l' esame di questa con successo. Non saranno però ammessi ad intraprendere lo studio della flebotomia prima d'aver compiuta l'età di anni sedici.

35.° Dovranno inoltre frequentare per due anni nella Regia Università, o nelle scuole secondarie medico-chirurgiche, a norma dell' art. 16, tutte le lezioni prescritte agli Studenti di Chirurgia, e prendere gli esami verbali al fine di cadun anno.

Durante questi due anni dovranno assistere alla clinica esterna nello spedale della città in cui fanno lo studio.

36.° Dopo preso l'esame del secondo anno saranno tenuti a fare un anno solare di pratica o nello stesso spedale, od in altro che venga loro indicato dal Magistrato della Riforma; terminato quest'anno potranno essere ammessi all' esame di pratica nel modo e colle condizioni sinora osservate, esponendo anche le materie studiate precedentemente.

CAPO SESTO.

Degli Studenti addetti al servizio militare.

37.° Per le persone addette al servizio militare, sarà permesso lo studio pel conseguimento dei gradi in Medicina ed in Chirurgia, secondo le norme che seguono.

Gli studi prescritti nei due primi anni del corso potranno farsi sotto la direzione del Chirurgo maggiore del

rispettivo Corpo, sui trattati che si usano nell' Università.

Gli studi del terzo, del quarto e del quinto anno potranno farsi sotto la direzione dei Medici, e dei Chirurghi degli spedali militari.

38.° Ogniqualvolta il servizio militare non permetta loro di presentarsi al fine di cadun anno di corso agli esami che si daranno anche per questi nei luoghi e modi stabiliti di sopra, potranno intraprendere, ciò non ostante, lo studio dell' anno seguente, ma non saranno in verun caso dispensati dal prendere tutti gli esami prescritti agli altri Studenti, per conseguire i rispettivi gradi, pei quali dovranno presentare il certificato del Comandante del Corpo, o del Direttore capo dello spedale militare, da cui risulti del loro militare servizio, il certificato del Medico, o del Chirurgo, che attesti lo studio da essi fatto, ed il certificato del Cappellano, che faccia fede della loro condotta religiosa e morale per caduno dei cinque anni del corso.

39.° Sarà similmente permesso alle persone addette al servizio militare, lo studio della flebotomia sotto la direzione dei Chirurghi maggiori dei rispettivi Corpi, o spedali militari, nel modo indicato agli articoli 34, 35 e 36 del presente Regolamento.

CAPO SETTIMO.

Disposizioni generali.

40.° Sarà permesso a coloro che hanno conseguito doppia laurea, il cumulativo esercizio della Medicina e della Chirurgia, previo sempre l'anno di pratica medica, che non potrà dai laureati in Medicina farsi durante

l'anno di studio prescritto per l'ammessione agli esami di laurea chirurgica, e previo l'esame di pratica come sovra.

41.º La clinica d'ostetricia non si frequenterà dagli Studenti di Chirurgia se non dopo conseguita la laurea. Le norme relative a questa clinica formeranno l'oggetto di un regolamento apposito.

Visto d'ordine di S. M.

DE L'ESCARÈNE

Per copia conforme all'originale

SOBRERO Segr. della R. Univ.

REGIE DETERMINAZIONI

Colle quali S. M. crea un Consiglio Superiore Militare di Sanità.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC.;

PRINCIPE DI PIEMONTE

ECC. ECC. ECC.

Fra le varie cure, che al miglioramento intente della nostra Armata in ogni sua parte, Ci sollecitavano all'emanazione di analoghi provvedimenti, più particolarmente d'ogni altra stavaci a cuore, il ben essere dell' infermo soldato, ed a tale oggetto ordinammo sotto il 24 dicembre 1831 lo stabilimento degli ospedali militari divisionari.

Vogliosi Noi ora di perfezionare quanto più si può tale nostra instituzione, quelle vie seguendo che l'esperienza pratica Ci additò migliori, abbiamo riconosciuto qual utile cosa sia, a ben coordinarvi un tutto, lo stabilire la base su cui appoggi, ed il perno intorno a cui s'aggiri il servizio sanitario dell'Armata, su di un Consiglio Superiore, li di cui Membri, ricchi di lumi acquistati negl'indefessi loro studi, avvalorati poscia da lunga pratica, siano specialmente incaricati e di proporre li mezzi

tutti più acconci per riuscire nello scopo prefissoci, e di vegliare continuamente ed efficacemente alla retta uniforme esecuzione di quanto verrà di mano in mano stabilito a tale oggetto, sia negli ospedali militari divisionari, come in qualunque altro ove sia dal Governo trattata la salute del soldato, uniformandosi ad un tempo sempre a quei principii di generale economia che il comun bene e la volontà nostra esigono osservarsi a pro del Regio Erario, e che in questa delicata parte soltanto riesce vera e saggia, allorchè rendendo più pronta e più perfetta la guarigione, minora il numero degli ammalati, e mentre sminuisce così le spese che per essi gravitano sul tesoro, guida al vero e principal scopo cui visa il cuor nostro, quello cioè di economizzare le preziose vite dei difensori del Trono e dello Stato, sia in pace, come in guerra; ordiniamo quindi quanto in appresso:

1.°

È creato un Superiore Consiglio Militare di Sanità, composto di un *Presidente*, di un *Vice-Presidente*, e di altri tre *membri ordinari*, uno dei quali disimpegnerà le funzioni di *Segretario*; e di *due straordinari*.

Sono membri ordinari del Consiglio Superiore medesimo,

Presidente — Il Medico generale d' armata, cui a tale titolo assegniamo l'annua paga di lire novecento.

Vice-Presidente — Il Chirurgo generale d'armata, cui a tale titolo concediamo quella di lire quattrocento.

Il Medico Ispettore coll'annua paga di lire quattrocento.

Il Chirurgo Ispettore, con quella di lire quattro-cento.

Il Segretario, cui fissiamo lo stipendio di lire novecento.

Facciamo facoltà a quelli fra li suddetti membri che trovansi già provvisti di stipendio, o di pensione di ritiro, di potervi cumulare tale assegnamento per l'anzidetta loro nuova qualità.

Saranno membri straordinarii dello stesso Consiglio Superiore,

Il Chirurgo generale in secondo d'armata, destinato ad assistere come membro alle sedute del Consiglio, e suoi incumbenti in caso d' impedimento del Chirurgo generale.

Un Chimico-farmaceutico, avente la capacità, e qualità tutte necessarie, che verrà da Noi destinato all' occorrenza, e specialmente nel caso che Ci piacesse d'ordinare lo stabilimento di un Laboratorio centrale Chimico-farmaceutico.

A proporzione delle circostanze e dei servizi che fossero a prestare nel Consiglio, Ci riserviamo d' avere per essi quei riguardi che Ci sembreranno del caso.

2.°

Questo Consiglio è risponsale del servizio militare sanitario nella nostra armata tanto di terra come di mare.

3.°

In dipendenza degli ordini del nostro Primo Segretario di Guerra e Marina verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie, e straordinarie.

4.°

Il Segretario farà risultare da processo verbale di tutte

le operazioni del Consiglio nelle sue sedute, copia del quale verrà trasmessa al Ministero di Guerra e Marina.

5.º

Dovranno gl'Ispettori fare ogni anno due visite d'ispezione agli Ospedali Militari, una cioè in primavera, e l'altra nell'autunno. E sempre quando lo crederemo conveniente per circostanze che Ci sembrassero gravi, saranno tenuti a fare straordinarie ispezioni anche il Medico ed il Chirurgo generale d'armata.

6.º

Gli uni e gli altri inspetteranno pure il servizio sanitario reggimentale semprecchè occorrerà d'assicurarsi dell'esattezza del medesimo.

7.º

Gli aspiranti al servizio militare sanitario dovranno presentare le loro domande al Ministero di Guerra che le trasmetterà occorrendo al Consiglio per averne il di lui parere. Non potrà il Consiglio ricevere domande nè dirette, nè da verun altro canale fuorchè dal Ministero suddetto.

8.º

Chiunque venga proposto per occupare un posto di Medico, Chirurgo, o di Farmacista nella nostra armata, dovrà subire un esame, il quale verrà loro dato dal Consiglio unito almeno nel numero di quattro dei membri che lo compongono.

9.º

Questo esame, diviso in due parti, verbale l'una, e l'altra in iscritto, verrà dato ai candidati totalmente *gratis*.

10.°

La pluralità dei membri votanti deciderà della sorte del postulante stato esaminato.

Nel caso che il numero dei voti lasciasse qualche dubbio, il Presidente potrà dare un secondo voto.

11.°

Si occuperà il Consiglio immediatamente della formazione d'un progetto di regolamento pel servizio militare sanitario dell'armata di terra, in *tempo di pace*, sia reggimentario, come per gli ospedali divisionari, che trasmetterà al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, per esserci sottoposto.

Indi si occuperà di formarne un altro pel servizio sanitario militare della nostra Marina, da venirci per lo stesso canale sottomesso.

12.°

Preparerà egualmente il Consiglio un progetto pel servizio militare sanitario in *tempo di guerra*, nel quale verrà compreso il servizio d'ambulanza, e quello degli Ospedali in seconda e terza linea.

13.°

Formerà pure il Consiglio, e presenterà nel più breve termine possibile al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina per essere offerto alla nostra approvazione, un progetto d'instruzioni particolarmente concernenti al servizio di Chirurgo maggiore, Chirurgo in secondo, e degli allievi militari, al quale unirà in titolo apposito quanto concernere può le persone addette al servizio sanitario degli Ospedali divisionari.

14.°

Il Consiglio renderà esatto conto una volta al mese al

Ministero di Guerra del movimento degli ammalati reggimentarii, e di quello degli Ospedali divisionari, prescrivendo a tale effetto ai Chirurghi maggiori, ed ai Medici e Chirurghi degli Ospedali il modello d' uno stato indicativo delle malattie, e dell'esito loro, il quale verrà dai medesimi riempito, e sottoscritto, indi trasmesso al Consiglio.

15.°

Sarà speciale suo incumbente di proporre al Ministero li mezzi di prevenire gli abusi che possono aver luogo in ogni ramo del servizio militare sanitario, come pure di presentare quelle variazioni, ed addizioni che possono venire comandate da casi particolari.

16.°

Venendo a stabilirsi un deposito centrale di farmacia per il servizio militare sanitario, correrà strett' obbligo al Presidente, o Vice-Presidente, ed al membro straordinario del Consiglio per la parte farmaceutica d'inspettarlo il più frequente possibile in ogni sua parte, rendendo esatto conto ogni volta del risultato della di loro ispezione.

17.°

Sarà il Consiglio tenuto d'uniformarsi pienamente alle Sovrane disposizioni in vigore circa ai gradi della scienza Medico-Chirurgica di cui devono essere rivestiti coloro che aspirano al servizio militare sanitario.

18.°

Li membri del Consiglio, i Medici, ed i Chirurghi addetti al servizio sanitario militare, sono tenuti a vestire l'uniforme voluto dal grado annesso al posto che occupano, sempre quando saranno in esercizio delle loro funzioni.

19.°

Le spese di trasferta degl' Inspettori saranno a carico della nostra Azienda Generale di Guerra.

Il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina è incaricato della retta e pronta esecuzione di queste nostre Determinazioni, tale essendo il nostro volere.

Dat. Torino il giorno 22 di dicembre 1832.

CARLO ALBERTO

DI VILLAMARINA

REGIO VIGLIETTO

Relativo all'uniforme del Corpo sanitario dell'armata, ed all'assimilazione dei Membri del medesimo ai gradi militari in ragione della rispettiva carica.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE
ECC. ECC. ECC.

Rivolte mai sempre ed intente le nostre cure a regolarizzare un ben ordinato ed organico sistema di sanità militare nella nostra Armata, onde assicurare in modo efficace, uniforme e costante il regime degli *Ospedali Militari*, dopo di avere creato un Consiglio superiore di Sanità militare, che vegli su tutti i rami di sanitaria disciplina, ordinammo eziandio che tutti gl'individui addetti al servizio sanitario del nostro Esercito siano tenuti a vestire l'uniforme voluto dal grado annesso al posto che occupano nelle rispettive loro funzioni, come appare dall' articolo 18 del nostro Viglietto del 22 dicembre 1832; ed essendoci stato presentato dal nostro Primo Segretario di Guerra e di Marina il qui unito Regolamento, in un col modello dell' uniforme sì di gala, che di taglia militare, destinato al Medico, ed al

Chirurgo Generale d' Armata, che deve servire di norma, ed a cui dovranno gradatamente uniformarsi tutti gl' individui addetti al servizio sanitario del nostro Esercito, lo abbiamo in tutto e per tutto approvato, come col presente lo approviamo, incaricando lo stesso nostro Primo Segretario di Guerra e di Marina di vidimarlo, e farlo scrupolosamente eseguire e rispettare da chiunque si appartenga.

Esigendo poi l'incolumità militare, e la sicurezza della sanità del soldato che gl'individui addetti al servizio sanitario del nostro Esercito siano bene istrutti, e forniti di tutte quelle cognizioni dalle quali dipende il miglior trattamento ed il buon esito delle malattie, mentre è nostra mente che siano i medesimi tutti graduati, ed insigniti della Laurea nelle rispettive loro facoltà, accrescendo così lustro e decoro al Personale sanitario della nostra Armata, Ci siamo di buon grado disposti ad accordar loro, come col presente di nostra special grazia e Regia autorità accordiamo l' analoga assimilazione ai gradi militari, proporzionata e relativa al posto, ed al rango che occupa ciaschedun individuo laureato nel Corpo Sanitario, senz' altra competenza però, tra i gradi militari e sanitarii, se non quella delle attribuzioni, e prerogative onorifiche, in modo che l'assimilazione concessa produca solo la necessaria subordinazione tra gli individui sanitarii, inspirando nei subalterni emulazione, obbedienza, e zelo pel nostro servizio.

Accordiamo pertanto al Medico ed al Chirurgo Generale del nostro Esercito, Presidente e Vice-Presidente del Consiglio superiore di Sanità militare, il titolo, grado, e rango di Luogotenente Colonnello; agli Ispettori di Medicina, e di Chirurgia, ai Consiglieri sì ordinarii che

straordinarii, quello di Maggiore; ai Medici e Chirurghi capi degli Ospedali divisionarii, ed ai Chirurghi maggiori dei reggimenti sì di cavalleria, che di fanteria, quello di Capitano; ai Medici e Chirurghi in secondo sì degli Ospedali divisionarii, che dei reggimenti di cavalleria o di fanteria, quello di Luogotenente; ed ai Medici e Chirurghi applicati agli Ospedali divisionarii, quello di Sottotenente.

Incarichiamo pertanto il predetto nostro Primo Segretario di Guerra e di Marina di provvedere per l'esecuzione delle additate nostre Determinazioni, con far assentare, e riconoscere ognuno nel rispettivo grado, titolo, e rango, da chiunque si appartiene, mandando il presente registrarsi al Controllo Generale, e stamparsi in un col relativo Regolamento; poichè tale è il nostro volere.

Dat. Torino il giorno 26 di marzo 1833.

CARLO ALBERTO

Di Villamarina

REGOLAMENTO

Da osservarsi per gli uniformi distintivi dei Gradi, delle Facoltà del Personale Sanitario Militare.

Art. Primo

Dal prossimo mese di maggio in poi, saranno soppressi, e vietati tutti gli uniformi del Personale sanitario del Regio Esercito, il quale vestirà invece quello stabilito dal presente Regolamento.

Art. 2.

Il Medico ed il Chirurgo Generale d' Armata, Presidente e Vice-Presidente del Consiglio superiore militare di Sanità, vestiranno l' abito uniforme sì di gala come di taglia militare, col restante corredo disegnato nei modelli stabiliti.

Art. 3.

L' abito uniforme sarà per tutto il Personale sanitario di *panno bleu turchino* colla fodera in seta per quello di gala, e dello stesso panno per quello di taglia militare.

Art. 4.

La differenza o divisa delle rispettive facoltà, consisterà nei rovesci, che dovranno essere di *velluto bleu celeste* per la facoltà Medica; di *velluto nero* per la facoltà Chirurgica; e di *velluto verde chiaro* per la Farmaceutica.

Art. 5.

La distinzione dei gradi e del posto che occupa ciascun individuo nel Corpo sanitario militare verrà indicata dai fregi emblematici ricamati sull' abito uniforme, proporzionati al grado ed al rango al quale ognuno appartiene.

Art. 6.

Il ricamo dell' abito, ed i bottoni saranno in argento, conformi al modello; la sottoveste, calze, e calzette in bianco per l' abito di gala, i pantaloni bleu o neri, con stivali, o calzette nere per l' abito di taglia militare.

Art. 7.

La spada sarà d' argento, o di platino argentato, a conchiglia, con dragona uniforme al modello, e proporzionata ai rispettivi gradi militari di assimilazione.

Art. 8.

Il Medico, ed il Chirurgo Ispettore vestiranno lo stesso abito uniforme del Medico e del Chirurgo Generale d'Armata per l' abito sì di gala, che di taglia militare, meno il ricamo sotto la saccoccia per l' abito di gala, e meno la bacchetta lungo l' abito di taglia militare, e col ricamo di diciotto linee, sì per l' abito uniforme di gala, come per quello di taglia militare.

Art. 9.

Li membri del Consiglio Superiore Sanitario Militare sì ordinarii, che straordinarii, avranno, tanto per l'abito di gala, come per l' uniforme di taglia militare il ricamo di quindici linee.

Art. 10.

Li Medici, Chirurghi, e Farmacisti degli Ospedali divisionarii, ed i Chirurghi maggiori dei reggimenti sì di fanteria che di cavalleria, e di artiglieria, non avranno

che l' abito di taglia militare, fregiato al colletto, ed ai paramani col ricamo di quindici linee.

ART. 11.

Li Medici, e Chirurghi maggiori in secondo, ed i Farmacisti, non meno che li Medici, Chirurghi, e Farmacisti applicati, avranno il solo ricamo di dodici linee al colletto con due bacchette ai paramani che debbono essere aperti in tutti gli uniformi.

ART. 12.

E finalmente gli Allievi sì di Medicina, che di Chirurgia e Farmacia non avranno che una sola bacchetta al colletto se di terza classe, due se di seconda, e tre se di prima, cioè due al colletto ed una ai paramani.

ART. 13.

Potranno altresì dal Ministero di Guerra e di Marina venir autorizzati a vestire l' uniforme relativo al grado ed al posto che occupano li Medici, Chirurghi, e Farmacisti dei Presidii, Fortezze, Castelli, od altro stabilimento qualunque in cui si tratti la sanità dei militari; simile autorizzazione potrà anche venir estesa a quelli che prestano il loro servizio, e la loro assistenza negli Ospedali civili, purchè ne facciano domanda di consenso delle civili amministrazioni, o delle superiori autorità da cui si trovano dipendenti, e si sottomettano di corrispondere col Consiglio Superiore Militare di Sanità su tutto ciò che concerne il Regolamento sanitario militare.

Torino il 26 di marzo 1833.

V.° d'ordine di S. M.
Il Primo Segretario di Guerra e Marina.
DI VILLAMARINA

18 Linee

Il Cappello sarà alla foggia militare con guarniture in Argento, e senza fiocchi pei gli allievi.

Andrea disegnat.re e ricamatore delle SS. MM. e R.le famiglia in Torino invenit et fecit

Lit.a di M.le Gallo e C.

INDICE

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUINTA

CAPO QUARTO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUINTA

SEZIONE SESTA

CAPO QUINTO

Ispezione, direzione ed amministrazione degli spedali. Subordinazione nel servizio . . ivi

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

CAPO SESTO

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUINTA

SEZIONE SESTA

SEZIONE SETTIMA

CAPO QUARTO

CAPO QUINTO

TITOLO SECONDO

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

CAPO QUARTO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

CAPO QUINTO

TITOLO QUARTO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

SEZIONE QUARTA

CAPO TERZO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

CAPO QUARTO

TITOLO QUINTO

Del trattamento dei malati, e del servizio interno degli spedali militari. pag. 158

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

CAPO TERZO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

CAPO QUARTO

CAPO QUINTO

CAPO SESTO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

SEZIONE QUARTA

TITOLO SESTO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

CAPO TERZO

TITOLO SETTIMO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

CAPO QUARTO

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

INDICE

DELLE NOTE

PER LA COMPOSIZIONE

DEL MATERIALE

INDICE

DEI MODELLI

» 17. Stato degli oggetti per *medicature* ecc.
» 18. Stato numerico dei fuochi e lumi.
» 19. Registro di visita degli Ufficiali d'ispezione.
» 20. Stato delle somme corrisposte ai sotto Aiutanti di contabilità, ed agl' Infermieri per le loro paghe.
» 21. Registro giornale.
» 22. Registro di cassa.
» 23. Registro di magazzino per le derrate, combustibili, ed oggetti per medicature, di cui vien fatto un approvigionamento non giornaliero.
» 24. Registro di caricamento e scaricamento dei mobili, effetti ed utensili vari formanti la dotazione dello spedale.
» 25. Registro di caricamento e scaricamento degli effetti dei militari ammalati.
» 26. Riassunto della contabilità in danaro.
» 27. Situazione dei fondi in materiale dietro ai risultamenti dell' inventaro.

Determinazioni citate nel Regolamento.

Regolamento per l'insegnamento e lo studio della Medicina e della Chirurgia approvato con Regio Biglietto del 21 agosto 1832.
Regie Determinazioni colle quali S. M. crea un Consiglio Superiore Militare di Sanità, in data 22 dicembre 1832.
Regio Viglietto relativo all' uniforme del Corpo Sanitario dell' Armata, ed all' assimilazione dei Membri del medesimo ai gradi militari in ragione della rispettiva carica, in data 26 marzo 1833.

Pag.	Lin.	ERRATA	CORRIGE
12.	10.	da ogni battaglione, e frazione di reggimenti	da ogni battaglione, o frazione di reggimento
20.	24.	*Assegnamenti alle infermerie di presidio e fortezze*,	*Assegnamenti alle infermerie dei presidii, e delle fortezze*
31.	10.	*Nomine e distinzioni, da chi fatte.*	*Nomine e destinazioni, da chi fatte.*
61.	22.	Regie determinazioni sovrane,	Regie determinazioni,
85.	3.	a meno ch'esso non giustifichi	eccetto ch'egli giustifichi
95.	20.	*Retinenza*	*Ritenenza*
»	22.	retinenza	ritenenza
100.	19.	tumlazione	tumulazione
115.	9.	mediante sempre pagamento.	sempre mediante pagamento.
124.	26.	di quelli	di quelle
130.	20.	come prima	come
137.	11.	*Invigilanza*	*Vigilanza*
147.	1.	senza cancellatura	senza cancellature
150.	19.	*Invigilanza*	*Vigilanza*
157.	14.	stata proposta per cerziorarla	stata preposta per cerziorarla
166.	18.	dovrà farsi constare	dovrà constare
175.	21.	di otto oncie di carne	di quattro oncie di carne
188.	17.	e della invigilanza	e della vigilanza
»	9.	*e dell' invigilanza*	*e della vigilanza*
213.	20.	Chirurghi militari ivi di guarnigione.	Chirurghi militari ivi di guarnigione, o con quello del presidio respettivamente.
221.	24.	od eminenti;	od eminente;
222.	15.	i quali saranno rimunerati,	il quale sarà rimunerato,